BOLLETTINO UFFICIALE

n. 10
DEL 10 MARZO 2021

Anno LVIII n. 10

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_10_1_DPR_18_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 febbraio 2021, n. 018/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle DOC - FVG per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", in attuazione dell'articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che all'articolo 3, commi da 27 a 30, ha previsto che per sostenere la diffusione e la commercializzazione dei vini della D.O.C. Friuli o Friuli Venezia Giulia l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per lo svolgimento di attività di promozione finalizzate a rafforzare l'immagine e il consumo dei prodotti, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e in particolare dell'articolo 24, che riguarda gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli;
RICHIAMATO il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", in attuazione dell'articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" emanato con proprio decreto 20 aprile 2018, n. 0110/Pres;
VISTO il testo del "Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", in attuazione dell'articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110)" e ritenuto di emanarlo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 12 febbraio 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", in attuazione dell'articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. – F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", in attuazione dell'articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110.

Art. 1 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 110/2018

1. Al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. – F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", in attuazione dell'articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)), le parole <<31 maggio 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo 2021>>.

Art. 2 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 110/2018

1. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 110/2018, le parole <<, comma 2>> sono soppresse.

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entro in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_10_1_DPR_19_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 febbraio 2021, n. 019/Pres.

Regolamento recante “Modalità per il rilascio dei documenti previsti per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, in attuazione dell’articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)”.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), istitutiva dell’Ente Tutela Pesca (ETP);
VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l’Ente Tutela Pesca (ETP) modificandone anche gli organi e la denominazione ora Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI);
VISTO in particolare l’articolo 19, che stabilisce che il Piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della legge 42/2017;
VISTO l’articolo 27 che disciplina i requisiti per l’esercizio della pesca sportiva e in particolare il comma 10 stabilisce che il regolamento individua:
a) il fac simile della licenza di pesca sportiva;
b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell’esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del superamento, venga valutata anche l’avvenuta frequenza dei corsi preparatori realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 2;
d) i criteri minimi per l’organizzazione per la frequenza dei corsi preparatori di cui alla lettera c);
e) il numero massimo delle giornate in cui è consentito pescare per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale;
f) le modalità per il rilascio della licenza, per il rilascio e la restituzione del documento per le registrazioni e per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione;
VISTO l’articolo 48, che dispone che con regolamento regionale sono disciplinate le materie in conformità a quanto previsto dal Piano di gestione ittica di cui all’articolo 19 e previo parere del Comitato ittico;
VISTO in particolare il comma 1, lettera b), dell’articolo 48, che stabilisce che con regolamento regionale è disciplinata la pesca sportiva in attuazione di quanto previsto dall’ articoli 23, 24, 25, 27 e 29;
VISTO l’articolo 49, delle norme transitorie della legge regionale 42/2017 il quale dispone che nelle more dell’approvazione del Piano di gestione ittica di cui all’articolo 19, al fine di agevolare l’avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti in particolare:
a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e la tutela della specie di particolare interesse;
b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all’articolo 21;
VISTO inoltre il comma 3, del medesimo articolo 49, che dispone che nelle more dell’approvazione del Piano di gestione ittica il regolamento e il programma delle immissioni sono predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1;
PRESO ATTO che il Piano di Gestione Ittica non è ancora stato adottato dall’Ente Tutela Patrimonio Ittico;
PRESO ATTO che nelle more della adozione del Piano di gestione sopra citato, sono state approvate le Linee guida per la gestione della fauna ittica adottate con delibera della Giunta regionale 25 ottobre 2019, n. 1836;
RICHIAMATE le Linee guida sopra citate;
VISTO il testo del <Regolamento “Modalità per il rilascio dei documenti previsti per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, in attuazione dell’articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)”>> e ritenuto di emanarlo;
RICHIAMATO il parere favorevole del Comitato ittico dell’Ente Tutela Patrimonio Ittico espresso nella

seduta del 17 settembre 2020;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della la legge regionale18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2021, n. 163;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento "Modalità per il rilascio dei documenti previsti per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)">> nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante “Modalità per il rilascio dei documenti previsti per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, in attuazione dell’articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)”.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), di seguito denominata legge, individua, con particolare riferimento al comma 10:

a) il fac simile della licenza di pesca sportiva;

b) il fac simile del documento per le registrazioni dei dati inerenti l’attività di pesca sportiva, di cui all’articolo 27, comma 8, della legge, e le relative modalità di compilazione;

c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell’esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva;

d) i criteri minimi per l’organizzazione e per la rilevanza dell’avvenuta frequenza dei corsi preparatori al superamento dell’esame, realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 2, della legge;

e) il numero massimo delle giornate in cui è consentito pescare, per settimana e per mese, a seguito del pagamento del canone annuale;

f) le modalità per il rilascio della licenza e del documento per le registrazioni, per la restituzione all’Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) di tale documento e per la sostituzione di entrambi i documenti in caso di smarrimento, furto o distruzione.

Art. 2 Licenza di pesca sportiva

1. La licenza di pesca sportiva consiste in un documento redatto secondo il fac simile di cui all’Allegato A al presente regolamento, recante i seguenti dati:

a) cognome e nome del titolare;

b) codice alfanumerico univoco del titolare, consistente nel suo codice fiscale, se disponibile, o in un codice assegnato dal sistema informatico dell'ETPI;

c) data e luogo di nascita del titolare;

d) data di rilascio della licenza;

e) codice alfanumerico univoco, che contrassegna la licenza ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge.

2. Tale documento è rilasciato a coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 4 ed hanno compiuto l'età di quattordici anni.

Art. 3 Presentazione della domanda di iscrizione all'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva

1. Può presentare la domanda di iscrizione all'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva chi ha compiuto l'età di tredici anni alla data fissata per la prova scritta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

2. L'interessato presenta anche per via telematica la domanda, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, su apposito modello predisposto dall'ETPI e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

3. La domanda, corredata da copia del documento di identità, indica i dati di identificazione del richiedente e relativi recapiti (telefono, mail, pec) da utilizzare per le comunicazioni inerenti il procedimento di rilascio della licenza di pesca sportiva.

4. La domanda di persona minorenne è sottoscritta dal genitore o dal tutore, che allega copia di un proprio documento di identità, nonché copia di un documento di identità del minore interessato.

5. I candidati che non superano l'esame, senza presentare una nuova domanda, possono partecipare alle sessioni d'esame successive entro lo stesso anno, segnalando la propria partecipazione all'ETPI, a mezzo di posta elettronica o di altra modalità individuata con decreto dal Direttore generale dell'ETPI, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

6. I candidati che non superano l'esame, presentano una nuova domanda per partecipare alle sessioni d'esame che si svolgono in un anno successivo.

Art.4 Modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva

1. L'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva consiste in una prova scritta, in forma di quiz, ed in un eventuale colloquio, sulle materie elencate dal comma 4.

2. L'esame si svolge in seduta pubblica dinanzi ad una Commissione nominata con decreto dal Direttore generale dell'ETPI nel rispetto della normativa regionale vigente.

3. La Commissione d'esame è composta da tre commissari, individuati tra le seguenti categorie:

a) un componente del Corpo forestale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o una delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all'articolo 43 della legge, che funge da Presidente, o suo sostituto;

b) un esperto ittiologo, o suo sostituto;

c) un pescatore sportivo, o suo sostituto, indicati congiuntamente dai membri eletti in rappresentanza dei pescatori sportivi nel Comitato ittico di cui all'articolo 10 della legge.

4. Funge da segretario un dipendente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in servizio presso l'ETPI, di categoria non inferiore alla C.

5. Le materie oggetto di esame sono:

a) cenni di ecologia degli ecosistemi acquatici: catena alimentare, piramide ecologica, struttura ed ecologia di popolazione, competizione, predazione e migrazioni;

b) biologia, ecologia e riconoscimento delle principali specie ittiche autoctone e alloctone delle acque interne del Friuli Venezia Giulia;

c) elementi di gestione ittica: immissioni, contrasto alle specie esotiche invasive, zonazione del territorio e dei corsi d'acqua, pianificazione e gestione del prelievo;

d) disciplina della pesca sportiva;

e) principali tecniche, attrezzi ed esche utilizzate nell'esercizio della pesca e norme di comportamento.

6. La prova scritta, della durata massima di sessanta minuti, è articolata in una combinazione di quaranta domande, differenti per ogni candidato; a ciascuna domanda corrispondono tre risposte alternative, delle quali una sola corretta, così suddivise:

a) numero sette domande inerenti l'ecologia degli ecosistemi acquatici;

b) numero sette domande inerenti la biologia, ecologia e il riconoscimento delle principali specie ittiche;

c) numero sette domande inerenti gli elementi di gestione ittica;

d) numero dodici domande inerenti la disciplina della pesca sportiva;

e) numero sette domande inerenti le tecniche, gli attrezzi, le esche e le norme di comportamento.

7. Ad ogni risposta corretta sono attribuiti due punti; ad ogni risposta errata sono attribuiti zero punti; ad ogni mancata risposta è sottratto un punto. La partecipazione ai corsi preparatori al superamento dell'esame, realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2, della legge, attribuisce sei punti. La sufficienza è raggiunta al conseguimento di settanta punti.

8. I candidati che conseguono tra sessantadue e sessantanove punti sono ammessi al colloquio, della durata massima di quindici minuti, da svolgersi possibilmente nella stessa giornata della prova scritta. Il candidato supera il colloquio se dimostra di possedere competenze sufficienti, a giudizio della Commissione, nell'ambito delle materie elencate dal comma 4.

9. Costituiscono motivi di esclusione dalla prova d'esame:

a) abbandono della sede d'esame;

b) superamento del tempo a disposizione per la prova scritta;

c) impiego di apparecchiature telefoniche o informatiche non autorizzate dalla Commissione;

d) utilizzo di documentazione non autorizzata dalla Commissione;

e) suggerimenti e copiature.

10. La Commissione d'esame, con apposito verbale sottoscritto dai componenti e dal segretario, esprime per ciascun candidato esaminato il giudizio finale di superamento o non superamento dell'esame. L'esito della prova è comunicato al candidato al termine della stessa.

11. La serie di domande utilizzate nell'ambito della prova scritta, periodicamente aggiornate, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ETPI, unitamente al materiale didattico disponibile.

12. Con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI è stabilito il calendario delle sessioni d'esame che fissa la data, l'ora e il luogo di svolgimento dell'esame, nonché il termine di presentazione delle domande di iscrizione e l'eventuale numero massimo di iscrizioni ammissibili per ciascuna sessione d'esame.

13. L'ETPI pubblica con congruo anticipo sul proprio sito il calendario delle sessioni d'esame. Tale pubblicazione ha il valore di comunicazione personale al candidato. Eventuali variazione di data, orario e modifiche di carattere organizzativo sono pubblicate sul sito dell'ETPI o comunicate personalmente su richiesta dell'interessato.

14. Nel caso in cui il numero delle domande pervenute superi il numero dei posti disponibili, l'ETPI pubblica sul proprio sito l'elenco dei candidati ammessi a ciascuna sessione d'esame, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle domande pervenute.

Art.5 Criteri minimi per l'organizzazione dei corsi preparatori all'esame

1. I corsi preparatori al superamento dell'esame di cui all'articolo 4, realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 17, comma 2 della legge, sono organizzati nel rispetto dei seguenti criteri minimi:

a) è obbligatoria la trattazione delle materie d'esame elencate all'art. 4, comma 5; gli organizzatori hanno facoltà di sviluppare ulteriori argomenti ritenuti utili alla formazione dell'aspirante pescatore;

b) la durata minima del corso è fissata in dodici ore per la trattazione delle materie di cui alla lett. a), alle quali possono sommarsi esercitazioni di carattere pratico e altri contenuti facoltativi;

c) il corso può essere articolato in più giornate ed è organizzato in modo che ogni argomento sia trattato per il seguente numero di ore:
1) ecologia degli ecosistemi acquatici: un'ora
2) biologia, ecologia e il riconoscimento delle principali specie ittiche: tre ore;
3) elementi di gestione ittica: due ore;
4) disciplina della pesca sportiva: quattro ore;
5) tecniche, attrezzi, esche e norme di comportamento: due ore.

2. Le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che intendono organizzare i corsi preparatori, inviano all'ETPI, anche per via telematica, la seguente documentazione:
a) programma del corso specificando data, orario e luogo e modalità di svolgimento;
b) nominativi dei docenti incaricati, suddivisi per materie di riferimento;
c) descrizione della logistica con particolare riferimento alle dotazioni tecnologiche e ai locali utilizzati per lo svolgimento del corso;
d) nominativo del responsabile del corso;
e) eventuale numero minimo e massimo di partecipanti ammessi;
f) modello del registro presenze.

3. L'elenco dei corsi organizzati nel rispetto del comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI.

4. L'ETPI vigila sulla corretta attuazione dei corsi organizzati dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2, della legge; a tal fine gli organizzatori consentono in ogni momento l'ingresso presso la sede del corso agli incaricati dell'ETPI per la vigilanza.

Art.6 Criteri minimi per il riconoscimento dell'avvenuta frequenza dei corsi preparatori all'esame

1. Ciascun interessato presenta direttamente all'organizzatore del corso la domanda di partecipazione, redatta su apposito modello.

2. Per ottenere l'attribuzione dei sei punti di cui all'art. 4 comma 7, il corsista è tenuto obbligatoriamente a partecipare ad almeno il settantacinque per cento delle ore previste dal programma del corso, comprovando la presenza con l'apposizione del proprio nominativo sul registro presenze all'inizio e alla fine delle singole lezioni. Il registro riporta anche il nominativo dei docenti incaricati ed è vidimato dal responsabile del corso e conservato per almeno ventiquattro mesi, per eventuali verifiche da parte dell'ETPI.

3. Gli organizzatori del corso rilasciano ai corsisti che hanno partecipato ad almeno il settantacinque per cento delle ore previste dal programma del corso, un attestato di frequenza che riporta, oltre alle generalità del corsista, la data, il luogo di svolgimento del corso, le ore di frequenza, il nome e la firma del responsabile del corso.

4. Gli organizzatori del corso inviano all'ETPI l'elenco dei corsisti ai quali hanno rilasciato il suddetto attestato di frequenza.

Art. 7 Modalità per il rilascio della licenza di pesca sportiva

1. L'ETPI rilascia la licenza tramite i propri Uffici licenze e per la sua capillare consegna sul territorio può avvalersi di recapiti aperti presso altri soggetti pubblici e privati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

2. L'ETPI rilascia la licenza in formato digitale in seguito alla verifica dell'avvenuto superamento del previsto esame e del pagamento dei costi di rilascio e la invia a mezzo di posta elettronica al recapito indicato dal richiedente per riceverla in consegna.

3. Su richiesta dell'interessato, la licenza può essere stampata su idoneo supporto dall'ETPI.

4. I costi di rilascio e di stampa della licenza sono determinati con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI e sono a carico del richiedente.

Art. 8 Documento per le registrazioni e relative modalità di compilazione

1. Il documento per le registrazioni delle informazioni inerenti all'attività di pesca sportiva, di cui all'articolo 27, comma 8, della legge, consiste in un documento redatto in duplice versione, secondo il fac simile di cui all'Allegato B al presente regolamento:

a) la versione annuale, che è rilasciata quando il pescatore titolare di licenza di pesca sportiva ha pagato il canone annuale, che consente di effettuare la pesca sportiva nell'intero anno cui si riferisce il pagamento;

b) la versione infra-annuale, che è rilasciata quando il pescatore ha pagato il canone infra – annuale, che consente di effettuare la pesca sportiva per un periodo di tempo limitato.

2. Tale documento consente all'ETPI di acquisire informazioni per finalità di controllo dell'attività di pesca sportiva ed anche per finalità statistiche e di monitoraggio della fauna ittica attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati sulle catture. L'ETPI può realizzare tale documento anche ricorrendo a soluzioni informatiche per l'acquisizione e la trasmissione dei dati registrati.

3. Le informazioni sono annotate sul documento per le registrazioni in modo indelebile e si differenziano in base al soggetto che vi è tenuto, come di seguito indicato:

a) l'ETPI, o il recapito che rilascia il documento, annotano:

1) cognome e nome del titolare del documento;

2) codice alfanumerico univoco, che contrassegna la licenza di pesca del titolare, oppure data e luogo di nascita del titolare del documento, se rilasciato nella versione infra- annuale a pescatore privo di licenza di pesca;

3) data di rilascio del documento;

4) periodo di validità del documento: si annota l'anno cui si riferisce il pagamento se il pescatore ha pagato il canone annuale; si annotano le singole giornate di cui all'articolo 27, comma 2, della legge se il pescatore ha pagato il canone infra – annuale;

5) regime o regimi di pesca consentiti, in relazione alla tipologia di canone pagato;

6) codice identificativo del documento;

7) identificativo del soggetto che provvede al rilascio.

b) il pescatore, nel rispetto del comma 4, annota:

1) data di ciascuna giornata di pesca e zona in cui viene esercitata l'attività;

2) regime di pesca;

3) specie e quantità del pesce catturato e trattenuto e fascia oraria della cattura;

4) segnalazione facoltativa di cattura o osservazione accidentali di specie esotiche invasive, indicate nel calendario di pesca sportiva di cui all'articolo 26 della legge;

c) gli organi preposti alla vigilanza ittica, annotano:

1) i controlli effettuati.

4. Il pescatore esegue le annotazioni di cui al comma 3, lett. b), numeri 1 e 2 prima di iniziare ad esercitare l'attività in ciascun sito di pesca e provvede immediatamente alle annotazioni di cui al comma 3, lett. b), numero 3. La fascia oraria della cattura può essere indicata annotando una "M" nel caso di cattura effettuata tra le ore 0:00 e le ore 12:00; una "P" nel caso di cattura effettuata tra le ore 12:00 e le ore 20:00; una "S" nel caso di cattura effettuata tra le ore 20:00 e le ore 24:00.

Art. 9 Modalità per il rilascio e per la restituzione all'ETPI del documento per le registrazioni

1. L'ETPI rilascia il documento per le registrazioni tramite i propri Uffici licenze ed i recapiti aperti presso altri soggetti pubblici e privati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

2. Il pescatore, titolare di licenza di pesca sportiva, che ha pagato il canone di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a) della legge, può richiedere il rilascio del documento per le registrazioni avente validità annuale, di seguito denominato DRA.

3. Il periodo di validità del DRA è riferita all'anno cui si riferisce il pagamento del canone annuale, indipendentemente dalla data nella quale è stato eseguito il pagamento.

4. Il DRA è rilasciato, anche per via digitale telematica, dall'ETPI oppure da un suo recapito, previa verifica che il soggetto richiedente abbia ottenuto la licenza di pesca sportiva e pagato il canone annuale all'ETPI.

5. Se per il pagamento del canone annuale non è stato utilizzato il modulo predisposto dall'ETPI, il DRA può essere rilasciato esclusivamente dagli Uffici licenze dell'ETPI o dai recapiti da esso espressamente indicati.
6. Se il soggetto richiedente è titolare di licenza di pesca sportiva rilasciata in altre Regioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge e tale licenza non risulta contrassegnata dal codice alfanumerico univoco di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente regolamento, l'ETPI rilascia d'ufficio al pescatore una nuova licenza di pesca sportiva.
7. Il pescatore, anche non titolare di licenza di pesca sportiva, che ha pagato il canone di cui all'articolo 27, comma 1, lett. b) della legge, ottiene esclusivamente tramite procedura telematica il rilascio del documento per le registrazioni avente validità infra-annuale, di seguito denominato DRI, sul quale sono automaticamente registrate le singole giornate di pesca di cui all'articolo 27, comma 2, della legge.
8. Nell'ambito della procedura telematica di cui al comma 7, il pescatore comprova la propria identità fornendo gli estremi di un proprio valido documento di identità e, se titolare di licenza di pesca sportiva, ne fornisce gli estremi.
9. Il pescatore sportivo restituisce il DRA all'ETPI, o ad un suo recapito, al momento del rilascio del DRA relativo alla seguente stagione di pesca sportiva e comunque entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello del rilascio.
10. Il pescatore sportivo può trasmettere all'ETPI le informazioni annotate sul DRA o sul DRI tramite procedura digitale telematica.

Art. 10 Modalità di sostituzione dei documenti previsti per l'esercizio della pesca sportiva

1. In caso di smarrimento, furto o distruzione dei documenti previsti per l'esercizio della pesca sportiva, il titolare presenta all'ETPI la relativa dichiarazione, redatta secondo la normativa vigente.
2. I duplicati della licenza di pesca sportiva e del documento per le registrazioni delle informazioni inerenti l'attività di pesca sportiva sono rilasciati dagli Uffici licenze dell'ETPI o dai recapiti da esso espressamente indicati, previo pagamento dei costi di rilascio e di spedizione, determinati con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.

Art. 11 Numero massimo delle giornate di pesca

1. Il pescatore sportivo che ha pagato il canone annuale di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a) della legge, può effettuare un numero massimo di sedici giornate di pesca ogni mese. Sono fruibili tutti i giorni della settimana.
2. Le giornate di pesca non fruite non sono recuperabili.

Art. 12 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espressamente rinvio alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. I fac simili dei documenti previsti per l'esercizio della pesca sportiva, di cui agli allegati A e B, nel rispetto dei contenuti minimi individuati dagli articoli 2, comma 1 e 8, comma 1, possono essere modificati con decreto del Direttore generale dell'ETPI nel caso di sopravvenute esigenze tecniche o di adeguamento normativo.
2. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2022.

Allegato A – Fac simile Licenza di pesca sportiva (riferito all'articolo 2)

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

cognome:
nome:
cod. titolare:
data nascita:
luogo nascita:
data rilascio:
cod. licenza:

LICENZA DI PESCA SPORTIVA
NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

La presente licenza di pesca sportiva ha durata e validità illimitata.

Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso del documento di riconoscimento, della licenza di pesca sportiva, della ricevuta del pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente compilato (art. 27 comma 9 legge regionale 42/2017)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Intendenza di Finanza n.19857 del 06.12.1973

Allegato B- Fac simile Documento per le registrazioni Versione annuale (riferito all'articolo 8, comma 1, lettera a)

Indicazioni per la compilazione

Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca sportiva, della ricevuta del versamento del canone nonché del documento per le registrazioni debitamente compilato (ai sensi dell'art. 27, comma 9 della LR 42/2017).

Il pescatore annota sul documento per le registrazioni la data, la zona ed il regime di pesca prima di iniziare ad esercitare l'attività in ciascun sito di pesca e annota immediatamente i dati sul pesce catturato e trattenuto nonché la fascia oraria della cattura. Questa può essere indicata annotando una "**M**" nel caso di cattura effettuata tra le ore **0:00** e le ore **12:00**, una "**P**" nel caso di cattura effettuata tra le ore **12:00** e le ore **20:00**, una "**S**" nel caso di cattura effettuata tra le ore **20:00** e le ore **24:00** (ai sensi dell'art. 8, comma 4 del presente regolamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

DOCUMENTO PER LE REGISTRAZIONI
ANNUALE

CODICE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

....

ANNO ....

Codice licenza ....

del ....

Nome ....

Cognome ....

Rilasciato da ....

in data ....

Firma ....

MESE / ANNO

	Giorno		Regime di pesca	Esemplari trattenuti						
	Usare 2 cifre		XX YY ZZ WW e zona di pesca	Specie						
	Annotare a inizio giornata			1	2	3	...	...	...	...
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

Appena trattenuto un esemplare: tra le ore 00.00 e le 12.00 annotare una **M**; tra le 12.00 e le 20.00 una **P**; tra le 20.00 e le 24.00 una **S**.

Esemplari trattenuti													
Specie							Specie						
1	2	3	...	...	...	...	1	2	3	...	...	...	...

SPAZIO RISERVATO PER LA SEGNATURA DELLE SPECIE DI CUI È CONSENTITO IL TRATTENIMENTO DI UN SOLO ESEMPLARE ALL'ANNO

secondo le disposizoni riportate nel Calendario di pesca sportiva di cui all'art. 26 LR 42/2017

SPECIE	Cattura (M-P-S)	Giorno	Regime e zona di pesca
misura minima XX cm			

SPECIE	Cattura (M-P-S)	Giorno	Regime e zona di pesca
misura minima XX cm			

SPECIE	Cattura (M-P-S)	Giorno	Regime e zona di pesca
misura minima XX cm			

Appena trattenuto un esemplare: tra le ore 00.00 e le 12.00 annotare una **M**; tra le 12.00 e le 20.00 annotare una **P**; tra le 20.00 e le 24.00 annotare una **S**.

SPAZIO RISERVATO AI CONTROLLI

	Data	Località e Comune	Corso o specchio acqua	Ente/Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
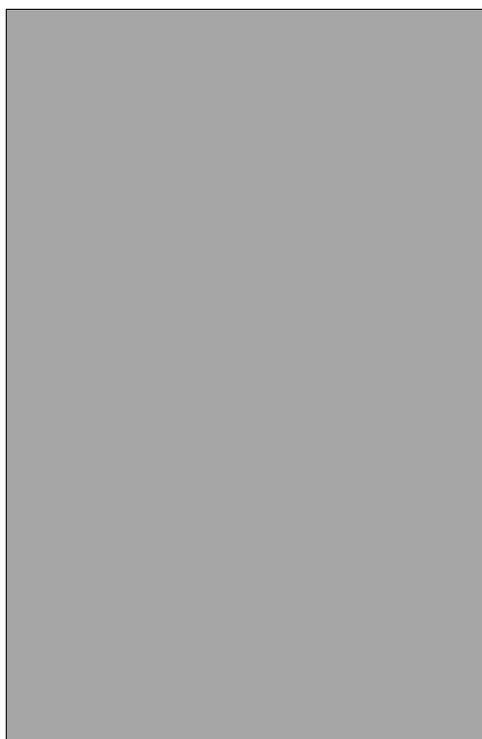
Allegato B- Fac simile Documento per le registrazioni Versione infra-annuale (riferito articolo 8, comma 1, lettera b)

ETPI

DOCUMENTO PER LE REGISTRAZIONI
PER LA PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE

nel caso di pagamento del CANONE INFRA-ANNUALE

CODICE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

titolare (Nome e Cognome)

codice licenza

luogo e data nascita del titolare

giornata di validità

regimi di pesca consentiti

rilasciato da

rilasciato il

	Giorno		**Regimi di Pesca**	**Esemplari trattenuti**																		
	Usare 2 cifre		**XX** **YY** **ZZ** **WW** e zona di pesca	Specie 1							Specie 2						Specie 3					
Annotare ad inizio giornata				1	2	3	…	…	…	…	1	2	3	…	…	…	1	2	3	…	…	…
1																						

Spazio per la segnatura delle specie di cui è consentito il trattenimento di un solo esemplare all'anno secondo le disposizoni riportate nel Calendario di pesca sportiva di cui all'art. 26 della LR 42/2017

Specie	**Cattura** (M-P-S)	**Giorno**	**Regime e zona di pesca**
misura minima xx cm			

Specie	**Cattura** (M-P-S)	**Giorno**	**Regime e zona di pesca**
misura minima xx cm			

Appena trattenuto un esemplare (ai sensi dell'art. 8, comma 4 del presente regolamento):

tra le ore 00.00 e le ore 12.00 annotare una **M**

tra le ore 12.00 e le ore 20.00 annotare una **P**

tra le ore 20.00 e le ore 24.00 annotare una **S**

CONTROLLO VIGILANZA

	Data	**Località e Comune**	**Ente/Firma**
1			
2			

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_10_1_DPR_22_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2021, n. 022/Pres.
Commissione tecnica regionale per il 7° censimento generale dell'agricoltura. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, il quale ha disposto l'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri del Censimento Generale dell'agricoltura e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del Regolamento (UE) 2018/1091 sopra citato, per quanto riguarda l'elenco delle variabili e la loro descrizione;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO che Il 7° Censimento generale dell'agricoltura, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è stato incluso nel Programma statistico nazionale (codice IST-02792) per il triennio di programmazione 2020-2022;
VISTO l'articolo 1, commi 227-237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (da effettuarsi nell'anno 2020) e il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021;
VISTO il Piano Generale di Censimento adottato dal Consiglio dell'Istat l'11 giugno 2020 previa acquisizione delle intese e dei pareri di cui all'articolo 1, comma 232, lett. a), della citata legge n. 205/2017, sullo schema di PGC approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2020, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 3 luglio 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1530 del 16 ottobre 2020 con cui è stato approvato il Piano Regionale di Censimento per l'organizzazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura ed è stato individuato nel Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro della Direzione generale, la struttura che svolgerà la funzione di Ufficio Regionale di Censimento;
PRESO ATTO che il Piano Regionale di Censimento, come approvato con la citata deliberazione giuntale n. 1530/2020, prevede la costituzione della Commissione Tecnica Regionale con finalità di:
- garantire la consultazione tecnica e promuovere l'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie;
- valutare e suggerire azioni ritenute idonee per superare situazioni critiche che si dovessero verificare durante le operazioni di rilevazione;
- controllare e valutare in corso d'opera i risultati provvisori e definitivi della rilevazione;

PRESO ATTO che, ai sensi del medesimo Piano Regionale di Censimento, la suddetta Commissione Tecnica Regionale è composta da:
- il Direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di Presidente;
- il Responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento, che è individuato nel direttore del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro della Direzione Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante dell'ISTAT appartenente all'Ufficio Territoriale di Trieste;
- un responsabile ISTAT territoriale (RIT) appartenente all'Ufficio Territoriale di Trieste;
- un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- un rappresentante dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- un funzionario dell'Ufficio di statistica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATO inoltre che il medesimo Piano Regionale di Censimento prevede:
- che la Commissione possa invitare alle riunioni funzionari degli Uffici Territoriali di Governo, i responsabili dei singoli organi censuari competenti per territorio o i singoli responsabili Istat territoriali o altri

responsabili territoriali ed esperti del settore agricolo;
- che per svolgere i propri compiti la Commissione si riunisca, anche in modalità telematica, durante la fase della rilevazione, almeno due volte e ogniqualvolta un suo membro ne faccia richiesta;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di costituzione della Commissione Tecnica Regionale ai fini del 7° Censimento generale dell'agricoltura n. 186 del 12 febbraio 2021, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente della Regione fino al 30 settembre 2021, con la seguente composizione:
- dott. Maurizio Urizio, Direttore pro tempore dell'Ersa, con funzione di Presidente della Commissione;
- dott. Gianluca Dominutti, direttore pro tempore del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro della Direzione Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento;
- dott. Roberto Costa, quale responsabile ISTAT territoriale (RIT) appartenente all'Ufficio Territoriale di Trieste;
- dott.ssa Susanna Baldo, quale rappresentante dell'ISTAT appartenente all'Ufficio Territoriale di Trieste;
- dott. Maurizio Esposito, quale rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- dott. Daniele Damele, quale rappresentante dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- dott. Alessio Carlino, quale rappresentante della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- dott.ssa Ilaria Silvestri, quale funzionaria dell'Ufficio di statistica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO che ai sensi della suddetta delibera le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari in servizio presso il Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro della Direzione Generale.
VISTE le dichiarazioni rese dai componenti esterni della Commissione, dott.ssa Susanna Baldo, dott. Roberto Costa e dott. Maurizio Esposito, di voler rinunciare alla corresponsione di gettoni di presenza e dei rimborsi spese da parte della Regione;
PRESO ATTO quindi che la costituzione della Commissione Tecnica Regionale non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale e pertanto è consentita una durata superiore ai sei mesi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 23/1997;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicate è costituita la Commissione Tecnica Regionale per il 7° Censimento generale dell'agricoltura presso il Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro della Direzione Generale, con la seguente composizione:
Presidente
dott. Maurizio Urizio, Direttore pro tempre dell'Ersa, con funzione di Presidente della Commissione;
Componenti
dott. Gianluca Dominutti, direttore pro tempore del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro della Direzione Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento;
dott. Roberto Costa, quale responsabile ISTAT territoriale (RIT) appartenente all'Ufficio Territoriale di Trieste;
dott.ssa Susanna Baldo, quale rappresentante dell'ISTAT appartenente all'Ufficio Territoriale di Trieste;
dott. Maurizio Esposito, quale rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
dott. Daniele Damele, quale rappresentante dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
dott. Alessio Carlino, quale rappresentante della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
dott.ssa Ilaria Silvestri, quale funzionaria dell'Ufficio di statistica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari in servizio presso il Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro della Direzione Generale.
3. Ai lavori della Commissione possono partecipare, a titolo gratuito, funzionari degli Uffici Territoriali di Governo, i responsabili dei singoli organi censuari competenti per territorio o i singoli responsabili Istat territoriali o altri responsabili territoriali ed esperti del settore agricolo.

4. La Commissione Tecnica Regionale è costituita a decorrere dalla data di adozione del presente decreto del Presidente della Regione fino al 30 settembre 2021.
5. La costituzione della Commissione Tecnica Regionale non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

21_10_1_DPR_23_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2021, n. 023/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione "Il Focolare per l'affido - Organizzazione di volontariato" avente sede a Campolongo Tapogliano (UD). Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0174/Pres. del 21 luglio 2011 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Il Focolare ONLUS" con sede a Gorizia e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con proprio decreto 15 aprile 2013, n. 079/Pres. in forza del quale l'ente, tra l'altro, ha trasferito la sede legale a Campolongo Tapogliano (UD);
VISTA l'istanza del 19 gennaio 2021, pervenuta in data 18 febbraio 2021, con cui la Presidente del predetto Ente, che è iscritto al n. 244 del Registro regionale delle persone giuridiche e al n. 190 del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie, deliberate dall'Assemblea dei soci del 22 ottobre 2020;
VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Laura Rigonat, notaio in San Giorgio di Nogaro, rep. n. 8416, racc. n. 5628, registrato a Udine l'11 novembre 2020 al n. 19390/1T;
RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette principalmente conformare lo statuto dell'ente alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore;
CONSTATATO che l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Il Focolare ONLUS" ha approvato le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017 in forza delle quali, tra l'altro, l'ente assume la nuova denominazione di "Il Focolare per l'affido - organizzazione di volontariato";
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la futura iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) determinerà oltre all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'associazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione dell'ente nel citato RUNTS;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie dell'Associazione "Il Focolare ONLUS", con sede a Campolongo Tapogliano (UD), deliberate dall'Assemblea dei soci del 22 ottobre 2020 in forza delle quali, tra l'altro, l'ente assume la nuova denominazione di "Il Focolare per l'affido - organizzazione di volontariato".
2. A far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche dell'ente verrà sospesa.
3. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IL FOCOLARE PER L'AFFIDO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 32 e seguenti D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'Associazione denominata:

"IL FOCOLARE PER L'AFFIDO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

o in breve "IL FOCOLARE PER L'AFFIDO - ODV".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Campolongo Tapogliano (UD), Piazzale Esercito n. 2.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, amministrative, uffici e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (elencate al successivo articolo 4), in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni e servizi.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di perseguire il bene comune e di elevare i livelli di coesione e di protezione sociale, favorendo il pieno sviluppo della persona ed in particolare dei minori e più in generale di persone in situazioni di disagio familiare.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati, della seguente attività di interesse generale:

- creazione, promozione e gestione di comunità in cui si possano sviluppare, con il coinvolgimento di persone, tecnici professionali e di famiglie, interventi sociali ed educativi a favore di minori o comunque a favore di persone in situazioni di disagio familiare;

- attuazione e gestione di servizi di assistenza ed ospitalità temporanei per minori le cui famiglie si trovino in momentanea difficoltà o ne abbiano specifica necessità;

- promozione e sostegno di attività di assistenza e di intervento sociali, volte a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza minorile, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali;

- sviluppo e diffusione di un'attenta lettura dei bisogni di famiglie, bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale, con l'intento di diffondere e promuovere risposte efficienti ed innovative;

- collaborazione con l'Autorità Giudiziaria minorile, altre Autorità e/o organi nazionali e comunitari competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di assistenza e solidarietà sociale nazionali e dell'Unione Europea;

- organizzazione, anche con la collaborazione di volontari, di attività di assistenza e di ricerca di interesse sociale;

- collaborazione e partecipazione ad enti, istituti, ed organismi sia pubblici che privati aventi finalità analoghe, con lo scopo di favorire le iniziative di detti soggetti;

- sostegno concreto dei minori che vivono in condizioni di grave disagio familiare e/o di insufficienza economica, psicologica e di affetto, allo scopo di aiutarli a raggiungere condizioni di autonomia ed autosufficienza per il soddisfacimento delle proprie primarie esigenze, anche mediante l'individuazione di attività di supporto operativo quali contratti di lavoro e rapporti di assistenza professionale;

- contribuzione all'accrescimento ed allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

L'Associazione, in via secondaria e strumentale, può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

a) elaborazione ed attivazione di progetti di coinvolgimento di privati, famiglie, enti privati e/o pubblici nei vari ambiti della vita sociale, politica ed economica, non esclusa la partecipazione attiva alla gestione della cosa pubblica;

b) intervento pubblico in ogni caso di ingiustizia sociale e negoziale a tutela dei diritti dei minori, che si possono verificare nelle situazioni concrete sulla scorta di informazioni oggettive e complete;

c) interlocuzione con le istituzioni internazionali e soprannazionali, in materia di politica di tutela dei minori e per il loro inserimento familiare, con una propria rappresentanza;

d) promozione o sostegno della solidarietà nei confronti dei minori;

e) cooperazione con organismi nazionali e soprannazionali aventi finalità analoghe;

f) istituzione di osservatori, centri di documentazione studi e raccolta dati, organizzazione di convegni, manifestazioni e corsi culturali, relativamente all'aspetto spirituale, culturale, morale, educativo, politico, sociale dei minori e della famiglia;

g) promozione della pubblicazione di riviste, libri, testi, audiovisivi, sussidi informatizzati, sia in proprio che mediante affidamento a terzi, strumentali al perseguimento degli scopi dell'Associazione;

h) istituzione di premi o concorsi sul tema;

i) promozione di qualsiasi altra iniziativa (corsi, soggiorni, viaggi scambio, etc.) utile per gli scopi dell'Associazione;

l) svolgimento, nei limiti di legge, di attività connesse per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto accessorie ed integrative delle stesse, in modo che tali attività possano contribuire a completare o rendere maggiormente fruibili le attività istituzionali;

m) collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con organismi civili di ogni ordine e grado, che a vario titolo operano nell'ambito delle attività dell'Associazione.

n) consociazione nei modi più ampi dell'accezione od adesione ad altre realtà nel settore della solidarietà sociale;

o) formazione specifica nell'ambito socio - assistenziale, socio - educativo e socio - sanitario.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS

ARTICOLO 5 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

Si applicano ai volontari le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 CTS e le altre disposizioni di Legge.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione (costituito sia dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa che dai successivi incrementi) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione non è inferiore ai minimi specificatamente previsti dall'articolo 22 comma 4 CTS.

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati, non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 33 CTS;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo)

in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi a causa di morte.

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizi, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI

L’Associazione presuppone l’esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

Possono far parte dell’Associazione i soggetti che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Sono previste le seguenti categorie di Associati:

- Associato Ordinario: sono tali le persone che si impegnano a promuovere e sostenere gli scopi dell’Associazione e gli organismi civili e religiosi che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione.

- Associato Onorario: è conferito il riconoscimento di Associato Onorario dell’Associazione a qualsiasi persona od organismo che abbia acquisito particolari benemerenze relativamente alla promozione degli scopi dell’Associazione.

Si precisa che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

ARTICOLO 8 - ADESIONE - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'Associazione può respingere la domanda se essa sia presentata da un soggetto che:

a) abbia riportato sentenza penale di condanna a pena che comporta l'interdizione dei pubblici uffici.

b) abbia riportato sentenza penale di condanna per reati contro i minori o contro la persona.

Per aderire all'Associazione è necessario presentare domanda di adesione in forma scritta, indicante:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la professione, la residenza dell'interessato;

2) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'Organo preposto all'esame e alla decisione sull'eventuale ammissione è il Consiglio Direttivo cui la domanda va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, la delibera deve essere adeguatamente motivata ed il soggetto che l'ha presentata può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

Ogni Associato può in ogni momento comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di far cessare conseguentemente la sua qualità di associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, avrà efficacia dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui è stata notificata la volontà di recedere, ad eccezione dei recessi notificati oltre il 30 (trenta) settembre, la cui efficacia decorrerà dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo.

Il recesso non estingue gli obblighi sorti in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso; in particolare l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio in cui effettuata la comunicazione di recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

La delibera di esclusione, recante la motivazione in base a cui la decisione è stata adottata, dev'essere comunicata all'Associato escluso con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 10 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Gli Associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative. Ogni Associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto di voto.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione indicati al successivo articolo 21 facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Gli Associati partecipano alle attività dell'Associazione e ne utilizzano i servizi secondo le modalità disciplinate dal Consiglio Direttivo.

È obbligo degli Associati provvedere del versamento della Quota associativa annuale, da versare entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno cui si riferisce il pagamento della quota stessa.

ARTICOLO 11 - ORGANI

L'Associazione ha struttura democratica.

Sono Organi dell'associazione:

-l'Assemblea degli Associati;

-il Consiglio Direttivo;

-il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

-il Segretario del Consiglio Direttivo;

-il Tesoriere;

-il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

-il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

-l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

-il Consulente etico, se nominato.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Essa è presieduta dal Presidente dell'associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea è convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'assemblea degli associati è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia.

La convocazione avviene mediante avviso personale spedito agli aventi diritto con lettera raccomandata A.R., telefax, e-mail, o altri mezzi elettronici, che comunque assicurino la certezza della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della riunione; la comunicazione, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive, unitamente al segretario.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati.

La delega deve essere conferita per iscritto e non può essere conferita all'associato che sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo o Revisore Legale o dipendente dell'Associazione.

Ciascun delegato non può ricevere più di una delega.

I verbali delle riunioni dell'Associazione sono redatti in apposito libro dal segretario sotto la direzione del Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo dell'Associazione del relativo verbale.

L'assemblea:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente e l'eventuale Tesoriere;

c) nomina e revoca (ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno) l'Organo di Controllo;

d) nomina e revoca (ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno) il Revisore legale;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione si ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero

degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agii intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (ove nominato).

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea, composto da non meno di tre e non più di nove membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate fra i propri Associati da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

I Consiglieri sono rieleggibili.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

È obbligo dei membri del Comitato riferire sulle attività svolte al Consiglio.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

ARTICOLO 14 – POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti poteri:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera utilizzando il metodo collegiale

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, e necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video, collegato si predisponga il foglio, delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica o dall'Organo di Controllo (ove esistente).

La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (ove esistente).

Le sedute del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16 – SEGRETARIO - TESORIERE - CONSULENTE ETICO

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Il Consulente Etico viene nominato dal Consiglio, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e svolge funzioni di consulenza sulle questioni di natura strettamente etica trattate dall'Associazione.

ARTICOLO 17 – ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali è attribuita la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo è disciplinata dall'art. 28 CTS.

I membri dell'Organo di Controllo che siano iscritti nel registro dei revisori legali saranno remunerati secondo le tariffe professionali dei Dottori Commercialisti (fatto salvo per tutti i

membri il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

ART. 18 - REVISIONE LEGALE

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La responsabilità del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

ARTICOLO 19 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio dell'Associazione è annuale, si apre il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto aio sensi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ARTICOLO 21 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

b) il Registro dei Volontari;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

ARTICOLO 22 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge ed in particolare le norme contenute nel Codice Civile, nelle relative norme di attuazione, nel CTS e nelle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_10_1_DDC_ATT PROD_684_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale attività produttive e turismo 1 marzo 2021, n. 684

LR 16 gennaio 2002, n. 2 e s.m.i - articoli 131 e seguenti - DPReg. n. 0241/Pres./2002 - Attività professionale di Maestro di Sci - Bando per la partecipazione alle prove attitudinali-pratiche di ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Maestro di Sci - discipline dello snowboard (annualità 2021) approvato con decreto n. 429/PROTUR dd. 02/02/2021 - Modifiche art. 5 (Materie e calendario delle prove attitudinali-pratiche) e proroga del termine di presentazione delle domande.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO l'articolo 21 del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che l'incarico di Direttore del Servizio Turismo, a decorrere dal 01 ottobre 2019, risulta vacante e che, pertanto, sulla base di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento interno di organizzazione, con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 2666 del 04/10/2019 a tale incarico è stato preposto il dott. Antonio Bravo, Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive;

VISTI gli articoli 131 e seguenti della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la disciplina dell'attività professionale di Maestro di Sci;

VISTO in particolare l'articolo 136, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui viene stabilito che l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami finali;

VISTO il "Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002" approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. ed in particolare gli articoli 20 e seguenti del regolamento medesimo disciplinanti gli aspetti organizzativi di rilevanza pubblica dell'attività professionale di Maestro di Sci;

VISTO il "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002 e sue integrazioni e modificazioni)" approvato con Decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2020, n. 185/Pres;

RICHIAMATO l'articolo 21 del citato regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. il quale stabilisce che l'ammissione ai corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci è subordinata al superamento di una prova attitudinale-pratica da sostenersi dinnanzi alle Commissione esaminatrice di cui all'articolo 23 del regolamento medesimo;

VISTA la comunicazione prot. n. 56611/PROTUR di data 29/10/2020 con la quale il Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso 7 Direzione centrale attività produttive, Servizio turismo, la richiesta di predisposizione ed approvazione del "bando di indizione" delle prove attitudinali-pratiche di ammissione ai corsi teorico-pratici di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Maestro Sci - discipline dello snowboard (annualità 2021);

VISTO il Bando per la partecipazione alle prove attitudinali-pratiche di ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Maestro di Sci - discipline dello snowboard (annualità 2021) approvato con decreto n. 429/PROTUR dd. 02/02/2021;

VISTA la nota mail del dott. Alessandro Pandolfo, responsabile dei corsi per il Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, assunta al protocollo al n. 4132/PRTOTUR dd. 25/02/2021, con la quale viene richiesta la modifica dell'art. 5 del sopra citato Bando approvato con decreto n. 429/PROTUR dd. 02/02/2021 al fine di uniformare le materie per la prova tecnica attitudinale - pratica alle linee guida della Fisi - Coscuma;
RITENUTO, pertanto, di approvare la modifica dell'art. 5 come da allegato 1 al presente decreto;
RITENUTO, inoltre, in considerazione della modifica sopra specificata, di prorogare, dal 28 febbraio 2021 al 8 marzo 2021, il termine per la presentazione della domanda prevista dagli articoli 2, comma 1 e art. 10 commi 3 e 6 del Bando approvato con decreto n. 429/PROTUR dd. 02/02/2021;
CONSIDERATO, conseguentemente, di modificare l'art. 4, comma 1 del Bando approvato con decreto n. 429/PROTUR dd. 02/02/2021 aggiungendo dopo le parole <<19 marzo 2021>> le parole <<con eventuale giornata di recupero in data 20 marzo 2021>>;
RITENUTO di pubblicare il presente decreto su nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito ufficiale internet della Regione stessa e che il bando con evidenza delle modifiche sarà pubblicato sul sito del Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia (https://www.maestriscifvg.it/collegio/formazione/)
ATTESO che sono fatte salve le domande presentate dai candidati antecedentemente la data del presente decreto;

DECRETA

1. per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di approvare, ai sensi degli articoli 131 e seguenti della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti modifiche al Bando per la partecipazione alle prove attitudinali-pratiche di ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Maestro di Sci - discipline dello snowboard (annualità 2021) approvato con decreto n. 429/PROTUR dd. 02/02/2021:
a) sostituzione dell'art. 5 nel testo riportato nell'allegato 1 al presente decreto;
b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole <<19 marzo 2021>> sono aggiunte le parole <<con eventuale giornata di recupero in data 20 marzo 2021>>;
c) all'art. 2, comma 1 e all'art. 10 commi 3 e 6, le parole <<28 febbraio 2021>> sono sostituite dalle parole <<8 marzo 2021>>;
2. sono fatte salve le domande presentate dai candidati, sul bando in oggetto, antecedentemente la data del presente decreto;
3. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito ufficiale internet della Regione stessa e che il bando con evidenza delle modifiche sarà pubblicato sul sito del Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 1 marzo 2021

BRAVO

Allegato 1 – Modifica dell'art. 5 del Bando approvato con decreto n. 429/PROTUR dd. 02/02/2021.

Art. 5 Materie e Calendario delle prove attitudinali-pratiche
1. Le materie delle prove attitudinali-pratiche di cui all'articolo 1 del presente bando sono state stilate dal Collegio dei Maestri di Sci e si compongono delle seguenti fasi così articolate in prove d'esame:

Prima fase
a) Slalom gigante a cronometro - attrezzatura soft o hard a piacere. Caratteristiche di pista e tracciato sono indicate nel punto 5 del presente articolo e fanno riferimento al punto 3.1.1. del Bando Unico Federale per lo snowboard.
b) Salto con grab obbligatorio. Le caratteristiche di struttura e svolgimento sono indicate nel punto 5 del presente articolo e fanno riferimento al punto 3.1.3. del Bando Unico Federale per lo snowboard.

Seconda fase
Prove tecniche libere con la Commissione d'esame (senza valutazione) a discrezione della Commissione. Durata ed eventuale soppressione di questa fase potrà essere definita dalla Commissione d'esame.

Terza fase
Partecipano alla terza fase esclusivamente i candidati che hanno superato la prima fase.
a) PROVE AREA RIDING con attrezzatura SOFT:
- Curve concatenate condotte ad arco variabile con piede destro in andatura
- Curve concatenate condotte ad arco variabile con piede sinistro in andatura
b) PROVE AREA FREESTYLE con attrezzatura SOFT:
-Salto con rotazione
-Prova box con manovra boardslide
-Prova Jibbing
Per la prova di salto e box ogni candidato effettuerà due prove ed ai fini del calcolo della media, verrà presa in considerazione la migliore delle due prove effettuate.
2. La successione e/o alternanza delle materie delle prove attitudinali-pratiche di cui al precedente comma 1 sarà stabilita in funzione delle condizioni meteorologiche dalla Commissione esaminatrice per Maestri di Sci - discipline dello snowboard di cui all'articolo 23 del regolamento di attuazione, di seguito denominata Commissione esaminatrice, e sarà resa nota a mezzo di "comunicato" che verrà pubblicato sul sito del Collegio Regionale Maestri di Sci – www.maestriscifvg.it o, a voce, direttamente sul campo.
3. La successione e/o alternanza delle materie delle prove attitudinali-pratiche può, in ogni momento, essere sottoposta ad ulteriore variazione in funzione delle decisioni della Commissione esaminatrice o per cause di forza maggiore.
4. Le prove attitudinali-pratiche di cui al comma 1 si svolgeranno in fasi separate tra candidati di sesso maschile e candidati di sesso femminile, ferma restando la possibilità per Commissione esaminatrice di stabilire un diverso criterio e ordine di partenza in considerazione di giustificati motivi.
5. Il calendario delle prove attitudinali-pratiche sarà così articolato:

Primo giorno – 18 marzo 2021:
Prima fase:
1^ prova
- slalom gigante a cronometro - attrezzatura soft o hard a piacere.
È ammesso alla seconda prova della prima fase il candidato che effettui regolarmente l'intero percorso (senza salto di porte) stabilendo un tempo non superiore al tempo di riferimento. **Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova addizionato del 15% per i candidati di sesso maschile e del 21% per le candidate di sesso femminile**.
In caso di esito negativo della prova dovuto a caduta, taglio porta, ritiro in corso di prova o superamento del tempo di riferimento, il candidato potrà ripetere per non più di una seconda volta la prova nella stessa sessione di svolgimento.

Ogni candidato avrà la facoltà di scegliere liberamente il tipo di attrezzatura (soft oppure hard) con la quale svolgere la prova ed il suo tempo verrà calcolato, sulla scorta di quanto sopra indicato, prendendo a riferimento il miglior tempo degli apripista che avranno svolto la prova con la stessa attrezzatura.
2^ prova
-Salto con Grab obbligatorio (estratto dalla Commissione tra i 6 grab principali: Indy, Mute, Stalefisch, Sad, Tailgrab, Nosegrab). Attrezzatura Soft. Ogni candidato effettuerà due prove ed ai fini del calcolo della media, verrà presa in considerazione la migliore delle due prove effettuate.

Secondo giorno - 19 marzo 2021 (o a seguire in base ai partecipanti e a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice)
Seconda fase:
Prove tecniche libere con la Commissione d'esame (senza valutazione).
Sono ammessi alla seconda e alla terza fase coloro che hanno superato entrambe le prove della prima fase.
Terza fase: prove area riding (concatenate destro e sinistro) e prove freestyle (salto con rotazione, box boardslide e prova jibbing) così come indicato al comma 1 del presente articolo.

Terzo giorno – 20 marzo 2021
Giornata di riserva in caso di maltempo o nel caso in cui altre cause non permettano di completare le prove nelle due giornate previste.
6. In base a condizioni niveo-meteorologiche o al numero di candidati le fasi/prove potranno essere o cambiate/modificate/soppresse o compresse in tempi più ridotti. Le prove e il calendario di cui al presente articolo non ammettono né appello né possibilità di recupero.

21_10_1_DDS_DEM_454_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio 18 febbraio 2021, n. 454

Art. 4 e 4 bis LR 17/2009 e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Sesto al Reghena - Fg 27, mapp 325, 326, 327, 328 del catasto terreni per 1.471 mq.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni catastalmente identificati in Comune di Sesto al Reghena, Foglio 27, mappali 325, 326, 327 e 328, sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 421 dd. 07/11/2019 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. concernente “criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009”;
PRESO ATTO che in data 23/04/2020 è stata avanzata istanza per l’acquisizione dei beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione degli stessi catastalmente identificati in Comune di Sesto al Reghena, Foglio 27, mappali 325, 326, 327 e 328, per 1471 mq;
VISTA la nota prot. 39318 del 21/08/2020 della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo - con la quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell’area demaniale in questione;
VISTO che il Comune, interpellato ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 con nota prot. 15230 del 14/09/2020 non ha manifestato interesse all’acquisizione del bene nei termini previsti dal regolamento di cui al DPReg. n. 0108 del 18/05/2012 e s.m.i.;
DATO ATTO che il soggetto istante, appreso il valore provvisorio del bene, con nota dd. 09/12/20 ha manifestato l’interesse alla prosecuzione della procedura di sdemanializzazione finalizzata all’acquisto dei beni del demanio idrico regionale catastalmente identificati in Comune di Sesto al Reghena, Foglio 27, mappali 325, 326, 327 e 328, per 1471 mq;
VISTA la DGR n. 28 del 15/01/2021 con la quale è autorizzato il trasferimento previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica dei beni identificati in Comune di Sesto al Reghena, al foglio 27, mappali 325, 326, 327, 328 per 1.471 mq;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la “Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale”;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale;

DECRETA

1. Sono sdemanializzati - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Sesto al Reghena, Foglio 27, mappali 325, 326, 327 e 328, del catasto terreni;
2. I predetti beni saranno intestati a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 18 febbraio 2021

PASQUALE

21_10_1_DDS_ENER_914_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 3 febbraio 2021, n. 914/AMB - Fascicolo ALP-EN/ELR 1724.1. (Estratto)

LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la variante aerea dell'elettrodotto 132 kV "Strassoldo-Redipuglia FS". Integrazione del decreto 3746/AMB del 16/10/2018. Comuni di San Pier d'Isonzo e Villesse. Titolare: Terna Spa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

[omissis]

DECRETA

Art. 1

Il Decreto n. 3746/AMB del 16 ottobre 2018, che autorizza la società Terna S.p.A. con sede legale a Roma in viale Egidio Galbani, 70, C.F./P.IVA 05779661007 alla costruzione e all'esercizio della variante aerea dell'elettrodotto a 132 kV "Strassoldo - Redipuglia FS", è integrato con l'inserimento dell'articolo 4-bis:
"Art. 4-bis. Ai sensi dell'art. 14, comma 9 della L.R. 19/2012, la presente autorizzazione costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico comunale vigente, conformemente agli elaborati denominati 33 20180925_STRASSOLDO_PRGC_VILLESSE.pdf e 34 DECR17005BGL10011_01-PRG VILLESSE-SAN PIER DISONZO.pdf che rappresentano documenti di variante urbanistica e costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto autorizzato".

(omissis)

Trieste, 3 febbraio 2021

CACCIAGUERRA

21_10_1_DDS_FORM_1187_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 23 febbraio 2021, n. 1187

LR n. 27/2017. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Presa d'atto costituzione dell'ATI Effe.Pi 2024 e di acquisizione delle attività pregresse.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 8336/

LAVFORU del 6 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 di data 18 ottobre 2017, con il quale è stato approvato l'"Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)", di seguito Avviso 2017;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 11769/LAVFORU del 7 dicembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 di data 20 dicembre 2017, con il quale è stata individuata l'Associazione temporanea di impresa Effe.Pi 2020, quale soggetto responsabile della gestione delle attività da avviare negli a.f. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, di seguito ATI Effe.Pi 2020;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio formazione n. 20048/LAVFORU dell'11 settembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 di data 23 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'"Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)", di seguito Avviso 2020;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio formazione n. 22751/LAVFORU del 16 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 di data 25 novembre 2020, con il quale è stata individuata l'Associazione temporanea di impresa Effe.Pi 2024, quale soggetto responsabile della gestione delle attività da avviare negli a.f. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di seguito ATI Effe.Pi 2024;
PRESO ATTO che, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 22751/LAVFORU/2020 di affidamento dell'incarico, l'ATI Effe.Pi 2024 si è formalmente costituita con atto del Notaio dott. Gaspare Gerardi in Pordenone, Repertorio n. 73722/35535 del 21 gennaio 2021;
EVIDENZIATO che l'articolo 3 dell'Avviso 2017 stabilisce che la durata dell'incarico corrisponde all'arco temporale necessario per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi di IeFP da avviare negli anni 2018/19, 2019/20, 2020/21, con l'obbligo di concludere negli anni successivi i percorsi pluriennali approvati in costanza di incarico;
EVIDENZIATO che all'articolo 10 dell'atto costitutivo, di cui ai precedenti capoversi, i sottoscrittori convengono di estendere all'ATI Effe.Pi 2024 il mandato al compimento delle residue attività in corso avviate negli anni formativi 2019/2020 e 2020/2021 finora oggetto del mandato dell'ATI Effe.Pi 2020;
VISTA la nota prot. n. 216/DirezioneGenerale del 15 febbraio 2021, trasmessa sia dall'ATI Effe.Pi 2020 (registrata al nostro protocollo n. 23004 del 16.02.2021) sia dall'ATI Effe.Pi 2024 (registrata al nostro protocollo n. 23629 del 16.02.2021), con la quale l'ATI Effe.Pi 2020 concorda di cessare il proprio incarico al 31 agosto 2021 e l'ATI Effe.Pi 2024 concorda di prendere in carico le attività già avviate dall'ATI Effe.Pi 2020 a partire dal 1 settembre 2021;
PRESO ATTO altresì che, entro il termine di 30 giorni dalla formalizzazione della costituzione dell'Associazione Temporanea, l'ATI Effe.Pi 2024 ha inviato copia del Regolamento interno relativo alle modalità di gestione dei rapporti reciproci tra i partner;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Si prende atto che l'ATI Effe.Pi 2024 si è formalmente costituita con atto del Notaio dott. Gaspare Gerardi in Pordenone, Repertorio n. 73722/35535 del 21 gennaio 2021 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuto il 25 novembre 2020, del decreto di affidamento dell'incarico n. 22751/LAVFORU del 16 novembre 2020.
2. Si prende altresì atto dell'Accordo siglato dall'ATI Effe.Pi 2020 e dall'ATI Effe.Pi 2024, di cui alle note prot. n. 216/DirezioneGenerale del 15 febbraio 2021, registrate al nostro protocollo n. 23004 e n. 23629 del 16 febbraio 2021, e in particolare:
- dell'impegno da parte dell'ATI Effe.Pi 2020 di cessare il proprio incarico al 31 agosto 2021;
- dell'impegno da parte dell'ATI Effe.Pi 2024 di prendere in carico le attività già avviate dall'ATI Effe.Pi 2020 a partire dal 1 settembre 2021.

3. Si prende atto infine che, entro il termine di 30 giorni dalla formalizzazione della costituzione dell'Associazione Temporanea, l'ATI Effe.Pi 2024 ha inviato copia del Regolamento interno relativo alle modalità di gestione dei rapporti reciproci tra i partner.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 febbraio 2021

DE BASTIANI

21_10_1_DDS_FORM_1188_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 23 febbraio 2021, n. 1188

Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, approvato con decreto n. 17480/LAVFORU del 29/06/2020. Approvazione e prenotazione fondi operazioni presentate nello sportello del mese di gennaio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con D.P.Reg. 0186/Pres. del 24 ottobre 2019;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2017, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito "Regolamento della Formazione";
PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziate operazioni selezionate in base ad Avvisi pubblici;
VISTO il decreto n. 17480/LAVFORU del 29 giugno 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 8 luglio 2020 "Legge regionale 21 luglio, n. 27. Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali" e successive modificazioni e integrazioni, di seguito "Avviso";
PRECISATO che, per la realizzazione delle attività formative in argomento, la dotazione finanziaria, alimentata con risorse stanziate nel Bilancio regionale, è quantificata annualmente con decreto;
PRESO ATTO che con decreto n. 546/LAVFORU del 27 gennaio 2021 è stata individuata una dotazione finanziaria di Euro 750.000,00 per l'anno 2021 e di Euro 750.000,00 per l'anno 2022, disponibile sui capitoli 5317 e 5241 del Bilancio regionale per l'esercizio 2021 e per l'esercizio 2022;
RICORDATO che i relativi oneri finanziari fanno parzialmente carico all'utenza, così come previsto dall'art. 12 comma 8 del Regolamento Formazione e dall'art. 12 comma 2 dell'Avviso;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate mensilmente, entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese, con modalità a sportello esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica lavoro@certregione.fvg.it ;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono selezionate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 06.12.2018;
VISTE le operazioni presentate nello sportello del mese di gennaio 2021;
PRECISATO che tutte le 4 operazioni presentate hanno superato la fase di ammissibilità;
VISTO il decreto n. 19223/LAVFORU del 06/08/2020 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice delle operazioni presentate;
EVIDENZIATO che la Commissione ha provveduto alla valutazione di coerenza delle operazioni presentate e ammesse alla valutazione, formalizzando le risultanze finali nella relazione del 15/02/2021;
PRESO ATTO che dalla citata relazione emerge che tutte le operazioni sono state approvate;
CONSIDERATO che a seguito della valutazione delle operazioni presentate, sono predisposti i seguenti documenti:
a. Graduatoria delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento, ordinata secondo ordine temporale di presentazione, Allegato 1 (parte integrante)
b. Elenco delle operazioni finanziate per capitolo di spesa, Allegato A

CONSIDERATO che l'Allegato 1 del presente decreto prevede l'approvazione di 4 operazioni e l'ammissione a finanziamento di 2 in quanto 2 operazioni risultano essere senza oneri per la Regione, per una spesa complessiva pari a Euro 37.884,00;
PRECISATO che si è proceduto a verificare la necessaria disponibilità finanziaria e sulla base di quanto indicato nell'Allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale:

Capitolo 5241	Competenza 2020	Euro	37.884,00

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione dell'attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26";
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare, gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nel mese di gennaio 2021, sono approvati i seguenti documenti:
- L'Allegato 1 (parte integrante) che prevede l'approvazione di 4 operazioni ed il finanziamento di 2 operazioni, ordinato secondo ordine temporale di presentazione.
- L' Elenco delle operazioni finanziate per capitolo di spesa, allegato A.

2. Sulla base di quanto indicato nell'Allegato A si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del Bilancio regionale per l'annualità in corso come di seguito specificato e come precisato nell'allegato contabile parte integrante e sostanziale:

Capitolo 5241	Competenza 2020	Euro	37.884,00

3. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 febbraio 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE - MESE DI GENNAIO 2021

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

L.R. 21 luglio 2017, n. 27. Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali

N°	Codice Operazione	Operatore	Denominazione Operazione	Costo ammesso	Contributo	Punteggio/ Esito	Tipo Fin.	Canale Fin.
1	FP2100973701	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO - 10 ORE (DELIBERA 975 -13.06.19)			APPROVATO	0.6.0NNFIN2020	Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate - 2020
2	FP2100973702	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO - 10 ORE (DELIBERA 975 -13.06.19)			APPROVATO	0.6.0NNFIN2020	Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate - 2020
3	FP2101110001	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - I	19.558,00	18.942,00	APPROVATO	0.6.0FINANZ2020	Formazione prevista da normative specifiche: attività finanziate - 2020
4	FP2101110002	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - H	19.558,00	18.942,00	APPROVATO	0.6.0FINANZ2020	Formazione prevista da normative specifiche: attività finanziate - 2020
			Totale con finanziamento	39.116,00	37.884,00			
			Totale	39.116,00	37.884,00			
			Totale con finanziamento	39.116,00	37.884,00			
			Totale	39.116,00	37.884,00			

21_10_1_DDS_POL LAV_1299_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 26 febbraio 2021, n. 1299

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020. Programma specifico 101/20 - Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di "smart working". Emergenza da COVID-19. Modifica avviso n. 5758 del 4 maggio 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1146 del 24 luglio 2020 con cui è stato disposto il rinnovo dell'incarico dirigenziale sino al 01/08/2023 al dott. Adriano Coslovich;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta regionale approva, tra l'altro, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
PREMESSO che la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
VISTO il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), approvato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020", di seguito PPO 2020, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 4 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO che il PPO 2020 prevede la realizzazione del programma specifico n. 101/20 - Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di "smart working". EMERGENZA DA COVID-19;
VISTA la Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." che al Capo II istituisce il Regime quadro della disciplina degli aiuti, articoli da 53 a 64;
VISTA la decisione State Aid SA.57201 adottata dalla Commissione europea in data 21 maggio 2020 con cui la stessa Commissione riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel decreto-legge n. 34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la nota DPE-0005531-P del 18 giugno 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Europee contenente chiarimenti e indicazioni operative su aiuti di Stato Misure Covid-19 Regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 5758 del 4 maggio 2020 relativo suddetto programma specifico n. 101, pubblicato sul BUR n. 20 del 13 maggio 2020, relativo al P.S. 101/20, asse 1 - Occupazione - del POR FSE;
DATO ATTO che con decreto n. 18199 del 7 luglio 2020 detto Avviso è stato integrato al paragrafo 5 disponendo la concessione dell'aiuto nel regime del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
DATO ATTO che con decreto n. 19135 del 3 agosto 2020 è stata prorogata la conclusione delle operazioni prevista dal paragrafo 6 capoverso 9 lettera e) dell'Avviso al 30 novembre 2020 ed è stato soppresso il criterio della congruenza finanziaria previsto dal paragrafo 12 capoverso 4 dell'Avviso;
DATO ATTO che con decreto n. 19137 del 3 agosto 2020 è stata autorizzata la Commissione valutatrice alla rideterminazione finanziaria dei progetti;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1541 del 16 ottobre 2020 "POR FSE 2014-2020 Pianificazione periodica delle operazioni - PPO annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Modifiche e integrazioni, con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria del programma specifico 101/2020 per euro 200.000,00 portando la dotazione complessiva da euro 2.400.000,00 ad euro 2.600.000,00;
DATO ATTO che con decreto n. 22087 del 4 novembre 2020 è stata prorogata la conclusione delle operazioni prevista dal paragrafo 6 capoverso 9 lettera e) dell'Avviso al 28 febbraio 2021 ed è stata aumentata la dotazione finanziaria ad euro 2.600.000,00;
DATO ATTO che il Decreto 644 del 4 febbraio 2021 proroga al 30 giugno 2021 la concessione dell'aiuto di stato nel regime del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
PRESO ATTO che Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (testo in calce) che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 e che proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l. n. 19 e 33 del 2020.
CONSIDERATO pertanto che il protrarsi della suddetta emergenza ha posto in difficoltà imprese e lavoratori anche per quanto concerne le tempistiche di approvvigionamento di beni e servizi nonché di fruizione dei servizi stessi;
RITENUTO, al fine di permettere la realizzazione dei progetti, di prorogare il termine di conclusione delle operazioni al 29 aprile 2021;
RITENUTO di prorogare il termine della trasmissione della comunicazione di conclusione delle operazioni al 29/04/2021;
RITENUTO di prorogare il termine di ammissibilità delle spese al 29 aprile 2021;
RITENUTO di prevedere quale data entro cui presentare la rendicontazione il 29 aprile 2021, si dà fare salvi i conseguenti termini di approvazione della rendicontazione da parte della SRA nonché di erogazione del contributo a saldo;
RITENUTO pertanto che tutti i termini previsti dagli avvisi antecedenti al presente debbano intendersi superati dai succitati termini;
CONSIDERATO altresì che, nel rispetto del principio di parità di trattamento, i suindicati termini valgono per tutti i beneficiari, sicché sia con riferimento alle comunicazioni di conclusione ed alle rendicontazioni che dovessero essere pervenute al 28/02/2021, sia con riferimento a quelle che dovessero pervenire dopo tale data ed entro i termini sopra previsti, la SRA potrà chiedere integrazioni e chiarimenti nell'ambito dell'istruttoria volta all'approvazione dei rendiconti ed alla successiva erogazione del saldo;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2021 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la spesa e successive variazioni;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa:
1. di prorogare il termine di conclusione delle operazioni al 29 aprile 2021;
2. di prorogare il termine della trasmissione della comunicazione di conclusione delle operazioni al 29/04/2021;
3. di prorogare il termine di ammissibilità delle spese al 29 aprile 2021;
4. di prevedere quale data entro cui presentare la rendicontazione il 29 aprile 2021, si dà fare salvi i conseguenti termini di approvazione della rendicontazione da parte della SRA nonché di erogazione del

contributo a saldo;
5. di disporre che tutti i termini previsti dagli avvisi antecedenti al presente debbano intendersi superati dai succitati termini;
6. di disporre che la SRA possa chiedere integrazioni e chiarimenti nell'ambito dell'istruttoria volta all'approvazione dei rendiconti ed alla successiva erogazione del saldo, sia con riferimento alle comunicazioni di conclusione ed alle rendicontazioni che dovessero essere pervenute al 28/02/2021, sia con riferimento a quelle che dovessero pervenire dopo tale data ed entro i termini di cui ai punti 1,2, 3, 4, 5.
7. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it alle pagine dedicate al Fondo sociale europeo e al lavoro.

Trieste, 26 febbraio 2021

COSLOVICH

21_10_1_DDS_POL LAV_1448_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 1 marzo 2021, n. 1448

Comitato provinciale INPS di Pordenone - Commissione provinciale trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato CISOA ai sensi dell'art. 14 della L 457/1972 - Sostituzione dei rappresentanti della Coldiretti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che all'art. 2, attribuisce all'Amministrazione regionale le competenze in materia di lavoro che nell'ambito delle regioni a statuto ordinario vengono gestite dagli Ispettorati territoriali del lavoro;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1146 del 24 luglio 2020 con la quale è stata disposta la proroga, a favore dell'avv. Adriano Coslovich, dell'incarico di direttore del Servizio Politiche del lavoro sino alla data del 1 agosto 2023;
VISTO l'art. 14 della Legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede la costituzione, presso ogni sede provinciale dell'INPS, della Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato - C.I.S.O.A.;
VISTO il decreto 1398/LAVFORU del 19 febbraio 2019 con il quale è stata ricostituita la Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato C.I.S.O.A presso la sede provinciale dell'INPS di Pordenone;
ATTESO che nell'ambito di tale organismo collegiale risultavano presenti, in rappresentanza dell'associazione datoriale Coldiretti, la sig.ra Sonia Bortolussi, in qualità di membro effettivo, e la sig.ra Lidia Pigat, in qualità di membro supplente;
ATTESO che con nota del 24 febbraio 2021 la suddetta O.S. ha comunicato la sostituzione dei propri rappresentanti con la sig.ra Linda D'Agnolo, in sostituzione di Sonia Bortolussi, e con la sig.ra Antonella Berasi, in sostituzione di Lidia Pigat;
PRESO ATTO di un tanto e ravvisata, conseguentemente, la necessità di procedere alle sostituzioni richieste al fine di garantire la regolarità del funzionamento del Comitato in questione;
RITENUTO, pertanto, di nominare, a parziale modifica di quanto disposto con il decreto n. 1398/LAVFORU del 19 febbraio 2019, le sig.re Linda D'Agnolo e Antonella Berasi, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente del Comitato provinciale INPS di Pordenone, Commissione provinciale trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato C.I.S.O.A., in rappresentanza dell'associazione datoriale Coldiretti ed in sostituzione dei componenti precedentemente designati;

DECRETA

1. sono nominate, a parziale modifica di quanto disposto con il decreto n. 1398/LAVFORU del 19 febbraio 2019, le sig.re Linda D'Agnolo e Antonella Berasi quali, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente del Comitato provinciale INPS di Pordenone, Commissione provinciale trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato C.I.S.O.A., in rappresentanza dell'associazione datoriale Coldiretti ed in sostituzione dei componenti precedentemente designati;

2. è data pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 1 marzo 2021

COSLOVICH

21_10_1_DDS_POL LOC_633_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione 23 febbraio 2021, n. 633

Artt. 4 e 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 "Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali" e successive modifiche ed integrazioni. Emanazione avviso e approvazione modulistica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 "Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali", finalizzata alla valorizzazione e promozione di manifestazioni ed eventi pubblici a carattere temporaneo e locale, espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialità, proprie di ciascuna Comunità del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la successiva legge regionale n. 9/2019 "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale", con cui viene estesa la categoria di beneficiari di cui all'articolo 5, ricomprendendo altresì le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio;
EVIDENZIATO in particolare che gli artt. 4 e 5 della sopra citata legge autorizzano la concessione ed erogazione di contributi con modalità a sportello, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 7/2000, come di seguito specificato:
- art. 4 contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi sostenute da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie in qualità di soggetti organizzatori;
- art. 5 contributi per corsi di formazione organizzati da Comuni in forma singola con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero nella forma convenzionata di almeno tre Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, o da Pro Loco del Friuli Venezia Giulia anche unite in Consorzio;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 "Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19"- e in particolare i commi 1, 4 e 5 che integrano gli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 7/2019 e che prevedono, tra l'altro, la possibilità di accedere ai contributi anche in caso di modifica o annullamento dell'evento o del corso formativo organizzati e la validità delle spese sostenute per far fronte agli adempimenti necessari a garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali derivanti dalla pandemia COVID-19;
RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 237 del 19 febbraio 2021 con la quale, in attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 7 dell'art. 6 e dal comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2019, sono stati confermati i termini di presentazione delle domande di contributo come disciplinati dal comma 4 del citato art. 6 della legge regionale n. 7/2019 ed è stata determinata la cadenza di erogazione dei contributi di cui al comma 2 e l'entità delle somme erogabili di cui al comma 3 come segue:
a) i contributi di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 7/2019 sono erogati con cadenza bimestrale entro il bimestre successivo a quello previsto dal comma 4 dell'articolo 6 per la presentazione delle domande;
b) l'entità delle somme erogabili per ciascun bimestre soggiace al solo limite delle risorse stanziate per ciascun esercizio;
DATO ATTO che per l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 della precitata legge regionale n. 7/2019, la struttura competente è il Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;
RITENUTO di dover procedere all'attuazione degli interventi in argomento anche per l'anno 2021, mediante la pubblicazione dell'avviso "Allegato A" al presente provvedimento e dei relativi allegati B, C, D, E, F, G, H, I da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito della Regione FVG;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di

contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n.25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n.26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n.27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);
VISTA la D.G.R. n.2026 del 30 dicembre 2020 che approva il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2021;
VISTA la D.G.R. n. 1126 del 4 luglio 2019 con la quale è stato conferito al sottoscritto dott. Stefano Rossi l'incarico di Direttore del Servizio Polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione a decorrere dal 1° agosto 2019 e fino al 31 luglio 2022;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è emanato l'Avviso "Allegato A" per il finanziamento di interventi relativi agli artt. 4 e 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 "Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali" e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla modulistica di presentazione delle domande e rendicontazione (allegati B, C, D, E, F, G, H, I);
2. La modulistica relativa al suindicato Avviso è resa disponibile per la compilazione sul portale della Regione FVG a partire dal giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

Udine, 23 febbraio 2021

ROSSI

ALLEGATO A

Titolo: Avviso per il finanziamento di interventi relativi agli art. 4 e 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e ss.mm.ii.

Art. 1 Finalità

1. La Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione, emana il presente Avviso in attuazione degli artt. 4 e 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e successive modifiche, rispettivamente per:
   a. valorizzare e sostenere manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, da tenersi in luoghi chiusi o all’aperto;
   b. organizzare corsi formativi volti a consentire l’ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla legge in argomento.

Art. 2 Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui all’art. 4 della legge regionale n. 7/2019 e successive modifiche ed integrazioni, in **qualità di soggetti organizzatori**, i Comuni, gli Enti privati, le Fondazioni e le Associazioni senza fini di lucro, le Pro Loco e le Parrocchie;
2. Possono accedere ai contributi di cui all’art. 5 della legge regionale n. 7/2019 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni, in forma singola (con popolazione fino a 5000 abitanti) o nella forma convenzionata di almeno tre Comuni (con popolazione complessiva fino a 30.000 abitanti), nonché le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio.

Art. 3 Progetti e servizi ammissibili

1. In conformità all’art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, le spese sostenute dai soggetti organizzatori di cui all’art. 2 comma 1 del presente Avviso, devono riferirsi esclusivamente all’evento oggetto della domanda e devono essere finalizzate:
   a) all’assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge;
   b) all’acquisto di attrezzature o materiali necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute;
   c) all’acquisto di allestimenti;
   d) all’acquisizione di servizi o al noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi;
2. In conformità all’art. 5, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, le spese sostenute dai soggetti di cui all’art. 2 comma 2 del presente Avviso, devono essere volte a consentire l’ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge. Ai fini della concessione dei contributi, è richiesta una partecipazione minima ai corsi di almeno dieci iscritti;
3. In conformità a quanto previsto all’art. 24, comma 1, della legge regionale n. 13/2020 “Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 4, della legge

regionale n. 7/2019, che, a causa della sospensione di manifestazioni/eventi di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 4, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate;

4. In conformità a quanto previsto all'art. 24, comma 5, della legge regionale n. 13/2020, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5, della legge regionale n. 7/2019, che, a causa della sospensione dei corsi di formazione in aula disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo art. 5, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate;
5. Fino alla cessazione dello stato emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19, i contributi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2019 s'intendono riferiti anche alle spese sostenute dai soggetti organizzatori per gli adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali.

Art. 4 Valore del contributo

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un contributo annuo fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno;
2. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2019, la Regione riconosce un contributo fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro all'anno in favore dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, ovvero fino a un importo massimo di 5.000,00 euro per gruppi di almeno tre Comuni con una popolazione complessiva non superiore 30.000 abitanti.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, le domande, corredate di tutta la documentazione di spesa quietanzata attestante l'avvenuto pagamento delle spese e degli oneri sostenuti, sono presentate entro le seguenti scadenze:
   a) dall'1 gennaio al 28 febbraio, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
   b) dall'1 marzo al 30 aprile, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
   c) dall'1 maggio al 30 giugno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
   d) dall'1 luglio al 31 agosto, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
   e) dall'1 settembre al 31 ottobre, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
   f) dall'1 novembre al 31 dicembre, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
2. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, le domande, corredate di tutta la documentazione di spesa quietanzata, sono presentate entro le seguenti scadenze:
   a) dall'1 gennaio al 28 febbraio, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
   b) dall'1 marzo al 30 aprile, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
   c) dall'1 maggio al 30 giugno, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
   d) dall'1 luglio al 31 agosto, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
   e) dall'1 settembre al 31 ottobre, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
   f) dal 1 novembre al 31 dicembre, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
3. Il medesimo soggetto può presentare più domande di contributo per ciascuna delle finalità indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, fino al raggiungimento dell'importo massimo erogabile annualmente;

4. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato), deve essere presentata utilizzando esclusivamente i modelli B, C, D, E, F, G, H, I, allegati al decreto di emanazione dell'avviso, disponibili sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia e presentata mediante posta elettronica certificata, con firma digitale o firma autografa del sottoscrittore (allegando copia del documento di identità), all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it;
5. Ai fini del rispetto dei termini, la data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dalla data e ora di accettazione registrata dal server del ricevente;
6. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Art. 6 Procedimento e istruttoria delle domande

1. I contributi sono concessi dalla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000;
2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dalla data e dall'ora registrata dal server ricevente;
3. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente Avviso nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa;
4. La documentazione giustificativa di spesa quietanzata deve essere intestata al beneficiario (Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie) e riportare chiaramente l'indicazione delle spese per le quali è richiesto il contributo; le voci di spesa devono risultare direttamente connesse ed imputabili alla manifestazione/evento pubblico o di pubblico spettacolo/corso organizzato;
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione;
6. In attuazione dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, nel caso in cui il beneficiario sia soggetto privato con personalità giuridica, non sono ammissibili a contributo le spese riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che siano in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario o siano soci amministratori di società, o società in cui sussistano rapporti giuridici instaurati con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario.

Art. 7 Cause di non ammissibilità della domanda

1. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda di contributo:
   a) domanda non rispondente alle finalità previste dall'art. 1;
   b) mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione della domanda;
   c) domanda presentata da parte di soggetti diversi da quelli previsti all'art. 2;
   d) domanda contenente progetti e servizi non rispondenti a quanto indicato all'art. 3, commi 1 e 2;
   e) domanda priva di sottoscrizione;
   f) mancata allegazione del documento d'identità, in caso di sottoscrizione autografa;
   g) domanda redatta su modulistica diversa da quella allegata al decreto di emanazione del presente Avviso.

Art. 8 Concessione del contributo

1. La concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il contributo è concesso, impegnato ed erogato in un'unica soluzione;
3. L'entità delle somme erogabili per ciascun bimestre soggiace al solo limite delle risorse stanziate per ciascun esercizio.

Art. 9 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti ad adempiere annualmente agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1, commi da 125 a 128 della legge n. 124/2017, accertati d'ufficio;
2. I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio competente gli eventuali contributi ottenuti da altri Enti a valere sulle medesime spese elencate nella rendicontazione allegata alla domanda;
3. I beneficiari sono altresì tenuti a comunicare le eventuali ulteriori variazioni necessarie all'erogazione del contributo.

Art. 10 Responsabile del procedimento, termini, informazioni e contatti

1. Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:
- Responsabile del procedimento: Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione: dott. Stefano Rossi;
- Responsabile dell'istruttoria: Leita Sandra;

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
Sandra Leita tel.: 0432555808 dalle ore 09.30 alle ore 12.30

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2013 E DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente.
Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).
tel: +39 040 3773707 e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.".

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

I dati personali per la presentazione delle istanze sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.
Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

5. Periodo di conservazione
I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

6. Diritti dell'Interessato
L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.
Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ALLEGATO B

Marca da bollo

(***da annullare***)

salvo i casi di esenzione

Alla
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Struttura stabile per l'attuazione degli interventi contributivi per la valorizzazione e la promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali
Via Sabbadini, 31- 33100 Udine
PEC autonomielocali@certregione.fvg.it

Indicare l'eventuale normativa di esenzione:

Oggetto: art. 4 legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 "Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali" e successive modifiche ed integrazioni (art. 24, commi 1 e 4, legge regionale 29 giugno 2020, n. 13):
Domanda: "Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi".

Il sottoscritto		
	cognome	
	nome	
	codice fiscale	
	nato a	
	in data	

In qualità di rappresentante legale ☐,suo delegato ☐ (allegare delega), del soggetto organizzatore:

☐ Comune
☐ Ente privato
☐ Fondazione
☐ Associazione senza scopo di lucro
☐ Pro Loco
☐ Parrocchia

dati del soggetto organizzatore			
	denominazione		
	codice fiscale		
	partita IVA		
	con sede legale in	(Comune)	
	indirizzo	(via)	n. civico
		(tel.)	**PEC (obbligatoria)**

referente iniziativa per contatti		
	cognome e nome	
	qualifica	
	telefono	
	email (obbligatoria)	

CHIEDE

☐ ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2019 - integrata dall'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 13/2020 - e del relativo Avviso per l'anno 2021, l'assegnazione del contributo previsto per le spese sostenute per la realizzazione dell'evento denominato e dettagliato nel riquadro A sotto riportato.
☐ ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2019 - integrata dall'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 13/2020 - e del relativo Avviso per l'anno 2021,
l'assegnazione del contributo previsto per le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento denominato e adeguatamente dettagliato nel riquadro A sotto riportato, ☐ modificato ☐ annullato a causa dell'emergenza da COVID-19;

Quadro A	**Parte descrittiva dell'iniziativa progettuale**
Denominazione manifestazione o evento pubblico e/o pubblico spettacolo	
Luogo e date di realizzazione dell'evento	
Quadro B	**Contributo richiesto euro**
per spese di:	☐ a) "assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge", per euro ; ☐ b) "acquisto di attrezzature o materiali necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute", per euro ; ☐ c) "acquisto di allestimenti", per euro ; ☐ d) "acquisizione di servizi o al noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi", per euro ; ☐ "spese per adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali derivanti dall'emergenza COVID-19" (art.24 comma 4 legge regionale n. 13/2020) per euro .

DICHIARA

1) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai rapporti in essere con codesta Amministrazione regionale, che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, all'incasso dei pagamenti che verranno effettuati è il seguente:

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE (**deve essere intestato all'Ente richiedente il contributo**)						
Istituto bancario/postale				Comune di		
codice IBAN	codice paese	Cod. controllo	CIN	ABI	CAB	N° conto corrente
	I T					

2) ai fini fiscali l'Ente rappresentato è (barrare le opzioni di interesse):

☐ **Ente non commerciale** e l'attività oggetto di contributo **NON È SVOLTA** nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque **NON PRODUCE** reddito di natura commerciale;
☐ **Ente non commerciale** e l'attività oggetto di contributo **È SVOLTA** nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque **PRODUCE** reddito di natura commerciale. **SI APPLICA** pertanto la ritenuta fiscale d'acconto prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
☐ **Ente commerciale. SI APPLICA** la ritenuta fiscale d'acconto prevista dal secondo comma dell'art.28 del D.P.R. n. 600/1973.

3) ai fini fiscali l'IVA (barrare l'opzione di interesse):

☐ costituisce un costo a totale carico del beneficiario;
☐ viene compensata e pertanto non costituisce un costo;

4) che l'evento: (da compilarsi solo in caso di modifica/annullamento dell'evento)
☐ è stato modificato causa emergenza COVID-19 (specificare la norma e il tipo di modifica):
☐ è stato annullato causa emergenza COVID-19 (specificare la norma e il tipo di modifica):

5) che, per la finalità prevista dall'art. 4 comma 1 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e per l'evento oggetto della presente richiesta di contributo:

☐ non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;
☐ sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;

6) che tutti i documenti di spesa indicati nell'Allegato F sono corrispondenti agli originali e si riferiscono a spese strettamente connesse all'organizzazione dell'evento oggetto del contributo e che le relative copie presentate sono corrispondenti agli originali depositati e conservati nel rispetto della normativa vigente;

7) che l'istanza: (da compilarsi solo in caso di domanda da parte di Enti Pubblici)
☐ NON SI configura come progetto di investimento e pertanto NON SI è provveduto ad acquisire il Codice unico del Progetto (CUP);
☐ SI configura come progetto di investimento e pertanto non SI è provveduto ad acquisire il Codice unico del Progetto (CUP).

SI IMPEGNA

- a non usufruire in futuro di ulteriori contributi, incentivi e/o benefici fiscali a carico di risorse pubbliche relativamente ai documenti di spesa, nel limite dell'importo che concorre alla determinazione del contributo, nonchè a conservare ed esibire tutta la precitata documentazione relativa all'evento. Il mancato rispetto del su indicato impegno, potrà comportare la decadenza dal contributo e la restituzione dello stesso maggiorato dagli interessi calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000;
- a comunicare le eventuali ulteriori variazioni necessarie all'erogazione del contributo;
- ad adempiere annualmente agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, commi da 125 a 128, della legge n. 124/2017.

Le dichiarazioni di cui alla presente domanda sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R., che sanciscono la decadenza dai benefici e le sanzioni penali nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi.

☐ Firma digitale
oppure
Firma autografa ______________________________ (allegare fotocopia di un documento di identità)

Allegati:
☐ Modello C "Rendiconto delle spese sostenute";
☐ Documenti comprovanti la spesa sostenuta **(allegare tutti i documenti di spesa e le relative quietanze)**;
☐ Modello F "Elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa" art. 43 legge regionale n. 7/2000;
☐ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/delegante;
☐ Delega alla presentazione/invio della domanda da parte del rappresentante legale;
☐ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità della persona delegata;
☐ Locandina dell'evento/manifestazione.

ALLEGATO C

Alla
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Struttura stabile per l'attuazione degli interventi contributivi per la valorizzazione e la promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali
Via Sabbadini, 31- 33100 Udine
PEC autonomielocali@certregione.fvg.it

Oggetto: art. 4 legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 "Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali" e successive modifiche ed integrazioni (art. 24 commi 1 e 4 legge regionale 29 giugno 2020, n. 13). **Rendiconto delle spese sostenute relativamente a "Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi".**

Quadro A	**Dati del sottoscrittore**
Nome e Cognome	
in qualità di (specificare il ruolo)	☐ **Legale rappresentante del soggetto organizzatore** ☐ **Altra persona, diversa dal legale rappresentante, munita di mandato e poteri di firma** ☐ **Responsabile del procedimento per la rendicontazione**

Quadro B	**Dati del:** ☐ Comune ☐ Ente privato ☐ Fondazione ☐ Associazione senza scopo di lucro ☐ Pro Loco ☐ Parrocchia
Denominazione	
Località/frazione	

PRESENTA

☐ ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 - integrata dall'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 13/2020 - e del relativo Avviso per l'anno 2021, la documentazione allegata, a rendiconto delle spese sostenute per l'evento denominato realizzato il ;

☐ ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 - integrata dall'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 13/2020 - e del relativo Avviso per l'anno 2021, la documentazione allegata, a rendiconto delle spese sostenute per l'evento denominato modificato/annullato a seguito dell'emergenza COVID-19;

Quadro C	**Parte descrittiva**
data prevista o effettiva di realizzazione dell'iniziativa: dal (gg/mm/aa) al (gg/mm/aa) ;	

Quadro D	Quadro economico	
	Spese sostenute	**Importo**
a)	assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge;	€
b)	acquisto di attrezzature o materiali necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute;	€
c)	acquisto di allestimenti;	€
d)	acquisizione di servizi o noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi;	€
	spese per adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali derivanti dall'emergenza COVID-19 - art. 24 comma 4 della legge regionale n. 13/2020.	€
	SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA	€

Nota:
L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è ammissibile solo qualora non sia recuperabile. L'I.V.A. non recuperabile è un costo che non occorre indicare separatamente dall'imponibile.

DICHIARA CHE

- **in qualità di** (barrare la casella relativa al tipo di SOGGETTO)

  ☐ **Comune**, la presente dichiarazione è sufficiente (art. 42 della legge regionale n. 7/2000)

  ☐ **Ente privato** (quelli non rientranti nelle fattispecie sotto elencate), integra la presente dichiarazione con copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata della dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta rispetto agli originali (art. 41 della legge regionale n. 7/2000)

  ☐ **Associazione, Fondazione, Pro Loco**, integra la presente dichiarazione con l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa (art. 43 della legge regionale n. 7/2000)

  ☐ **Parrocchia**, integra la presente dichiarazione con copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali (art. 41 della legge regionale n. 7/2000)

- **le fatture presentate NON sono riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che siano in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario o NON siano soci amministratori di società, o società in cui sussistano rapporti giuridici instaurati con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario**.

☐ Firmato digitalmente

Oppure

Il legale rappresentante (firma autografa) ______________________________ (allegare fotocopia di un documento di identità)

ALLEGATO D

Alla
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Struttura stabile per l'attuazione degli interventi contributivi per la valorizzazione e la promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali
Via Sabbadini, 31- 33100 Udine
PEC autonomielocali@certregione.fvg.it

Oggetto: art. 5 legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 "Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali" e successive modifiche ed integrazioni (art. 24 comma 5 legge regionale 29 giugno 2020, n. 13).
Domanda: "Contributi per corsi di formazione". (modello da utilizzare solo dai COMUNI)

Il sottoscritto

cognome	
nome	
codice fiscale	
nato a	
in data	

In qualità di rappresentante legale ☐ suo delegato ☐ (allegare delega):

☐ del Comune di: (in caso di domanda in forma singola)
☐ del Comune di: in qualità di capofila (in caso di domanda in forma associata con i Comuni di

dati del Comune organizzatore

Comune di		
codice fiscale		
partita IVA		
con sede legale in	(Comune)	
indirizzo	(via)	n. civico
	(tel.)	(PEC)

referente iniziativa per contatti

Cognome e nome	
qualifica	
telefono	
Email/PEC	

CHIEDE

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 - integrata dall'art. 24, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - e dal relativo Avviso per l'anno 2021, l'assegnazione del contributo previsto per le spese sostenute per lo svolgimento del corso di formazione volto a consentire l'ottenimento delle certificazioni in materia di e necessario per lo svolgimento degli eventi di cui alla predetta legge, dettagliato nel riquadro A sotto riportato.

Quadro A	**Parte descrittiva dell'iniziativa progettuale**
denominazione corso formativo	
riguardante la certificazione in materia di:	☐ sicurezza ☐ antincendio ☐ primo soccorso
luogo di realizzazione	
numero partecipanti	
Quadro B	**Contributo richiesto: €**

DICHIARA

1. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai rapporti in essere con codesta Amministrazione regionale, che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, all'incasso dei pagamenti che verranno effettuati è il seguente:

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE (**deve essere intestato all'Ente richiedente il contributo**)						
Istituto bancario/postale				Comune di		
codice IBAN	codice paese	Cod. controllo	CIN	ABI	CAB	N° conto corrente
	I T					

2. che, per la finalità prevista dall'art. 5 comma 1 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e per l'evento oggetto della presente richiesta di contributo:

   ☐ non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;
   ☐ sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;

3. che l'istanza:

   ☐ NON SI configura come progetto di investimento e pertanto NON SI è provveduto ad acquisire il Codice unico del Progetto (CUP);
   ☐ SI configura come progetto di investimento e pertanto non SI è provveduto ad acquisire il Codice unico del Progetto (CUP);

Le dichiarazioni di cui alla presente domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R., che sanciscono la decadenza dai benefici e le sanzioni penali nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi.
L'istante si impegna a comunicare le eventuali ulteriori variazioni necessarie all'erogazione del contributo.

☐ Firma digitale

oppure

Firma autografa ____________________________ (allegare fotocopia di un documento di identità)

Allegati:
☐ Modello E "Rendiconto delle spese sostenute";
☐ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/delegato;
☐ Delega alla presentazione della domanda da parte del rappresentante legale;
☐ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità della persona delegata.

ALLEGATO E

Alla
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Struttura stabile per l'attuazione degli interventi contributivi per la valorizzazione e la promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali
Via Sabbadini, 31- 33100 Udine

Oggetto: art. 5 legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 "Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali" e successive modifiche ed integrazioni (art. 24 comma 5 legge regionale 29 giugno 2020, n. 13).
Rendiconto delle spese sostenute relativamente al contributo "Contributi per corsi di formazione".
(modello da utilizzare solo dai COMUNI)

Quadro A	**Dati del sottoscrittore**
Nome e Cognome	
In qualità di (specificare il ruolo)	☐ **funzionario responsabile del procedimento del Comune organizzatore** ☐ **funzionario responsabile del procedimento del Comune capofila**

Quadro B	**Dati del Comune organizzatore o capofila**
Denominazione	
Località/frazione	

PRESENTA

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 - integrata dall'art. 24, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - e dal relativo Avviso per l'anno 2021, il rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento del corso di formazione volto a consentire l'ottenimento delle certificazioni in materia di e necessario per lo svolgimento degli eventi di cui alla predetta legge.

Quadro C	**Parte descrittiva**
periodo di realizzazione del corso: dal / / al / /	
numero di partecipanti:	

Quadro D	Quadro economico	
Spese sostenute		Importo
☐	Corso per la certificazione in materia di sicurezza	€
☐	Corso per la certificazione in materia di antincendio	€
☐	Corso per la certificazione in materia di primo soccorso	€
SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA		€

DICHIARA

- che ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 la somma sopra indicata è stata utilizzata per le finalità e nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7.
- che le dichiarazioni di cui alla presente domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R.

☐Firma digitale

oppure

Firma autografa ______________________________ (allegare fotocopia di un documento di identità)

ALLEGATO F - Elenco analitico della documentazione di spesa ai sensi dell'art.43 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 art. 4 Legge regionale 3 maggio 2019, n.7 integrata con l'art. 24 commi 1 e 4 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa relativa al progetto

Fornitore/Professionista	Tipo di documento (fattura, ricevuta, nota di addebito)	nr. doc.	data documento	Oggetto della spesa	Totale fattura	Importo richiesto	Data quietanza	Modalità del pagamento (contanti, assegno, bonifico, ricevuta)
Voce di spesa a) "assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge"								
			TOTALE VOCE DI SPESA a)		€ -	€ -		
Voce di spesa b) "acquisto di attrezzature o materiali necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute"								
			TOTALE VOCE DI SPESA b)		€ -	€ -		
Voce di spesa c) "acquisto di allestimenti"								
			TOTALE VOCE DI SPESA c)		€ -	€ -		
Voce di spesa d) "acquisizione di servizi o al noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi"								
			TOTALE VOCE DI SPESA d)		€ -	€ -		
Voce di spesa: "spese per adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali derivanti dall'emergenza COVID-19" (art. 24 comma 4 legge regionale 29 giugno 2020, n. 13)								
			TOTALE VOCE DI SPESA		€ -	€ -		
TOTALE COMPLESSIVO					- €	- €		

DICHIARA

- che tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e sopra elencate sono stati interamenti pagati e sono state allegate le relative quietanze di pagamento.

Firma digitale

oppure

Firma autografa ______________________________

ALLEGATO G

Marca da bollo

(**da annullare**)

salvo i casi di esenzione

Alla
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Struttura stabile per l'attuazione degli interventi contributivi per la valorizzazione e la promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali
Via Sabbadini, 31- 33100 Udine
PEC autonomielocali@certregione.fvg.it

Indicare l'eventuale normativa di esenzione:

Oggetto: art. 5 legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 "Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali" e successive modifiche ed integrazioni (art. 24 comma 5 legge regionale 29 giugno 2020, n. 13).
Domanda: "Contributi per corsi di formazione".
(modello da utilizzare solo da PRO LOCO e CONSORZI)

Il sottoscritto

cognome	
nome	
codice fiscale	
nato a	
in data	

In qualità di rappresentante legale, o suo delegato (allegare delega), del soggetto organizzatore:

☐ Pro Loco:
☐ Consorzio Pro Loco:

dati del soggetto organizzatore

denominazione	
codice fiscale	
partita IVA	
con sede legale in	(Comune)
indirizzo	(via) n. civico
	(tel.) (**PEC obbligatoria**)

referente iniziativa per contatti

cognome e nome	
qualifica	
telefono	
email obbligatoria	

CHIEDE

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 - integrata dall'art. 24, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - e dal relativo Avviso per l'anno 2021, l'assegnazione del contributo previsto per le spese sostenute per lo svolgimento del corso di formazione volto a consentire l'ottenimento delle certificazioni in materia di e necessario per lo svolgimento degli eventi di cui alla predetta legge, dettagliato nel riquadro A sotto riportato.

Quadro A	**Parte descrittiva dell'iniziativa progettuale**
denominazione corso formativo	
riguardante la certificazione in materia di	☐ sicurezza ☐ antincendio ☐ primo soccorso
luogo di realizzazione	
numero partecipanti	
Quadro B	**Contributo richiesto: €**

DICHIARA

1. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai rapporti in essere con codesta Amministrazione regionale, che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, all'incasso dei pagamenti che verranno effettuati è il seguente:

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE (**deve essere intestato all'Ente richiedente il contributo**)							
Istituto bancario/postale				Comune di			
codice IBAN	codice paese	Cod. controllo	CIN	ABI	CAB	N° conto corrente	
	I T						

2. ai fini fiscali l'Ente rappresentato è (barrare le opzioni di interesse):

☐ **Ente non commerciale** e l'attività oggetto di contributo **NON È SVOLTA** nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque **NON PRODUCE** reddito di natura commerciale;
☐ **Ente non commerciale** e l'attività oggetto di contributo **È SVOLTA** nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque **PRODUCE** reddito di natura commerciale. **SI APPLICA** pertanto la ritenuta fiscale d'acconto prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
☐ **Ente commerciale. SI APPLICA** la ritenuta fiscale d'acconto prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

3. Ai fini fiscali l'IVA (barrare l'opzione di interesse):

☐ costituisce un costo a totale carico del beneficiario;
☐ viene compensata e pertanto non costituisce un costo;

4. che, per la finalità prevista dall'art. 5 comma 1 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e per il corso di formazione oggetto della presente richiesta di contributo:

   ☐ non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;
   ☐ sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;

5. che tutti i documenti di spesa indicati nell'Allegato H sono corrispondenti agli originali e si riferiscono a spese strettamente connesse alla realizzazione del corso di formazione oggetto del contributo e che le relative copie presentate, sono corrispondenti agli originali depositati e conservati nel rispetto della normativa vigente;

SI IMPEGNA

- a non usufruire in futuro di ulteriori contributi, incentivi e/o benefici fiscali a carico di risorse pubbliche relativamente ai documenti di spesa, nel limite dell'importo che concorre alla determinazione del contributo, nonchè a conservare ed esibire tutta la precitata documentazione relativa all'evento. Il mancato rispetto del su indicato impegno, potrà comportare la decadenza dal contributo e la restituzione dello stesso maggiorato dagli interessi calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000;
- a comunicare le eventuali ulteriori variazioni necessarie all'erogazione del contributo;
- ad adempiere annualmente agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1, commi da 125 a 128, della legge n. 124/2017.

Le dichiarazioni di cui alla presente domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R.

☐ Firma digitale

oppure

Firma autografa ______________________________ (allegare fotocopia di un documento di identità)

Allegati:
☐ Modello H "Rendiconto delle spese sostenute";
☐ Modello I "Elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa";
☐ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/delegato;
☐ Delega alla presentazione della domanda da parte del rappresentate legale;
☐ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità della persona delegata.

ALLEGATO H

Alla
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Struttura stabile per l'attuazione degli interventi contributivi per la valorizzazione e la promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali
Via Sabbadini, 31- 33100 Udine
PEC autonomielocali@certregione.fvg.it

Oggetto: art. 5 legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 "Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali" e successive modifiche ed integrazioni (art. 24 comma 5 legge regionale 29 giugno 2020, n. 13).
Rendiconto: "Contributi per corsi di formazione".
(modello da utilizzare solo da PRO LOCO e CONSORZI)

Quadro A	**Dati del sottoscrittore**
Nome e Cognome	
In qualità di (specificare il ruolo)	☐ **legale rappresentante del soggetto organizzatore** ☐ **altra persona, diversa dal legale rappresentante, munita di mandato e poteri di firma**

Quadro B	**Dati:** ☐ Pro Loco ☐Consorzio Pro Loco
Denominazione	
Località/frazione	

PRESENTA

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 - integrata dall'art. 24, comma 5, della legge regionale n. 13/2020 - e del relativo Avviso per il 2021, la documentazione allegata, a rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento del corso di formazione volto a consentire l'ottenimento delle certificazioni in materia di e necessario per lo svolgimento degli eventi di cui alla predetta legge.

Quadro C	**Parte descrittiva**
periodo di realizzazione del corso: dal / / al / /	
numero di partecipanti :	

Quadro D	Quadro economico	
	Spese sostenute	**Importo**
	Corso per la certificazione in materia di sicurezza	€
	Corso per la certificazione in materia di antincendio	€
	Corso per la certificazione in materia di primo soccorso	€
	SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA	€

Nota:
L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è ammissibile solo qualora non sia recuperabile. L'I.V.A. non recuperabile è un costo che non occorre indicare separatamente dall'imponibile.

DICHIARA

- che le dichiarazioni di cui alla presente domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R.

☐Firma digitale

oppure

Firma autografa ______________________________ (allegare fotocopia di un documento di identità)

ALLEGATO I (solo per PRO LOCO E CONSORZI) - Elenco analitico della documentazione di spesa ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 art. 5 legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 integrata con l'art. 24 comma 5 della Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa relativa al progetto

Fornitore/Professionista	**Tipo di documento** (fattura, ricevuta, nota di addebito)	**nr. doc.**	**data documento**	**Oggetto della spesa** (come descritta nel documento)	**Totale fattura**	**Importo richiesto**	**Data quietanza**	**Modalità del pagamento** (contanti, assegno, bonifico, ricevuta)
TOTALE COMPLESSIVO					**€ 0,00**	**€ 0,00**		

DICHIARA

che tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e sopra elencate sono stati interamenti pagati e sono state allegate le relative quietanze di pagamento.

Firma digitale

oppure

Firma autografa ______________________________

21_10_1_DDS_RIC_FSE_1192_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 24 febbraio 2021, n. 1192

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 3 - Istruzione e formazione - PPO 2016 - Programma specifico n. 53/16 - "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea". Esito valutazione operazioni presentate dall'Università di Udine.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2016", approvato con delibera della Giunta regionale n. 333 del 04 marzo 2016, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2016 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 53/16: "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea" che dispone la realizzazione di azioni formative di carattere specialistico e professionalizzate aggiuntive al percorso curriculare dei diplomi di laurea presso le Università di Trieste e di Udine, prevedendo un contributo, da suddividere in maniera uguale fra i due Atenei, in euro 1.000.000 - per il biennio 2017/2019;

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017 di emanazione dell'Avviso per la presentazione della proposta progettuale da parte delle Università di Trieste e di Udine, di seguito Avviso e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che il succitato Avviso al paragrafo 4.2 prevede che le proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e di Udine, siano valutate sulla base della procedura di valutazione di coerenza, approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del giorno 11 giugno 2015;

VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 7259 LAVFORU del 04 settembre 2017, di nomina di una Commissione interna alla Direzione, per l'espletamento delle attività relative all'esame di ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e Udine, a seguito dell'emanazione del succitato Avviso e s.m.i;

VISTO il decreto del Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. n. 9221/LAVFORU d.d. 27/10/2017, di approvazione della proposta progettuale presentata dall'Università degli Studi di Udine, assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 96537-A LAVFORU-GEN d.d. 11/10/2017 e relative operazioni;

PRESO ATTO che il succitato Avviso prevede al paragrafo 8 comma 6 che durante la fase di realizzazione, ove ne venga evidenziata la necessità, l'Ateneo possa presentare ulteriori prototipi;

RILEVATO che l'Università di Udine, con nota assunta al Protocollo della Direzione centrale con n. LAVFORU-GEN-2021-0018297-A-A del 09 febbraio 2021 ha chiesto l'approvazione e il finanziamento di n. 1 prototipo;

VISTO il verbale relativo ai lavori della Commissione di valutazione riunitasi in data 17 febbraio 2021 per la valutazione della succitata proposta di prototipo dal quale si evince che, a seguito della valutazione di coerenza, il prototipo presentato dall'Università di Udine non risulta approvato per mancata coerenza progettuale;

CONSIDERATO che la valutazione delle proposte di prototipi presentate determina la predisposizione del seguente documento:

- Elenco dei prototipi non approvati (Allegato 1, parte integrante del presente decreto);

RITENUTO, pertanto, di non approvare n. 1 prototipo presentato dall'Università degli Studi di Udine come da Allegato 1;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all'"Avviso per la presentazione della proposta progettuale da parte delle Università di Trieste e di Udine", emanato con decreto n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni e a seguito della valutazione della proposta di n. 1 prototipo presentata dall'Università di Udine, assunta al Protocollo della Direzione centrale con n. LAVFORU-GEN-2021-0018297-A-A del 09 febbraio 2021, vengono approvati i seguenti documenti:
- Elenco dei prototipi non approvati (Allegato 1, parte integrante del presente decreto).

2. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1, parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 febbraio 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA SPECIFICO N. 53/16 - Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea

PROTOTIPI NON APPROVATI

Tipo finanziamento	Codice operazione	Proponente	Titolo operazione	Data presentazione	Data valutazione ammissibilità	Costo operazione	ESITO
1420_EFPIB_P	OR2101829701	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	IMPRENDITORIALITÀ E BUSINESS PLAN - ON LINE	09-feb-21	17-feb-21	8.509,00 €	NON APPROVATO

21_10_1_DDS_RIC_FSE_1194_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 24 febbraio 2021, n. 1194

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Approvazione operazioni clone a valere sull'Asse 1 - Occupazione - relativi all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo della formazione imprenditoriale di Imprenderò - presentate nel mese di gennaio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019 e n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020 con i quali è stato modificato l'Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 4688/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 4.800.000,00 per la realizzazione del Programma specifico 7;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 7370/LAVFORU del 28 agosto 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 12 settembre 2018, modificato con decreti n. 8874/LAVFORU del 9 ottobre 2018, n.2547/LAVFORU del 18 marzo 2019, n. 11458/LAVFORU del 4 ottobre 2019 e n. 14949/LAVFORU del 4 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per il soggetto attuatore ai fini della realizzazione delle attività dell'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa";
PRECISATO che le attività dell'Area 3 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	1.390.000,00
8 ii	1.494.000,00
8 iv	900.000,00
Totale	3.784.000,00
	Almeno 10% Area montana

PRECISATO che il Catalogo della formazione imprenditoriale è costituito da tre tipologie di prototipi formativi rispettivamente denominati "Formazione imprenditoriale - impresa tradizionale", "Formazione imprenditoriale - Impresa innovativa", e "Formazione imprenditoriale - imprenditoria femminile";
VISTO il decreto n. 12121/LAVFORU dell'11 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati 12 prototipi relativi all'Area 3 - Catalogo della formazione imprenditoriale di Imprenderò - presentati entro il 31 ottobre 2018, di cui 5 prototipi formativi nella tipologia "Formazione imprenditoriale - impresa tradizionale", 5 prototipi formativi nella tipologia "Formazione imprenditoriale - Impresa innovativa" e 2 prototipi formativi nella tipologia "Formazione imprenditoriale - imprenditoria femminile";
EVIDENZIATO che il soggetto attuatore deve procedere all'attivazione delle edizioni dei prototipi - operazioni clone - rientranti nelle seguenti categorie di destinatari:
- "Formazione imprenditoriale - impresa tradizionale" e "Formazione imprenditoriale - Impresa innovativa": priorità di investimento 8i e 8ii,

- “Formazione imprenditoriale - imprenditoria femminile”: priorità di investimento 8iv;

PRECISATO che le operazioni clone relative a “Formazione imprenditoriale - impresa tradizionale” e “Formazione imprenditoriale - Impresa innovativa” possono prevedere la compresenza di allievi rientranti nelle categorie di destinatari priorità di investimento 8i o nella categoria di destinatari priorità di investimento 8ii, oppure ad entrambi le categorie di destinatari (utenza mista 8i/8ii);
RITENUTO di disporre, per mera opportunità contabile, che la disponibilità finanziaria a favore delle operazioni clone relative a “Formazione imprenditoriale - impresa tradizionale” e “Formazione imprenditoriale - Impresa innovativa” rivolte ad utenti rientranti nelle categorie di destinatari priorità 8i/8ii sia quella relativa alla priorità di investimento 8i;
RITENUTO che la disponibilità finanziaria a favore delle operazioni clone relative a “Formazione imprenditoriale - impresa tradizionale” e “Formazione imprenditoriale - Impresa innovativa” rivolte ad utenti rientranti nelle categorie di destinatari priorità 8i/8ii sia vincolante al solo fine della realizzazione dell’attività, mentre il rispetto della suddivisione sarà oggetto di controllo a chiusura dell’attività stessa, sulla base dei dati esposti nel rendiconto finale;
VISTO il decreto n. 844/LAVFORU del 18 febbraio 2021 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni clone relative all’Area 3 - Catalogo per la formazione individualizzata per l’accompagnamento al business plan di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di gennaio 2021, ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all’Area 3 è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
890.299,00	174.995,00	709.477,00	5.827,00

PRECISATO che nel mese di dicembre 2020 non è stata presentata nessuna operazione clone relativa all’Area 3 - Catalogo della formazione imprenditoriale di Imprenderò;
VISTE le operazioni clone presentate nel mese di gennaio 2021;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone di cui al precedente capoverso;
RITENUTO di approvare il seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)

CONSIDERATO che l’allegato 1 determina l’approvazione ed il finanziamento di 2 operazioni rientranti nella categoria “Formazione imprenditoriale - Impresa innovativa”, per complessivi euro 3.520,00 rivolta alla categoria di destinatari priorità d’investimento mista 8i e 8ii;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
886.779,00	171.475,00	709.477,00	5.827,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone relative all’Area 3 - Catalogo della formazione imprenditoriale di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di gennaio 2021 è approvato il seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 operazioni rientranti nella categoria "Formazione imprenditoriale - Impresa innovativa", per complessivi euro 3.520,00 rivolta alla categoria di destinatari priorità d'investimento mista 8i e 8ii.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 febbraio 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420-AREA3FII Cloni

FSE 2014/2020 - AREA 3 - FORMAZIONE IMPRENDITORIALE INNOVATIVA - MISTO - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	POR FSE 2014/2020-PS7/15-CATALOGO FORMAZIONE IMPRENDITORIALE - IMPRESA CIRCOLARE	FP2100045901	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	1.760,00	1.760,00	APPROVATO
2	POR FSE 2014/2020-PS7/15-CATALOGO FORMAZIONE IMPRENDITORIALE - IMPRESA SOCIALE	FP2101065301	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	1.760,00	1.760,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		3.520,00	3.520,00	
			Totale		3.520,00	3.520,00	
			Totale con finanziamento		3.520,00	3.520,00	
			Totale		3.520,00	3.520,00	

21_10_1_DDS_RIC_FSE_1417_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 27 febbraio 2021, n. 1417

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di febbraio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II^ fase. PIPOL 18/20", il quale mantiene e intende valorizzare ulteriormente gli aspetti che hanno contraddistinto la fase precedente e attua la seconda fase del PIPOL PON IOG Garanzia Giovani;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale ANPAL ha ripartito le risorse del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, assegnando alla Regione FVG risorse pari ad euro 7.968.529,00;
VISTO il decreto n. 1527/LAVFORU del 24 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 4 marzo 2020, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani. Disposizioni tecnico operative per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 8082/LAVFORU dell'11 maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato documento;
EVIDENZIATO che le citate Direttive di cui al decreto 1527/LAVFORU/2020 prevedono la realizzazione delle seguenti tipologie di tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento, rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio universitario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a) del "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" approvato con DPReg n. 57/Pres/2018;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del sopracitato Regolamento tirocini; cioè
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera a) sono organizzati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera b) sono organizzati dalle PO servizi ai lavoratori hub giuliano, isontino, pordenonese, Udine e basso Friuli, medio e alto Friuli;
VISTO il decreto n. 717/LAVFORU dell'8 febbraio 2021, che proroga al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui al decreto n. 20734/LAVFORU del 29 settembre 2020, concernenti l'autorizzazione alle strutture regionali competenti in materia di lavoro a promuovere i tirocini extracurricolari per i neolaureati delle Università di Trieste e di Udine, nell'ottica della collaborazione tra enti pubblici appartenenti alla rete del progetto PIPOL di cui Garanzia giovani FVG fa parte, al fine di rendere un servizio più agevole al cittadino durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con cadenza quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale sono le seguenti:

Disponibilità PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.368.529,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 735/LAVFORU del 9 febbraio 2021, con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di gennaio 2021, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
6.755.529,00	RISORSE INDIVISE			

VISTI i progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di febbraio 2021;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 15308/LAVFORU del 4 giugno 2020, ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di febbraio 2021, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 26 febbraio 2021;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che dei 37 progetti formativi di tirocinio presentati, 36 progetti sono stati valutati positivamente e sono approvabili, mentre 1 progetto è stato oggetto di rinuncia prima della valutazione di ammissibilità;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di febbraio 2021 determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO pertanto che l'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 36 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 67.700,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
6.687.829,00	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle Disposizioni indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di febbraio 2021, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 36 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 67.700,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 27 febbraio 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210011784001	Idraulici nelle costruzioni civili S.S.	Tirocini	1.800,00 €	01/02/2021	N° 11784
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210011805001	tirocinio in addetto all'assemblaggio e montaggio di componenti meccaniche S.S.	Tirocini	1.800,00 €	01/02/2021	N° 11805
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210012106001	tirocinio in addetti a funzioni di segreteria C.A.	Tirocini	1.800,00 €	01/02/2021	N° 12106
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210013100001	ADDETTO ALLA CONTABILITA'	Tirocini	1.800,00 €	02/02/2021	N° 13100
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210014195001	Tirocinio in ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - M.B.	Tirocini	2.200,00 €	03/02/2021	N° 14195
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210014495001	tirocinio in addetto alla realizzazione di attività di ufficio B.F.	Tirocini	1.800,00 €	04/02/2021	N° 14495
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210014898001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE IN NEGOZIO DI OTTICA	Tirocini	1.800,00 €	04/02/2021	N° 14898
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/Sportello Lavoro (TS)	FP20210015173001	Tirocinio in Sviluppo delle competenze sul servizio di prevenzione e protezione aziendale - L.F.	Tirocini	2.200,00 €	04/02/2021	N° 15173
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210016740001	TIROCINIO IN ESTETISTA -RICOSTRUZIONE UNGHIE E LASH MAKER	Tirocini	1.800,00 €	08/02/2021	N° 16740
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210017482002	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA FIORERIA DPL	Tirocini	1.800,00 €	08/02/2021	N° 17482
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210017537001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA RIPARAZIONE E VENDITA DI SMARTPHONE	Tirocini	1.800,00 €	08/02/2021	N° 17537
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210018124001	TIROCINIO IN DIGITAL DESIGNER	Tirocini	1.800,00 €	09/02/2021	N° 18124
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210019097001	TIROCINIO IN ARCHITETTO PROGETTISTA	Tirocini	1.800,00 €	10/02/2021	N° 19097
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210019287001	ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA RETE BASE FORNITORI	Tirocini	1.800,00 €	10/02/2021	N° 19287
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210019407001	TIROCINIO IN ADDETTA A PROGETTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Tirocini	1.800,00 €	10/02/2021	N° 19407
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210020474001	TIROCINIO IN ADDETTA PRODUTTRICE DI NETTARI, SUCCHI E CONFETTURE	Tirocini	1.200,00 €	11/02/2021	N° 20474
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210020568001	Tirocinio in PROGETTAZIONE EDILIZIA PRESSO STUDIO DI INGEGNERIA - M.Z.	Tirocini	2.300,00 €	11/02/2021	N° 20568
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210020586001	Tirocinio in PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - N.D.P.	Tirocini	2.200,00 €	11/02/2021	N° 20586

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210021046001	TIROCINIO IN ADDETTA ALL'UTILIZZO STAZIONE GRAFICA	Tirocini	1.800,00 €	12/02/2021	N° 21046
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210021051001	ADDETTA BANCONIERA	Tirocini	1.800,00 €	12/02/2021	N° 21051
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210021096001	TIROCINIO IN AMMINISTRAZIONE CONTABILE FISCALE	Tirocini	1.800,00 €	12/02/2021	N° 21096
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210021124001	TIROCINIO IN ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI	Tirocini	1.800,00 €	12/02/2021	N° 21124
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210021189001	TIROCINIO IN ADDETTO MANSIONI IMPIEGATIZIE	Tirocini	1.800,00 €	12/02/2021	N° 21189
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210021208001	Tirocinio in GESTIONE EFFICIENTE DEGLI ATLETI IN PALESTRA ATTRAVERSO L'ALLENAMENTO FUNZIONALE - S.G.	Tirocini	2.100,00 €	12/02/2021	N° 21208
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210021338001	Tirocinio in SEGRETERIA E UFFICIO ACQUISTI - L.B.D.S.	Tirocini	2.200,00 €	12/02/2021	N° 21338
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210021507001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PASTICCERIA	Tirocini	1.800,00 €	15/02/2021	N° 21507
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210021513001	TIROCINIO IN GESTIONE DELLA CONTABILITÀ	Tirocini	1.800,00 €	15/02/2021	N° 21513
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210021523001	TIROCINIO IN ADDETTA VENDITE	Tirocini	1.800,00 €	15/02/2021	N° 21523
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210021532001	TIROCINIO IN RIPARATORE E MANUTENTORE DI MACCHINARI	Tirocini	1.800,00 €	15/02/2021	N° 21532
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210021583001	TIROCINIO IN AIUTO CUOCO	Tirocini	1.800,00 €	15/02/2021	N° 21583
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210021616001	Tirocinio in ASSISTENTE DI DIREZIONE E PRODUZIONE VIDEO - M.C.	Tirocini	2.200,00 €	15/02/2021	N° 21616
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210022383001	TIROCINIO IN ASSISTENTE ACCONCIATRICE	Tirocini	1.800,00 €	15/02/2021	N° 22383
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210022394001	Tirocinio in FORMAZIONE E TECNICHE DI SVILUPPO SOFTWARE CON RIFERIMENTO AI PROCESSI LOGISTICI DI MAGAZZINO - C.S.	Tirocini	2.100,00 €	15/02/2021	N° 22394
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210022401001	TIROCINIO IN ADDETTO GESTIONE DELLA MANUTENZIONE FERROVIARIA	Tirocini	1.800,00 €	15/02/2021	N° 22401
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210022423001	ADDETTA ESTETISTA	Tirocini	1.800,00 €	15/02/2021	N° 22423
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210022544001	Tirocinio in TECNICO VETERINARIO - L-S-	Tirocini	2.200,00 €	15/02/2021	N° 22544

Totale progetti : 36 **67.700,00 €**

21_10_1_DDS_RIC_FSE_1516_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 1 marzo 2021, n. 1516

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità - 12/18 - FVG progetto Giovani - Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO. Approvazione operazioni clone FPGO - presentate nel mese di febbraio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. II^ fase - PIPOL 18/20 dedicato allo svolgimento attività di carattere formativo sostenute finanziariamente dal POR FSE 2014/2020;
VISTO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 28 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l'"Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori" finanziate nell'ambito del Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo 2014/2020. PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità - 12/18 - FVG progetto Giovani - 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata);
VISTI i decreti n. 992/LAVFORU del 22 febbraio 2018, n. 3004/LAVFORU del 17 aprile 2018, n.3908/LAVFORU del 16 maggio 2018, n. 5891/LAVFORU del 9 luglio 2018, n. 6123/LAVFORU del 17 luglio 2018, n. 6743/LAVFORU del 26 luglio 2018, n. 6859/LAVFORU del 3 agosto 2018, n.7853/LAVFORU del 10 settembre 2018, n. 9703/LAVFORU del 31 ottobre 2018, n. 10098/LAVFORU del 13 novembre 2018, n. 583/LAVFORU del 28 gennaio 2019, n. 7516/LAVFORU del 27 giugno 2019, n. 7978/LAVFORU del 10 luglio 2019, n. 14006/LAVFORU del 20 novembre 2019, n. 1591/LAVFORU del 25 febbraio 2020, n. 9175/LAVFORU del 13 maggio 2020, n. 19019/LAVFORU del 29 luglio 2020 e n. 21086/LAVFORU dell'11 ottobre 2020 con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;
VISTO il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti attuatori delle attività riferite agli ambiti di intervento PRO GIOV, PRO OCC e PRO GIOV OCC e i soggetti promotori dei tirocini extracurriculari realizzati in PRO OCC:
a. ATI 1 - Hub Giuliano
con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
b. ATI 2 - Hub Isontino
con capofila Comitato Regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
c. ATI 3 - Hub Udine e bassa friulana
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
d. ATI 4 - Hub Medio e alto Friuli
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
e. ATI 5 - Hub Pordenonese
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia
VISTO il decreto n. 5890/LAVFORU del 09 luglio 2018 con il quale sono state definite le modalità di realizzazione, all'interno di PIPOL 18/20, delle operazioni di carattere formativo rientranti nella tipologia "Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO";
VISTA la deliberazione n. 1797 del 18 ottobre 2019, con la quale la Giunta regionale, a seguito di una verifica dell'attività svolta nell'annualità 2018 e di quanto emerso dal monitoraggio costante svolto nel territorio in merito alla realizzazione delle medesime attività, ha approvato la revisione del piano finanziario delle attività finanziate nell'ambito di PIPOL a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020;
PRESO ATTO che, nel quadro della ridefinizione del quadro finanziario di cui alla DGR 1797/2019 e come convenuto nell'incontro di concertazione con il partenariato economico e sociale del 14 ottobre

2019, si è ritenuto di ridefinire l'offerta formativa di PIPOL 18/20;
VISTO il decreto n. 15055/LAVFORU del 10 dicembre 2019 con il quale è stato approvato il documento che riformula l'offerta formativa relativa a PIPOL 18/20 e, in particolare, le operazioni di carattere formativo rientranti nella tipologia "Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO";
PRESO ATTO che il suddetto decreto n. 15055/LAVFORU/2019 prevede la costituzione del "Catalogo soft skills - Catalogo competenze trasversali suddiviso in tre aree tematiche: competenze trasversali, competenze linguistiche e competenze informatiche";
VISTI i successivi decreti n. 814/LAVFORU del 4 febbraio 2020, n. 1302/LAVFORU del 17 febbraio 2020 e n. 1590/LAVFORU del 25 febbraio 2020 con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 1264/LAVFORU del 14 febbraio 2020 con il quale sono state approvate 18 operazioni relative al Catalogo soft skills - competenze trasversali - FPGO presentate entro il 21 gennaio 2020 dai soggetti attuatori, ed il successivo decreto n. 14180/LAVFORU del 22 maggio 2020 con il quale sono state approvate 10 operazioni, valutate negativamente e pertanto non approvate con il citato decreto n. 1264/LAVFORU/2020;
VISTO il decreto n. 1710/LAVFORU del 2 marzo 2020 che integra l'offerta relativa al "Catalogo soft skills - competenze informatiche" e prevede la costituzione del "Catalogo soft skills - competenze digitali";
VISTO il decreto n. 14181/LAVFORU del 22 maggio 2020 con il quale è stata approvata 1 operazione relativa al Catalogo soft skills - competenze trasversali - FPGO presentata entro il 26 marzo 2020 dai soggetti attuatori;
VISTO il decreto n. 19445/LAVFORU del 18 agosto 2020 con il quale sono state approvate 2 operazioni relative al Catalogo soft skills - competenze digitali - FPGO presentate entro il 7 luglio 2020 dai soggetti attuatori;
VISTO il decreto n. 11683/LAVFORU del 17 maggio 2020 con il quale è stata attivata la procedura per la costituzione del "Catalogo percorsi professionalizzanti" composto da prototipi formativi di carattere propedeutico e da prototipi formativi professionalizzanti;
VISTI i decreti n. 15095/LAVFORU del 30 maggio 2020, n. 15310/LAVFORU del 4 giugno 2020 e n.16353/LAVFORU del 16 giugno con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 17172/LAVFORU del 24 giugno 2020 con il quale sono state approvate 58 operazioni relative al Catalogo percorsi professionalizzanti - prototipi di carattere propedeutico - FPGO presentate entro il 9 giugno 2020 dai soggetti attuatori;
VISTO il decreto n. 18322/LAVFORU del 9 luglio 2020 con il quale sono state approvate 42 operazioni relative al Catalogo percorsi professionalizzanti - prototipi formativi professionalizzanti - FPGO presentate entro il 19 giugno 2020 dai soggetti attuatori;
VISTO il decreto n. 18821/LAVFORU del 21 luglio 2020 con il quale sono state approvate 20 operazioni relative al Catalogo percorsi professionalizzanti - prototipi formativi professionalizzanti - FPGO presentate entro il 3 luglio 2020 dai soggetti attuatori;
VISTO il decreto n. 16068/LAVFORU del 12 giugno 2020 con il quale è stata prevista la presentazione di prototipi formativi che costituiscono il "Catalogo soft skills - Competenze trasversali - con modalità di erogazione a distanza";
VISTO il decreto n. 18100/LAVFORU del 3 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 19998/LAVFORU del 9 settembre 2020 con il quale sono state approvate 29 operazioni relative al Catalogo soft skills - Competenze trasversali - con modalità di erogazione a distanza - FPGO presentate entro il 9 luglio 2020 dai soggetti attuatori;
VISTI i successivi decreti n. 21019/LAVFORU dell'8 ottobre 2020 e n. 24938/LAVFORU del 16 dicembre 2020 con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 3679/LAVFORU del 10 aprile 2020 con il quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse finanziarie per l'annualità 2020;
VISTO il decreto n. 9178/LAVFORU del 13 maggio 2020 con il quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse finanziarie per l'annualità 2020 per quanto riguarda gli ambiti di intervento/tipologia PRO OCC Formazione FPGO e PRO GIOV Formazione FPGO;
EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto con il succitato decreto n. 9178/LAVFORU/2020, le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per la realizzazione di percorsi formativi predeterminati (offerta a catalogo) nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC nel periodo dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021 - sono pari ad euro 3.238.988,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FPGO PRO OCC	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
3.238.988,00	579.779,00	437.263,00	1.033.237,00	450.220,00	738.489,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per la realizzazione di percorsi formativi predeterminati (offerta a catalogo) nell'ambito di intervento FPGO PRO GIOV nel periodo dal

1° maggio 2020 al 30 aprile 2021 - sono pari ad euro 3.742.988,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FPGO PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
3.742.988,00	669.995,00	505.303,00	1.194.013,00	520.276,00	853.401,00

PRECISATO che le operazioni possono essere rivolte ad utenti riconducibili all'ambito di intervento PRO OCC o all'ambito di intervento PRO GIOV, oppure ad entrambi gli ambiti (utenza mista PRO OCC / PRO GIOV);
RITENUTO di accorpare la disponibilità finanziaria a favore di operazioni da realizzare nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC / PRO GIOV poiché l'utenza viene individuata successivamente, in relazione alla effettiva composizione del gruppo classe;
RITENUTO che la disponibilità finanziaria a favore di operazioni realizzare nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC / PRO GIOV sia vincolante al solo fine della realizzazione dell'attività, mentre il rispetto della suddivisione sarà oggetto di controllo a chiusura dell'attività stessa, sulla base dei dati esposti nel rendiconto finale;
RITENUTO che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per la realizzazione di percorsi formativi predeterminati (offerta a catalogo) da realizzare nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC / PRO GIOV nel periodo dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021 - sono pari ad euro 6.981.976,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FPGO PRO OCC PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
6.981.976,00	1.249.774,00	942.566,00	2.227.250,00	970.496,00	1.591.890,00

VISTO il decreto n. 699/LAVFORU del 6 febbraio 2021 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nel mese di gennaio 2021, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

FPGO PRO OCC PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
4.688.540,00	889.832,00	748.522,00	1.274.076,00	760.212,00	1.015.898,00

VISTE le operazioni clone presentate nel mese di febbraio 2021;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone di cui al precedente capoverso;
RITENUTO di approvare il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 34 operazioni per complessivi euro 820.791,00, di cui:
- 3 operazioni "Cloni di carattere propedeutico" per complessivi euro 91.450,00
- 3 operazioni "Cloni formativi professionalizzanti" per complessivi euro 154.012,00
- 5 operazioni "Cloni catalogo soft skills - competenze trasversali" per complessivi euro 29.528,00

che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Giuliano"
- 1 operazione "Cloni di carattere propedeutico" per complessivi euro 30.580,00
- 1 operazione "Cloni catalogo soft skills - competenze trasversali" per complessivi euro 6.950,00

che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Isontino"
- 7 operazioni "Cloni di carattere propedeutico" per complessivi euro 209.072,00
- 4 operazioni "Cloni catalogo soft skills - competenze trasversali" per complessivi euro 31.750,00

che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Udine e bassa friulana"
- 1 operazione "Cloni di carattere propedeutico" per complessivi euro 30.580,00
- 1 operazione "Cloni formativi professionalizzanti" per complessivi euro 65.052,00
- 1 operazione "Cloni catalogo soft skills - competenze trasversali" per complessivi euro 6.950,00

che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Medio e alto Friuli"
- 2 operazioni "Cloni di carattere propedeutico" per complessivi euro 48.650,00
- 2 operazioni "Cloni formativi professionalizzanti" per complessivi euro 91.045,00
- 3 operazioni "Cloni catalogo soft skills - competenze trasversali" per complessivi euro 25.172,00

che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Pordenonese";
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

FPGO PRO OCC PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
3.867.749,00	614.842,00	710.992,00	1.033.254,00	657.630,00	851.031,00

PRECISATO inoltre che le ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonchè l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone presentate dai soggetti attuatori nel mese di febbraio 2021 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento 34 operazioni per complessivi euro 820.791,00, di cui:
- 3 operazioni "Cloni di carattere propedeutico" per complessivi euro 91.450,00
- 3 operazioni "Cloni formativi professionalizzanti" per complessivi euro 154.012,00
- 5 operazioni "Cloni catalogo soft skills - competenze trasversali" per complessivi euro 29.528,00

che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Giuliano"
- 1 operazione "Cloni di carattere propedeutico" per complessivi euro 30.580,00
- 1 operazione "Cloni catalogo soft skills - competenze trasversali" per complessivi euro 6.950,00

che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Isontino"
- 7 operazioni "Cloni di carattere propedeutico" per complessivi euro 209.072,00
- 4 operazioni "Cloni catalogo soft skills - competenze trasversali" per complessivi euro 31.750,00

che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Udine e bassa friulana"
- 1 operazione "Cloni di carattere propedeutico" per complessivi euro 30.580,00
- 1 operazione "Cloni formativi professionalizzanti" per complessivi euro 65.052,00
- 1 operazione "Cloni catalogo soft skills - competenze trasversali" per complessivi euro 6.950,00

che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Medio e alto Friuli"
- 2 operazioni "Cloni di carattere propedeutico" per complessivi euro 48.650,00
- 2 operazioni "Cloni formativi professionalizzanti" per complessivi euro 91.045,00
- 3 operazioni "Cloni catalogo soft skills - competenze trasversali" per complessivi euro 25.172,00

che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Pordenonese".

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 marzo 2021

SEGATTI

N.B. Le operazioni contrassegnate dall'asterisco (*) non sono finanziabili

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420PFCPUM_C

FSE 2014/2020 - PIPOL - CLONI FORMATIVI DI CARATTERE PROPEDEUTICO - FPGO - UTENZA MISTA

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.						
1	TECNICHE DI VENDITA - ONLINE	FP2102032601	2021	26.120,00	26.120,00	APPROVATO
2	TECNICHE DI WEB DESIGN E VIDEOGRAFICA	FP2102410601	2021	34.750,00	34.750,00	APPROVATO
3	TECNICHE BASE DI CONTABILITA'	FP2103355401	2021	30.580,00	30.580,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.			91.450,00	91.450,00	
	Totale ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.			91.450,00	91.450,00	
ATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP						
1	TECNICHE BASE DI CONTABILITA'	FP2102196301	2021	30.580,00	30.580,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP			30.580,00	30.580,00	
	Totale ATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP			30.580,00	30.580,00	
ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.						
1	TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO - ONLINE	FP2101213301	2021	25.592,00	25.592,00	APPROVATO
2	TECNICHE DI WEB MARKETING	FP2101358301	2021	34.750,00	34.750,00	APPROVATO
3	TECNICHE DI RIPRESA E MONTAGGIO	FP2101378101	2021	34.750,00	34.750,00	APPROVATO
4	TECNICHE BASE DI SEGRETERIA (CON OFF. AUT.)	FP2102020201	2021	30.580,00	30.580,00	APPROVATO
5	TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO	FP2102240001	2021	27.800,00	27.800,00	APPROVATO
6	TECNICHE DI BASE DI PASTICCERIA	FP2102663201	2021	27.800,00	27.800,00	APPROVATO
7	TECNICHE DI SALDATURA MMA E MIG-MAG	FP2103476101	2021	27.800,00	27.800,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.			209.072,00	209.072,00	
	Totale ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.			209.072,00	209.072,00	
ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.						
1	TECNICHE BASE DI SEGRETERIA (CON OFF. AUT.)	FP2102401301	2021	30.580,00	30.580,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.			30.580,00	30.580,00	
	Totale ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.			30.580,00	30.580,00	
ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL						
1	TECNICHE DI SALDATURA TIG	FP2102637301	2021	20.850,00	20.850,00	APPROVATO
2	TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO	FP2102756201	2021	27.800,00	27.800,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL			48.650,00	48.650,00	
	Totale ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL			48.650,00	48.650,00	
	Totale con finanziamento 1420PFCPUM_C			410.332,00	410.332,00	
	Totale 1420PFCPUM_C			410.332,00	410.332,00	

1420PFPUM_C

FSE 2014/2020 - PIPOL - CLONI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI - FPGO - UTENZA MISTA

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.						
1	TECNICHE DI SEGRETERIA PER L'IMPRESA INTERNAZIONALE	FP2101828301	2021	65.052,00	65.052,00	APPROVATO
2	TECNICHE BASE DI CUCINA	FP2102293701	2021	45.870,00	45.870,00	APPROVATO
3	TECNICHE DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	FP2102558001	2021	43.090,00	43.090,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.			154.012,00	154.012,00	
	Totale ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.			154.012,00	154.012,00	
ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.						
1	TECNICHE AVANZATE DI CONTABILITA'	FP2102522001	2021	65.052,00	65.052,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.			65.052,00	65.052,00	
	Totale ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.			65.052,00	65.052,00	
ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL						
1	TECNICHE BASE DI CUCINA	FP2101416901	2021	45.870,00	45.870,00	APPROVATO
2	TECNICHE COMMERCIALI NEL SETTORE ARREDO	FP2102118701	2021	45.175,00	45.175,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL			91.045,00	91.045,00	
	Totale ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL			91.045,00	91.045,00	
	Totale con finanziamento 1420PFPUM_C			310.109,00	310.109,00	
	Totale 1420PFPUM_C			310.109,00	310.109,00	

1420PROOCCA9_C

FSE 2014/2020 - PIPOL - CATALOGO SOFT SKILLS - COMPETENZE TRASVERSALI - FPGO - UTENZA MISTA - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.						
1	COMPETENZE LINGUISTICHE - ITALIANO A1	FP2101499801	2021	6.950,00	6.950,00	APPROVATO
2	COMPETENZE LINGUISTICHE - TEDESCO A2 - ONLINE	FP2102103701	2021	7.620,00	7.620,00	APPROVATO
3	COMPETENZE LINGUISTICHE - ITALIANO A2	FP2102481301	2021	5.560,00	5.560,00	APPROVATO
4	COMUNICARE IN MANIERA DIGITALE-ONLINE	FP2102498801	2021	3.048,00	3.048,00	APPROVATO
5	COMPETENZE LINGUISTICHE - TEDESCO A1 - ONLINE	FP2103553801	2021	6.350,00	6.350,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.			29.528,00	29.528,00	
	Totale ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.			29.528,00	29.528,00	
ATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP						
1	COMPETENZE LINGUISTICHE - ITALIANO A1	FP2102904201	2021	6.950,00	6.950,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP			6.950,00	6.950,00	
	Totale ATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP			6.950,00	6.950,00	
ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.						
1	COMPETENZE LINGUISTICHE - INGLESE B1 - ONLINE	FP2101828401	2021	10.160,00	10.160,00	APPROVATO
2	COMPETENZE LINGUISTICHE - TEDESCO A2 - ONLINE	FP2102337901	2021	7.620,00	7.620,00	APPROVATO
3	COMPETENZE LINGUISTICHE - TEDESCO A2 - ONLINE	FP2103476001	2021	7.620,00	7.620,00	APPROVATO

4	COMPETENZE LINGUISTICHE - INGLESE A1 - ONLINE	FP2103932701	2021	6.350,00	6.350,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.		31.750,00	31.750,00	
		Totale ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.		31.750,00	31.750,00	
ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.						
1	COMPETENZE LINGUISTICHE - INGLESE A1	FP2101358401	2021	6.950,00	6.950,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.		6.950,00	6.950,00	
		Totale ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.		6.950,00	6.950,00	
ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL						
1	COMPETENZE LINGUISTICHE - INGLESE A2	FP2101213001	2021	8.340,00	8.340,00	APPROVATO
2	COMPETENZE LINGUISTICHE - INGLESE B1 - ONLINE	FP2101334801	2021	10.160,00	10.160,00	APPROVATO
3	PRESENTARSI AL MONDO DEL LAVORO	FP2101661101	2021	6.672,00	6.672,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL		25.172,00	25.172,00	
		Totale ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL		25.172,00	25.172,00	
		Totale con finanziamento 1420PROOCCA9_C		100.350,00	100.350,00	
		Totale 1420PROOCCA9_C		100.350,00	100.350,00	
		Totale con finanziamento		820.791,00	820.791,00	
		Totale		820.791,00	820.791,00	

21_10_1_DDS_RIC_FSE_1519_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 1 marzo 2021, n. 1519

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programma specifico 64/18 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo. Approvazione operazioni FPGO a valere sull'Asse 1 - Occupazione - scadenza 31 dicembre 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 6169/LAVFORU del 29 maggio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 12 giugno 2019, con il quale è stato emanato l'avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'asse 1 - Occupazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n.64/18 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2018" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modificazioni;

VISTI i decreti n. 12945/LAVFOR del 6 novembre 2019, n. 971/LAVFORU del 9 febbraio 2020, e n.18859/LAVFORU del 22 luglio 2020, con i quali sono state apportate modifiche all'Avviso;

PRECISATO che il succitato Avviso prevede la presentazione di tre tipologie di operazioni come meglio specificato:

- operazioni finalizzate esclusivamente al raggiungimento di uno o più QPR previsti dai Repertori di Settore di cui al documento "Repertorio dei profili professionali"
- operazioni riferite unicamente a competenze non ricomprese nei Repertori di Settore, o QPR parziali
- operazioni al di fuori dei Repertori o delle ADA;

PRECISATO che le suddette operazioni FPGO devono incardinarsi nelle seguenti sottotipologie:

1. Formazione nell'ambito del turismo culturale e sportivo - FPGO1
2. Formazione nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici - FPGO2
3. Formazione nell'ambito dell'audiovisivo - FPGO 3
4. Formazione nell'ambito di eventi e spettacoli dal vivo - FPGO 4
5. Formazione nell'ambito dei social media - FPGO 5
6. Formazione nell'ambito dell'artigianato artistico - FPGO 6

PRECISATO che le operazioni FPGO devono essere presentate alla Struttura attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it in prima applicazione entro le ore 18:00 dell'11 luglio 2019 e successivamente con modalità "a sportello bimestrale" entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno feriale di ogni bimestre successivo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili ammontanti ad euro 1.500.000,00;

EVIDENZIATO che le operazioni FPGO vengono valutate mediante una fase di ammissibilità ed una fase comparativa sulla base di quanto stabilito dal documento "Linee guida alle strutture regionali attuatrici" e dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) 1303/2013";

VISTO il decreto n. 714/LAVFORU dell'8 febbraio 2021 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni TIREX presentate entro il 31 dicembre 2020, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è pari ad euro 525.959,00;

VISTE le operazioni FPGO presentate entro il 31 dicembre 2020;

EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 8849/LAVFORU del 1° agosto 2019 e modificata con decreto n. 9126/LAVFOR dell'8 agosto 2019, ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 25 febbraio 2021;

PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione si evince che:

- sono state presentate 3 operazioni, tutte ammesse alla valutazione
- tutte le operazioni valutate hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a quello richiesto per l'inserimento in graduatoria e sono pertanto approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria delle operazioni FPGO approvate e finanziate che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello minimo previsto, suddivisa per ciascuna delle sottotipologie in ordine decrescente di punteggio (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 operazioni per complessivi euro 100.080,00 di cui:

- 1 operazione a valere sulla sottotipologia 1 per complessivi euro 33.360,00
- 1 operazione a valere sulla sottotipologia 2 per complessivi euro 33.360,00
- 1 operazione a valere sulla sottotipologia 4 per complessivi euro 33.360,00;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è pari ad euro 425.879,00;
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 3 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni FPGO presentate entro il 31 dicembre 2020 è approvato il seguente documento:

- graduatoria delle operazioni FPGO approvate e finanziate che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello minimo previsto, suddivisa per ciascuna delle sottotipologie in ordine decrescente di punteggio (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 3 operazioni per complessivi euro 100.080,00, di cui:

- 1 operazione a valere sulla sottotipologia 1 per complessivi euro 33.360,00
- 1 operazione a valere sulla sottotipologia 2 per complessivi euro 33.360,00
- 1 operazione a valere sulla sottotipologia 4 per complessivi euro 33.360,00.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 marzo 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420_FPGO164/18

FSE 2014/2020 - Misure integrate di politiche attive beni culturali, artistici e turismo - FPGO 1

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	LA FOTOGRAFIA PER PROMUOVERE E NARRARE IL TERRITORIO	FP2017567701	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2020	33.360,00	33.360,00	70
			Totale con finanziamento		33.360,00	33.360,00	
			Totale		33.360,00	33.360,00	

1420_FPGO264/18

FSE 2014/2020 - Misure integrate di politiche attive beni culturali, artistici e turismo - FPGO 2

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNOLOGIE WEB 2.0 PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	FP2017567702	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2020	33.360,00	33.360,00	60,6
			Totale con finanziamento		33.360,00	33.360,00	
			Totale		33.360,00	33.360,00	

1420_FPGO464/18

FSE 2014/2020 - Misure integrate di politiche attive beni culturali, artistici e turismo - FPGO 4

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DAL VIVO E ONLINE	FP2017567703	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2020	33.360,00	33.360,00	71
			Totale con finanziamento		33.360,00	33.360,00	
			Totale		33.360,00	33.360,00	
			Totale con finanziamento		100.080,00	100.080,00	
			Totale		100.080,00	100.080,00	

21_10_1_DDS_RIC_FSE_1520_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 1 marzo 2021, n. 1520

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione - PPO 2018 - Programma specifico n. 9/18 - "Catalogo regionale dell'offerta orientativa". Esito valutazione operazione presentata da AT EFFE.PI Orientamento 2019-2021 (En.A.I.P. FVG).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTA la Legge regionale n. 13 del 30 marzo 2018 "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale", la quale all'art. 28 comma 2 prevede che la Regione eroghi attività di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacità, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro;
VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2018", approvato con delibera della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2018 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 9/18: "Catalogo regionale dell'offerta orientativa" che è finalizzato ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto - dovere, a sostenere la loro transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro ed a migliorare la preparazione professionale degli operatori del sistema regionale di orientamento;
VISTO il decreto n. 12567/LAVFORU del 21 dicembre 2018 di emanazione dell'"Avviso per la selezione di un'Associazione Temporanea di Scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e direttive per lo svolgimento delle stesse" a valere sull'Asse 1 - Occupazione - del POR FSE 2014/2020, di seguito Avviso e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 1771/LAVFORU del 28 febbraio 2019 degli esiti della valutazione della candidatura pervenuta in relazione all'Avviso, che individuava come soggetto attuatore delle operazioni il raggruppamento rappresentato da En.A.I.P. (Ente A.C.L.I. di istruzione professionale) Friuli Venezia Giulia - Trieste;
DATO ATTO che il raggruppamento rappresentato da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia si è costituito in Associazione Temporanea denominata A.T. "EFFE.PI Orientamento 2019-2021" in data 06/05/2019, come comunicato dal capofila in data 10/05/2019, con nota assunta agli atti dall'Amministrazione con prot. n. 56072/LAVFORU del 14/05/2019 e che tale raggruppamento viene di seguito indicato come Operatore;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017 è stato approvato il documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013";
PRESO ATTO che con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017 è stato approvato il documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici - SRA";
PRESO ATTO che l'Avviso approvato con il citato decreto n. 12567/LAVFORU del 21/12/2018 al paragrafo 13 comma 1 prevede che la valutazione delle operazioni avvenga sulla base del citato documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013" mediante una fase istruttoria di verifica di ammissibilità ed una fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza secondo i criteri specificati al paragrafo 13 commi 2, 3, 4 ,5, 6 dell'Avviso;
RICHIAMATO, altresì, il paragrafo 18 del suddetto Avviso, che, al fine di favorire la partecipazione degli studenti ai percorsi formativi di tipologia B1, prevede il finanziamento di un'operazione di sostegno delle spese di trasporto dei partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% del percorso formativo;

VISTA la domanda di finanziamento trasmessa mediante l'applicativo Webforma dall'Operatore in data 27 gennaio 2021 e assunta a protocollo della Direzione centrale con n. LAVFORU-GEN-2021-0008922-A, con cui il suddetto Operatore ha presentato l'operazione OR2100892201 "Attività di sostegno all'utenza terza annualità";
VISTO il decreto n. 4791/LAVFORU del 06/05/2019 di nomina della commissione per la valutazione delle operazioni presentate a valere sul Programma Specifico n. 9/18;
VISTO il verbale di ammissibilità alla valutazione di coerenza dell'operazione presentata dall'Operatore, redatto in data 15/02/2021, dal quale si evince l'esito positivo della verifica di ammissibilità della stessa;
VISTO altresì il verbale dei lavori della Commissione per la valutazione di coerenza, riunitasi in data 17/02/2021 per la valutazione della succitata operazione OR2100892201 "Attività di sostegno all'utenza terza annualità" presentata dall'Operatore, dal quale si evince che l'operazione risulta approvata e pertanto ammessa al finanziamento come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all' "Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e Direttive per lo svolgimento delle stesse", emanato con decreto n. 12567/LAVFORU del 21 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni, l'Allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento dell'operazione OR2100892201 "Attività di sostegno all'utenza terza annualità", presentata in data 27 gennaio 2021 da A.T. EFFE.PI Orientamento 2019-2021 (En.A.I.P. FVG), per un valore di Euro 6.000,00-.
2. Il presente decreto, con i suoi allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 marzo 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

Tipo finanziamento	Codice operazione	Proponente	Titolo operazione	Data presentazione	Data valutazione	Contributo pubblico	Esito
1420_ASAU	OR2100892201	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019-2021 (EN.A.I.P. FVG)	ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'UTENZA TERZA ANNUALITA'	27/01/21	17/02/21	6.000,00 €	**APPROVATA**

21_10_1_DDS_RIC_FSE_1521_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 1 marzo 2021, n. 1521

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità - 12/18 - FVG progetto Giovani - Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO. Approvazione operazioni FPGO - presentate nel mese di gennaio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 28 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l'"Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori "finanziate nell'ambito del Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo 2014/2020. PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità - 12/18 - FVG progetto Giovani - 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata);
VISTI i decreti n. 992/LAVFORU del 22 febbraio 2018, n. 3004/LAVFORU del 17 aprile 2018, n.3908/LAVFORU del 16 maggio 2018, n. 5891/LAVFORU del 9 luglio 2018, n. 6123/LAVFORU del 17 luglio 2018, n. 6743/LAVFORU del 26 luglio 2018, n. 6859/LAVFORU del 3 agosto 2018, n.7853/LAVFORU del 10 settembre 2018, n. 9703/LAVFORU del 31 ottobre 2018, n. 10098/LAVFORU del 13 novembre 2018, n. 583/LAVFORU del 28 gennaio 2019, n. 7516/LAVFORU del 27 giugno 2019, n. 7978/LAVFORU del 10 luglio 2019, n. 14006/LAVFORU del 20 novembre 2019, n. 1591/LAVFORU del 25 febbraio 2020, n. 9175/LAVFORU del 13 maggio 2020, n. 19019/LAVFORU del 29 luglio 2020 e n. 21086/LAVFORU dell'11 ottobre 2020, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;
VISTO il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti attuatori delle attività riferite agli ambiti di intervento PRO GIOV, PRO OCC e PRO GIOV OCC e i soggetti promotori dei tirocini extracurriculari realizzati in PRO OCC:
a. ATI 1 - Hub Giuliano
con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
b. ATI 2 - Hub Isontino
con capofila Comitato Regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
c. ATI 3 - Hub Udine e bassa friulana
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
d. ATI 4 - Hub Medio e alto Friuli
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
e. ATI 5 - Hub Pordenonese
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia
VISTO il decreto n. 3679/LAVFORU del 10 aprile 2020, modificato dal decreto n. 9178/LAVFORU del 13 maggio 2020, con il quale è stata approvata la pianificazione delle attività FPGO per l'annualità 2020;
PRECISATO che il 70% delle risorse finanziarie disponibili per le attività FPGO viene destinato alla realizzazione di percorsi formativi predeterminati (offerta a catalogo) ed il restante 30% alla realizzazione di percorsi formativi derivanti da specifiche esigenze manifestate dalle imprese (offerta specifica);
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate, con modalità a sportello con cadenza mensile, alla Struttura Regionale Attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art.110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.2069 del 26 ottobre 2017, e dalle Linee guida SRA;

EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto con il succitato decreto n. 9178/LAVFOUR/2020, le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per la realizzazione di percorsi formativi derivanti da specifiche esigenze manifestate dalle imprese (offerta specifica) nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC nel periodo dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021- sono pari ad euro 1.388.136,94, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FPGO PRO OCC	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
1.388.136,94	248.476,36	187.398,86	442.815,86	192.950,36	316.495,50

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per la realizzazione di percorsi formativi derivanti da specifiche esigenze manifestate dalle imprese (offerta specifica) nell'ambito di intervento FPGO PRO GIOV nel periodo dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021 - sono pari ad euro 1.604.137,02, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FPGO PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
1.604.137,02	287.140,38	216.558,88	511.719,88	222.974,38	365.743,50

PRECISATO che le operazioni possono essere rivolte ad utenti riconducibili all'ambito di intervento PRO OCC o all'ambito di intervento PRO GIOV, oppure ad entrambi gli ambiti (utenza mista PRO OCC / PRO GIOV);
RITENUTO di accorpare la disponibilità finanziaria a favore di operazioni da realizzare nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC / PRO GIOV poiché l'utenza viene individuata successivamente, in relazione alla effettiva composizione del gruppo classe;
RITENUTO che la disponibilità finanziaria a favore di operazioni realizzare nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC / PRO GIOV sia vincolante al solo fine della realizzazione dell'attività, mentre il rispetto della suddivisione sarà oggetto di controllo a chiusura dell'attività stessa, sulla base dei dati esposti nel rendiconto finale;
EVIDENZIATO pertanto che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per la realizzazione di percorsi formativi da realizzare nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC / PRO GIOV nel periodo dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021 - sono pari ad euro 2.992.273,96, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FPGO PRO OCC PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
2.992.273,96	535.616,74	403.957,74	954.535,74	415.924,74	682.239,00

VISTO il decreto n. 311/LAVFORU del 20 gennaio 2021, con il quale sono state approvate le operazioni FPGO presentate nel mese di dicembre 2020, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

FPGO PRO OCC PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
2.575.968,96	444.988,74	203.797,74	886.703,74	358.239,74	682.239,00

VISTE le operazioni presentate nel mese di gennaio 2021;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 9128/LAVFORU dell'8 agosto 2019, ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di gennaio 2021, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 25 febbraio 2021;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che l'operazione presentata è stata valutata positivamente ed è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione FPGO che si realizza nell'ambito territoriale "Hub Giuliano" per complessivi euro 41.700,00;
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

FPGO PRO OCC PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
2.534.268,96	403.288,74	203.797,74	886.703,74	358.239,74	682.239,00

PRECISATO inoltre che le ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nel mese di gennaio 2021 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione FPGO che si realizza nell'ambito territoriale "Hub Giuliano" per complessivi euro 41.700,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 1 marzo 2021

SEGATTI

N.B. Le operazioni contrassegnate dall'asterisco (*) non sono finanziabili

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420PROOCCA9

FSE 2014/2020 - PIPOL - FPGO - UTENZA MISTA

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.						
1	TECNICHE DI RICEVIMENTO IN ORARIO NOTTURNO	FP2101156201	2021	41.700,00	41.700,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.		41.700,00	41.700,00	
		Totale ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.		41.700,00	41.700,00	
		Totale con finanziamento 1420PROOCCA9		41.700,00	41.700,00	
		Totale 1420PROOCCA9		41.700,00	41.700,00	
		Totale con finanziamento		41.700,00	41.700,00	
		Totale		41.700,00	41.700,00	

21_10_1_DPO_GEST VEN_1487_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 25 febbraio 2021, n. 1487

LR 6/2008, articolo 3, comma 2, lettera a). Determinazione del numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 14 “Colli orientali”.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e in particolare il combinato disposto del comma 2, lettera a) e comma 3 dell’articolo 3, ai sensi del quale la Regione determina, in base al Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l’attività venatoria in ciascun Distretto venatorio, sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia;
VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. e in particolare l’articolo 3, commi 1 e 2, a norma dei quali il numero massimo dei cacciatori ammissibili per ciascuna Riserva di caccia è determinato con provvedimento del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria secondo i criteri previsti dal Piano faunistico regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309, con la quale è stato approvato il Piano faunistico regionale, disponendo di darvi attuazione con decreto del Presidente della Regione;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140, con il quale si è data esecutività al Piano faunistico regionale;
VISTO l’allegato n. 3/5 del Piano faunistico regionale “Sintesi obiettivi gestionali e numero cacciatori” ed in particolare le tabelle che individuano il numero dei cacciatori assegnabili a ciascuna Riserva di caccia;
VISTO il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 17 luglio 2015, n. 2432, che ha determinato il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia dei Distretti venatori del Friuli Venezia Giulia, conformemente alle indicazioni del Piano faunistico regionale;
VISTI altresì i decreti del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche:
- 25 luglio 2016, n. 2077, che ha determinato il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 12 “Laguna”;
- 27 settembre 2017, n. 5028, che ha determinato il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 13 “Carso”;
- 4 aprile 2019, n. 2557, che ha determinato il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia dei Distretti venatori n. 9 “Alta pianura pordenonese” e n. 2 “Carnia”;
- 12 agosto 2019, n. 5857, che ha determinato il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 1 “Tarvisiano”;
- 16 febbraio 2021, n. 1227, che ha determinato il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 2 “Carnia”;
VISTO il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche, 19 febbraio 2021, n. 1393, con il quale è stata autorizzata l’istituzione dell’Azienda faunistico-venatoria “Vecchie Acacie”, insistente nel territorio delle Riserve di caccia di Manzano e di San Giovanni al Natisone e facente capo al Distretto venatorio n. 14 “Colli orientali”;
VISTI i decreti del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche:
- 25 febbraio 2021, n. 1486 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, è stato assegnato il territorio alla Riserva di caccia di Manzano;
- 25 febbraio 2021, n. 1485 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, è stato assegnato il territorio alla Riserva di caccia di San Giovanni al Natisone;
RICHIAMATO l’articolo 3, comma 3, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres., ai sensi del quale il Servizio competente provvede a rideterminare

il numero massimo dei cacciatori ammissibili qualora il territorio agro-silvo-pastorale della Riserva di caccia si riduca o aumenti in misura superiore al 5 per cento per l'effetto dell'istituzione o del venir meno di aree naturali protette, oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, zone di rifugio, aziende venatorie o per altre fattispecie di modifica dell'area destinata all'attività venatoria;
CONSIDERATO che, a seguito dei testé citati provvedimenti, si rende necessario rideterminare il numero massimo dei cacciatori ammissibili alle Riserve di caccia di Manzano e di San Giovanni al Natisone facenti capo al Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali";
RITENUTO di determinare, rispettivamente in 42 e in 25 il numero dei cacciatori ammissibili alle Riserve di caccia di Manzano e di San Giovanni al Natisone;
RITENUTO altresì di sostituire l'allegato A nella parte riferita al Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali", del decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche, 17 luglio 2015, n. 2432 e, di determinare il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia di Manzano e di San Giovanni al Natisone, facenti capo al Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali", secondo quanto riportato nell'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 1413/AGFOR, con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2022;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio 9 marzo 2020, n. 1920/AGFOR <<Attribuzioni delegate e assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della p.o. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 01.03.2020 al 28.02.2022.>>;

DECRETA

per quanto in premessa:
1. Il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi ad esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali", è determinato secondo quanto disposto nell'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sostituisce l'allegato A nella parte riferita al Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" del decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria", del Servizio caccia e risorse ittiche 17 luglio 2015, n. 2432, recante la determinazione del numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia dei Distretti venatori del Friuli Venezia Giulia.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 25 febbraio 2021

COLOMBI

Allegato A al decreto *"LR 6/2008, articolo, 3 comma 2, lettera a). Determinazione del numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali."*.

DV n. 14	**"Colli orientali"**		**Numero massimo di cacciatori ammissibili alla Riserva di caccia**
	BUTTRIO		23
	CORNO DI ROSAZZO		14
	MANZANO		42
	PREMARIACCO		52
	SAN GIOVANNI AL NATISONE		25
		Tot	156

21_10_1_DGR_275_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 275
LR 14/2015, POR FESR 2014/2020 - Attività 1.1.a acquisizione di servizi per l'innovazione delle PMI - Attivazione di risorse sul Bando 11°1/2017 per la concessione di ulteriori contributi alle PMI.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione europea;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 e successive con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione europea;
VISTA la legge regionale n. 14 del 5 giugno 2015 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale) che istituisce il Fondo fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" per la gestione finanziaria del Programma;
VISTO il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione di quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale 14/2015, approvato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136 e successive modifiche;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato regolamento 136/2015, al Fondo POR FESR 2014- 2020 sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole azioni riferite agli assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014-2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 644, con la quale è stato approvato il "Bando 11a - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese", il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti dal POR FESR 2014-2020 Attività 1.1.a "Acquisizione di servizi attraverso voucher", di seguito "Bando 11a/2016";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2017, n. 1291, con la quale è stato approvato il "Bando 11a1 - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese", il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti dal POR FESR 2014-2020 Attività 1.1.a "Acquisizione di servizi attraverso voucher", di seguito "Bando 11a1/2017" con la dotazione finanziaria pari a euro 2.035.238,00 di cui:
a) euro 202.029,44 di fondi POR riferiti al territorio provinciale di Gorizia;
b) euro 532.265,14 di fondi POR/PAR (di cui euro 232.265,14 di fondi POR ed euro 300.000,00 di fondi

PAR) riferiti al territorio provinciale di Pordenone;
c) euro 315.359,21 di fondi POR riferiti al territorio provinciale di Trieste;
d) euro 985.584,21 di fondi POR/PAR (di cui euro 285.584,21 di fondi POR ed euro 700.000,00 di fondi PAR) riferiti al territorio provinciale di Udine;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2020, n. 1499, avente ad oggetto "LR 14/2015, Por Fesr 2014/2020 - Attività 1.1.A Acquisizione di servizi per l'innovazione da parte delle PMI attraverso Voucher - Bando 11a1/2017 - Riassegnazione risorse disponibili" con la quale sono state ripartite a favore dei territori provinciali di Pordenone, Trieste e Udine le risorse disponibili già assegnate al Bando 11a1/2017 ma non utilizzabili a favore di imprese afferenti al territorio provinciale di Gorizia, pari ad euro 160.266,94 di fondi POR nel rispetto delle proporzioni di riparto stabilite nel Bando medesimo;
DATO ATTO che a seguito della succitata deliberazione della Giunta regionale 1499/2020 la dotazione finanziaria del Bando 11a1/2017, pari a euro 2.035.238,00, risulta così ripartita:
a) euro 41.762,50 di fondi POR riferiti al territorio provinciale di Gorizia;
b) euro 578.798,04 di fondi POR/PAR (di cui euro 278.798,04 di fondi POR ed euro 300.000,00 di fondi PAR) riferiti al territorio provinciale di Pordenone;
c) euro 342.929,26 di fondi POR riferiti al territorio provinciale di Trieste;
d) euro 1.071.748,20 di fondi POR/PAR (di cui euro 371.748,20 di fondi POR ed euro 700.000,00 di fondi PAR) riferiti al territorio provinciale di Udine;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 1791, avente ad oggetto "Por fesr 2014-2020 - investimenti a favore della crescita e dell'occupazione: approvazione della struttura e del piano finanziario del programma e ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (par)." con la quale, tra l'altro, sono state assegnate ulteriori risorse all'Attività 1.1.a per un importo complessivo di euro 186.768,40 di fondi POR/PAR (di cui euro 99.328,44 di fondi POR ed euro 87.439,96 di fondi PAR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2020, n. 1570, avente ad oggetto "LR 14/2015, Por Fesr 2014/2020 - Attività 1.1.a Acquisizione di servizi attraverso Voucher e Attività 2.3.c Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Disattivazione risorse residuali ed economie da Bando 11a/2016 e da Bando 23c1/2020" con la quale, tra l'altro, sono state sono disattivate le risorse residuali dal Bando 11a/2016 d'importo complessivo di euro 770.147,06 di fondi POR/PAR (di cui euro 632.609,75 di fondi POR ed euro 137.537,31 di fondi PAR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2020, n. 1628, avente ad oggetto "Por Fesr 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione: Approvazione della struttura e del piano finanziario del programma e ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (Par)" con la quale, tra l'altro, sono state assegnate a favore dell'Attività 1.2.a, per i fabbisogni dei relativi bandi, le risorse POR già assegnate all'Attività 1.1.a pari ad euro 731.938,19;
DATO ATTO pertanto che, a seguito delle summenzionate deliberazioni della Giunta regionale 1791/2019, 1570/2020 e 1628/2020, sono attualmente disponibili sull'Attività 1.1.a risorse pari a euro 224.977,27 di fondi PAR;
RILEVATO che sul Bando 11a1/2017:
a) relativamente al territorio provinciale di Gorizia non risultano più domande da poter finanziare e non residuano risorse;
b) con riferimento ai territori provinciali di Pordenone, Trieste e Udine risultano attualmente ancora 79 domande non finanziate per un importo massimo concedibile pari ad euro 1.156.700,01;
c) con riferimento ai territori provinciali di Pordenone, Trieste e Udine residuano attualmente economie derivanti da disimpegni e rideterminazioni per complessivi euro 331.823,23 che possono essere utilizzati per la concessione di contributi a favore delle domande non finanziate;
RILEVATO pertanto che le risorse a disposizione sul Bando 11a/2017 derivanti da disimpegni e rideterminazioni, evidenziate alla lettera c) del paragrafo precedente, non sono sufficienti a finanziare tutte le domande afferenti ai territori provinciali di Pordenone, Trieste e Udine;
RITENUTO, alla luce della capacità progettuale espressa dai territori provinciali di Pordenone, Trieste e Udine, di assegnare a tali territori le predette risorse attualmente disponibili sull'Attività 1.1.a pari ad euro 224.977,27 sì da consentire il finanziamento di un maggiore numero di domande presentate;
RITENUTO pertanto di ripartire e attivare sul Bando 11a1/2017, a favore dei predetti territori provinciali di Pordenone, Trieste e Udine, le risorse di euro 224.977,27 nel rispetto delle proporzioni di riparto stabilite nel Bando 11a1/2017 come di seguito evidenziato:
a) euro 65.321,30 di fondi PAR al territorio provinciale di Pordenone;
b) euro 38.701,90 di fondi PAR al territorio provinciale di Trieste;
c) euro 120.954,07 di fondi PAR al territorio provinciale di Udine;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,
all'unanimità,

DELIBERA

1. sono ripartite e attivate a valere sul "Bando 11a1 - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2017, n. 1291, a favore dei territori provinciali di Pordenone, Trieste e Udine, le risorse pari ad euro 224.977,27 di fondi PAR nel rispetto delle proporzioni di riparto stabilite nel predetto Bando come di seguito indicato:
a) euro 65.321,30 di fondi PAR al territorio provinciale di Pordenone;
b) euro 38.701,90 di fondi PAR al territorio provinciale di Trieste;
c) euro 120.954,07 di fondi PAR al territorio provinciale di Udine;
2. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_10_1_DGR_277_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 277
POR FESR 2014-2020 - Linea di intervento 1.2.a.1 - Assegnazione di risorse aggiuntive al Bando approvato con DGR 991/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015, che approva il POR FESR - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione europea;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, e successive modifiche, con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione europea;
VISTA la legge regionale n. 14 del 5 giugno 2015 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale) che istituisce il Fondo fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" per la gestione finanziaria del Programma;
VISTO il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale 14/2015, approvato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato regolamento 136/2015, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole azioni riferite agli assi del Programma;
VISTA la propria deliberazione n. 190 del 12 febbraio 2021, con cui, tra l'altro, sono state disattivate dai bandi relativi all'Attività 1.2.a economie derivanti da disimpegni per un importo complessivo di euro 1.166.053,82, di cui euro 1.087.847,62 di fondi POR ed euro 78.206,20 di fondi PAR;
RILEVATO altresì che sul Piano finanziario dell'attività 1.2.a risultano ulteriori risorse non ancora atti-

vate e dunque disponibili, per un importo complessivo di euro 72.755,78, di cui euro 50.000,00 di fondi POR ed euro 22.755,78 di fondi PAR;
VISTA la propria deliberazione n. 1954 del 9 ottobre 2015, che individua la struttura e il piano finanziario analitico del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività, come da ultimo modificata con propria deliberazione n. 225 del 19 febbraio 2021;
VISTO, in particolare, che con la citata deliberazione n. 225/2021 è stato assegnato all'Attività 1.2.a per i fabbisogni dei relativi bandi un importo complessivo di euro 2.727.103,19, di cui euro 1.451.516,40 di fondi POR ed euro 1.275.586,79 di fondi PAR;
PRESO ATTO che la dotazione finanziaria di euro 8.960.927,60 assegnata al Bando POR FESR 2014-2020 - Azione 1.2 - Attività 1.2.a - Linea di intervento 1.2.a.1 - "Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health - Bando 2020", approvato con propria deliberazione n. 991 del 3 luglio 2020, e successivamente rimpinguata con DGR 1630 del 30 ottobre 2020 per un importo pari a euro 1.866.890,19, non è sufficiente a finanziare tutte le iniziative presentate;
CONSIDERATO che, al fine di finanziare il maggior numero di domande possibile, risultano necessarie ulteriori risorse;
VISTO che, per quanto sopra esposto, l'importo complessivamente disponibile sull'Attività 1.2.a è pari a euro 3.965.912,79, di cui euro 2.589.364,02 di fondi POR (di cui FESR 1.294.682,03, Stato 906.277,72 e Regione 388.404,27) ed euro 1.376.548,77 di fondi PAR;
RITENUTO pertanto necessario impiegare tempestivamente l'importo complessivo di euro 3.965.912,79, reso disponibile sull'Attività 1.2.a, assegnandolo al citato Bando della Linea di intervento 1.2.a.1 approvato con propria deliberazione n. 991/2020, al fine di finanziare il maggior numero di domande possibile;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di assegnare, per le motivazioni citate in premessa, al Bando POR FESR 2014-2020 - Azione 1.2 - Attività 1.2.a - Linea d'intervento 1.2.a.1 - "Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health - Bando 2020", approvato con propria deliberazione n. 991 del 3 luglio 2020, le risorse di euro 3.965.912,79, di cui euro 2.589.364,02 di fondi POR (di cui FESR 1.294.682,03, Stato 906.277,72 e Regione 388.404,27) ed euro 1.376.548,77 di fondi PAR, al fine di finanziare il maggior numero di domande possibile.
2. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_10_1_DGR_280_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 280

Rimodulazione risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (DGR 1752/2020 allegato 4).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge;
VISTI, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2, lettera c), della legge;
VISTO il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi

annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), come modificato con decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 224 e con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 232;
VISTI gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, e 26, comma 8, della legge, che prevedono l'attuazione delle disposizioni di cui sopra per mezzo dell'approvazione da parte Giunta regionale di uno o più avvisi pubblici;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 20 novembre 2020, n. 1752, con la quale la Giunta regionale ha approvato, tra gli altri, i seguenti avvisi pubblici:
- Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche (Allegato 3 alla deliberazione di Giunta regionale 1752/2020);
- Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4 alla deliberazione di Giunta regionale 1752/2020);
PRESO ATTO che con i decreti n. 480/CULT del 19/02/2021 e n. 481/CULT del 19/02/2021, sono state approvate le graduatorie dell'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche (Allegato 3 alla deliberazione di Giunta regionale 1752/2020) e dell'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4 alla deliberazione di Giunta regionale 1752/2020);
PRESO ATTO che attualmente sul capitolo di spesa 9349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l'anno 2021, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023), risultano stanziati euro 260.000,00=, per il finanziamento degli interventi di cui all'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche (Allegato 3 alla deliberazione di Giunta regionale 1752/2020) e all'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4 alla deliberazione di Giunta regionale 1752/2020);
ATTESO che ai sensi dell'articolo 3 di tutti gli Avvisi pubblici, la dotazione finanziaria può essere rimodulata con gli opportuni atti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ovvero integrata al fine di aumentarne l'efficacia;
RITENUTO, in considerazione del particolare rilevo delle iniziative progettuali presentate sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4 alla deliberazione di Giunta regionale 1752/2020), nonché della consistenza del fabbisogno finanziario per la realizzazione delle progettualità espresse nelle domande di incentivo, esaminate ed istruite dal Servizio competente in materia di attività culturali, e valutate dalle commissioni di valutazione appositamente costituite ai sensi del Regolamento, di rimodulare e integrare la dotazione finanziaria disponibile su tale Avviso pubblico con risorse pari a euro 35.000,00=, per una dotazione complessiva di euro 135.000,00=;
VISTO il bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2026;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4 alla deliberazione di Giunta regionale 1752/2020), sono rimodulate e integrate, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Avviso pubblico, con risorse aggiuntive pari a euro 35.000,00=, per una dotazione complessiva di euro 135.000,00=
2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_10_1_DGR_283_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 283. (Estratto)

LR 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, art. 63 bis, comma 16. Comune di Prepotto: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 44 del 30 novembre 2020, di appro-

vazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1235 del 7.8.2020 in merito alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del comune di PREPOTTO, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di una previsione di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 44 del 30.11.2020;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 44 del 30.11.2020, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del comune di Prepotto;
3. (omissis)

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_10_1_DGR_284_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 284

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60. Conferma della delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Cividale del Friuli. - Presa d'atto della rinuncia della delega da parte del Comune di Moimacco.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale "la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:
- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14, ai sensi del quale la Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'art. 146, del decreto legislativo n. 42/2004 da parte della struttura competente, dispone la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui all'art. 60, fatte salve le competenze regionali previste dal comma 3. Qualora non sia istituita la Commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 59, può essere conferita la delega per le sole funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'art, 60, comma 1;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di

paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;
DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:
- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, devono nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749, con la quale è stato approvato ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, tra i quali il Comune di Cividale del Friuli;
- la deliberazione della Giunta regionale del 14 gennaio 2010, n. 16, con la quale è stato approvato ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, tra i quali il Comune di Moimacco;
- la deliberazione della Giunta regionale del 09 giugno 2017, n. 1057, con la quale è stata conferita la delega ai Comuni di Cividale del Friuli (comune capofila), San Pietro Al Natisone, Pulfero, Savogna e Moimacco, in attuazione della convenzione reg. s.p. n. 1447;
- vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 agosto 2020, n. 1328, con la quale è stata conferita la delega ai Comuni di Cividale del Friuli (comune capofila) e Moimacco, in attuazione della convenzione reg. s.p. n. 1699, sottoscritta in data 24/06/2020, con scadenza 31 dicembre 2020;
VISTA la nota prot. n. 3223 del 03/02/2021, accolta al prot. n. TERINF/GEN-7442 del 04/02/2021, con la quale il comune di Cividale del Friuli ha trasmesso, ai fini della conferma della delega al solo Comune di Cividale del Friuli per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica:
- copia della deliberazione della Giunta Comunale di Cividale del Friuli del 25 gennaio 2021, n. 15, di conferma della nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 59 della legge regionale 5/2007;
- comunicazione di avere provveduto ad attuare il principio di differenziazione tra i procedimenti paesaggistici e i procedimenti urbanistico-edilizi come previsto all'Allegato A, punto 1, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008;
DATO ATTO che il Comune di Moimacco, con nota prot 882 del 19 febbraio 2021, accolta al prot. n. TERINF/GEN-11368 del 22/02/2021, ha trasmesso la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 18 febbraio 2021 recante rinuncia della delega per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio;
PRESO ATTO che il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione Centrale infrastrutture e territorio, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2970/2008, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per la conferma dell'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Cividale del Friuli;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa:
- di confermare la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale n. 5/2007 al Comune di Cividale del Friuli;
- di dare atto che il Comune di Moimacco ha rinunciato alla delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e che, per l'effetto, nel predetto Comune le connesse funzioni amministrative tornano in capo alla Regione che ne garantisce l'esercizio.
2. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_10_1_DGR_289_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 289

LR 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche per la sicurezza per l'anno 2021. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Giunta regionale approvi annualmente il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f), della legge regionale 9/2009, con il Programma vengono definiti, oltre alle situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza, anche gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli o associati, ivi compresi quelli connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale, nonché le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 238 del 19 febbraio 2021, con la quale è stato approvato in via preliminare il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, relativo agli interventi riguardanti il supporto al funzionamento dei Corpi di polizia locale, in continuità con gli anni precedenti, e all'avvio della linea contributiva a sostegno dei progetti degli enti locali per la prevenzione per le fasce deboli, affinché venga garantita una tempistica adeguata alle relative procedure di assegnazione;
CONSIDERATO che per l'approvazione definitiva del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2009 deve essere sentito il Consiglio delle autonomie locali e acquisito il parere della Commissione consiliare competente;
VISTI i pareri favorevoli sul Programma espressi dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 22 febbraio 2021 e dalla V Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 2021;
DATO ATTO, altresì, del prosieguo dell'iter legislativo del disegno di legge regionale n. 125 recante la <<Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale>>;
RITENUTO quindi di rimettere l'approvazione di ulteriori interventi in materia di politiche di sicurezza, unitamente all'analisi di dettaglio delle criticità in ambito della sicurezza e dei reati a livello regionale, successivamente alla conclusione dell'iter legislativo del disegno di legge regionale n. 125;
RITENUTO, pertanto, di approvare in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, all'unanimità,

DELIBERA

1. in relazione a quanto espresso in premessa, di approvare in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di rimettere l'approvazione di ulteriori interventi in materia di politiche di sicurezza, unitamente all'analisi di dettaglio delle criticità in ambito della sicurezza e dei reati a livello regionale, successivamente alla conclusione dell'iter legislativo del disegno di legge regionale n. 125 recante la <<Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale>>;
3. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione

autonomielocali@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 330
fax + 39 0432 555 465
I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA

ANNO 2021

Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, art. 4

(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)

SEZIONE I

1. Analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell’ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale (Rinvio)

1. Premessa

L’anno 2021 vedrà l’approdo in consiglio regionale del disegno di legge regionale n. 125 recante la <<Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale>>, che recepisce la necessità di revisione sistematica della disciplina di settore contenuta nella legge regionale 9/2009, dopo più di dieci anni dalla sua originaria adozione, e interviene sia sul fronte delle politiche di sicurezza sia sul piano ordinamentale.

La definizione di sicurezza integrata viene declinata a livello regionale ed è intesa come l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, mentre, l’obiettivo principale sul piano ordinamentale, è quello di innovare i modelli organizzativi e gli strumenti operativi per garantire migliore qualità nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, oltre che uniformità sul territorio regionale.

Alla luce delle esperienze nel corso degli anni, il disegno di legge mantiene, quale espressione delle linee strategiche regionali, la programmazione per il finanziamento in materia di politiche di sicurezza, già presente nel contesto della legge regionale 9/2009, attualizzandola e rendendo tale strumento flessibile rispetto al sopravvenire di nuove esigenze e alle azioni da mettere in campo.

In attesa della conclusione dell’iter legislativo, si rende necessario procedere in attuazione della legge regionale 9/2009, al fine di supportare il funzionamento dei Corpi di polizia locale, in continuità con gli anni precedenti, e di avviare sin d’ora la linea contributiva a sostegno dei progetti degli enti locali per la prevenzione per le fasce deboli, affinché venga garantita una tempistica adeguata alle relative procedure di assegnazione.

L’approvazione di ulteriori interventi in materia di politiche di sicurezza, unitamente all’analisi di dettaglio delle criticità in ambito della sicurezza e dei reati a livello regionale, è rinviata a conclusione dell’iter

legislativo del disegno di legge regionale n. 125, al fine di disciplinare il finanziamento di canali contributivi che ne costituiscono i tratti peculiari.

2. Analisi situazioni di criticità in Friuli Venezia Giulia (rinvio)

La predisposizione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021 riscontra, inevitabilmente, lo stato di emergenza epidemiologica e del rischio sanitario connesso all'infezione da virus Covid-19, che, dall'ultima decade del mese di febbraio 2020, ha determinato l'adozione di una serie di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'eccezionale situazione da parte del Governo e del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'adozione di misure contingibili e urgenti che, inevitabilmente, hanno comportato un profondo mutamento delle condizioni sanitarie, sociali ed economiche, coinvolgendo quasi tutte le attività, dal lavoro dalla scuola, dallo sport e tempo libero alla cultura, segnando significativamente anche le relazioni umane.

Tale situazione ha inciso profondamente sulle tipologie di delittuosità e sull'approccio delle forze di polizia statale e della polizia locale che hanno dovuto adeguare obiettivi e finalità. Quindi, oltre all'attività di prevenzione, di repressione e di polizia amministrativa, è stato necessario assicurare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 e il contrasto alla diffusione dell'epidemia, attraverso il potenziamento dei servizi di controllo del territorio, al fine di garantire la sicurezza di tutta la collettività.

Ad incidere sull'andamento della delittuosità, come rilevato dall'Organismo permanente di monitoraggio e analisi istituito presso la direzione centrale della Polizia criminale è stato il *lockdown*, che ha implicato restrizioni alla circolazione e alle attività economiche, portando a una riduzione dei reati cosiddetti predatori come furti e rapine. A livello nazionale è stato rilevato un calo del 74% dei furti e del 63% delle rapine.

Il trend in diminuzione è confermato nella Regione Friuli Venezia Giulia anche dai bilanci per l'anno 2020 della Questura di Udine e dalla relazione del procuratore presso la Corte d'Appello di Trieste durante l'inaugurazione dell'Anno giudiziario, svoltasi il 26 gennaio a Trieste.

In costante crescita i reati informatici, in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori online e l'adescamento di minori online, il cui incremento in ambito nazionale è stato stimato circa il 110% rispetto al 2019. Rilevanti altresì i casi delle truffe online i cui casi trattati dalla polizia postale nel corso del 2020 ammontano complessivamente a 98.000 casi in Italia.[1] Sono stati riscontrati numerosi casi di

[1] Report nazionale 2020 dell'attività della polizia postale e delle comunicazioni, reperibile nel sito internet https://questure.poliziadistato.it/

truffe che hanno avuto ad oggetto la falsa vendita di dispositivi di protezione individuale, le false raccolte di fondi, la contraffazione del marchio CE.

Con il *lockdown* è stato altresì registrato un aumento dei casi di violenza contro le donne: i numeri delle donne uccise nei primi 10 mesi del 2020 sono pari a una ogni tre giorni. L'isolamento, la convivenza forzata, l'impossibilità di sottrarsi materialmente alle violenze uscendo di casa e l'instabilità del periodo hanno reso le donne e i loro figli ancora più esposti alla violenza domestica. La pandemia e la spinta all'isolamento sono connessi anche al fortissimo incremento in ambito nazionale dei femminicidi-suicidi (circa 90% rispetto all'anno precedente).[2]

L'analisi più estesa delle criticità in ambito della sicurezza e dei reati a livello regionale è rinviata in sede di approvazione della parte II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021.

In tema di presenza/controllo del territorio volto al contenimento del Covid-19 e al controllo della diffusione della pandemia, si riportano i dati relativi all'attività della polizia locale della Regione durante l'anno 2020.

Controlli effettuati	n°
Persone controllate	88707
Persone sanzionate	2462
Persone denunciate ex art. 495 e 496 C.P. (Falsa attestazione o dichiarazione a P.U. / False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)	41
Persone denunciate ex art.260 r.d. 27.07.1934 n.1265 (art.4, commi 6 e 7 d.l. 25.03.2020 n.19) (inosserv.divieto assoluto allontanarsi da propria abitazione o dimora per persone in quarantena)	33
Persone denunciate per altri reati	210
Esercizi commerciali controllati	40368
Titolari di attività o servizi sanzionati	76
Chiusura provvisoria di attività o esercizi	40
Chiusura di attività o esercizi	9

3. Obiettivi

[2] VII Rapporto Eures sul "Femminicidio in Italia", che mette in relazione i numeri dei primi 10 mesi cel 2020 con lo stesso periodo del 2019.

La parte I del Programma di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021 intende quindi proseguire nel porre a disposizione risorse finalizzate al controllo del territorio, garantendo ai Corpi di polizia locale l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Nel contempo, si intende focalizzare l'impegno dell'amministrazione regionale sull'attività di prevenzione e contrasto in particolare ai fenomeni di disagio e comportamenti devianti nella popolazione giovanile, alla violenza contro le donne e sui minori e a ogni forma di abuso sommerso e alle truffe anche informatiche, attraverso il finanziamento dei progetti più incisivi proposti dagli enti locali.

3.	**Risorse**

Le risorse finanziarie attualmente disponibili per l'attuazione della Parte I del Programma 2021 sono le seguenti:

Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 203		**Descrizione interventi**	**Stanziamento**
Capitolo 1717	*Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte capitale*	**Interventi di parte capitale. Paragrafo 3.1 della Sezione II**	**€ 1.700.000,00**

La parte più rilevante del Programma riguarda gli interventi finanziati in conto capitale con una valenza preminente per l'Amministrazione regionale e destinati ai Corpi di polizia locale, come più ampiamente descritto al paragrafo 3.1. della Sezione II.

Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 104		**Descrizione interventi**	**Stanziamento**
Capitolo 1710	*Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte corrente*	**Interventi di parte corrente. Paragrafo 3.2 della Sezione II**	**€ 500.000,00**

Gli interventi finanziati di parte corrente a favore dei Corpi di polizia locale sono complementari agli interventi di parte capitale e sono descritti al paragrafo 3.2. della Sezione II.

Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 104		Descrizione interventi	Stanziamento
Capitolo 1710	*Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte corrente*	**Interventi di parte corrente. Sezione 3**	**€ 500.000,00**

Parte degli interventi di parte corrente è destinata alla realizzazione, da parte dei Comuni singoli e associati, di progetti intesi a migliorare la sicurezza della popolazione e, in particolare, delle fasce deboli, come descritto alla Sezione III.

SEZIONE II

Interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 9/2009.

1 Obiettivi

La Sezione II della Parte I del Programma per l'anno 2021 disciplina i finanziamenti per la realizzazione degli interventi descritti al paragrafo 3, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento mediante il supporto all'operatività dei Corpi di polizia locale.

2 Enti locali beneficiari dei finanziamenti

2.1 La domanda di finanziamento è presentata, con le modalità previste al paragrafo **5**, esclusivamente dagli enti locali che, al momento della presentazione della domanda, sono dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009.

2.2 Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono:

a) i Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;

b) i Comuni capofila di forme associative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;

c) le Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale;

d) le Unioni territoriali intercomunali, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale.

2.3 La determinazione degli operatori del Corpo deve farsi con riferimento alle figure professionali appartenenti alla polizia locale e dipendenti dall'ente locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto ed esclusi, in ogni caso, i dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle proprie della polizia locale che svolgono attività amministrativa, anche se esclusiva, a favore della stessa). Qualora l'ente richiedente sia una forma associativa, una Comunità o un'Unione si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia locale associato.

2.4 Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte di forme collaborative di cui al paragrafo **2.2**, lettere b), c) e d).

3 Tipologia degli interventi finanziabili.

Gli interventi finanziabili sono rivolti agli enti locali che, al momento della presentazione della domanda, sono dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009.

In relazione agli obiettivi individuati nella Sezione I del Programma, gli interventi finanziabili si suddividono in:

- **interventi di parte capitale a supporto dell'operatività dei Corpi di polizia locale (paragrafo 3.1);**
- **interventi di parte corrente per i Corpi di polizia locale (paragrafo 3.2);**

3.1 Interventi di parte capitale a supporto dell'operatività dei Corpi di polizia locale

Sono interventi di parte capitale i seguenti:

a) sedi di polizia locale e sale operative

Sono comprese:

- la realizzazione di nuove sedi e sale operative e la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale di quelle esistenti, con interventi anche finalizzati alla protezione e al sicuro utilizzo dei locali da parte del personale e degli utenti, in conseguenza dello stato di

emergenza epidemiologica e del connesso rischio sanitario. È inclusa, inoltre, la realizzazione, la messa a norma e l'adeguamento di impianti anti intrusione e antincendio, l'installazione di dispositivi di difesa passiva per le sedi dei comandi di polizia locale e la realizzazione, la messa a norma, l'adeguamento e l'allestimento di locali adibiti a camere di sicurezza, presso le sedi dei comandi di polizia locale;

- la realizzazione, messa a norma e adeguamento infrastrutturale della sede adibita alla detenzione delle armi, incluso l'allestimento dei locali;

b) impianti di videosorveglianza e sistemi di lettura targhe

L'intervento ha ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e di lettura targhe e il potenziamento/ampliamento di quelli esistenti, compresi i collegamenti, i relativi software e le licenze per l'utilizzo e l'interconnessione degli stessi, nonché la manutenzione straordinaria degli impianti già esistenti.

Gli impianti di videosorveglianza devono tener conto delle specifiche tecniche fornite dalla Protezione civile regionale pubblicate nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, nella sezione "Polizia locale e sicurezza";

c) armamento ed equipaggiamento in dotazione alla polizia locale, secondo quanto previsto dalla normativa statale

Sono comprese le spese relative all'acquisto dell'armamento e dell'equipaggiamento;

d) dotazioni tecnico-strumentali

L'intervento riguarda le spese per l'acquisto di nuove dotazioni tecnico-strumentali in uso alla polizia locale e per la sostituzione di quelle esistenti;

e) veicoli di cui al D.P.Reg. 1/2018

Sono comprese le spese per l'incremento o la sostituzione del parco veicoli e natanti con le relative dotazioni strumentali, ad uso della polizia locale, di cui al D.P.Reg. 10 gennaio 2018, n. 1/Pres;

f) potenziamento dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici e degli apparati radio connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia locale.

3.2 Interventi di parte corrente per i Corpi di polizia locale

Sono interventi di parte corrente i seguenti:

a) manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza e di lettura targhe;

b) acquisto e aggiornamento software di gestione della videosorveglianza;

c) spese per manutenzione ordinaria, pagamento tasse di proprietà, spese di revisione, pagamento premi assicurativi e adeguamento livree dei veicoli a motore in dotazione alla polizia locale, manutenzione ordinaria delle strumentazioni e delle dotazioni in uso alla polizia locale;

d) spese per il noleggio o leasing di autovetture a servizio della polizia locale;

e) acquisto delle divise ordinarie e operative per gli operatori di polizia locale, comprensive degli strumenti operativi obbligatori e facoltativi, della tessera personale, dei distintivi di riconoscimento e di grado, di cui al D.P.Reg. 1/2018;

f) acquisto di munizioni per i Corpi di polizia locale dotati di armamento;

g) dotazioni obbligatorie e facoltative e formazione dei volontari della sicurezza, di cui al D.P.Reg. 27 marzo 2018, n. 95/Pres.

4 Criteri di riparto delle risorse

I finanziamenti previsti dal Programma sono concessi agli enti locali, individuati al paragrafo 2, con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso).

I criteri di riparto delle risorse contemperano la strategia regionale in materia di sicurezza con le esigenze degli enti locali che rispecchiano le specificità del territorio. Il riparto delle risorse, infatti, avviene assegnando una quota fissa a ciascun beneficiario in modo da garantire una base per la realizzazione degli interventi; le restanti risorse sono allocate tenendo conto dei valori demografici riferiti alla popolazione residente e delle dimensioni dei Corpi di polizia locale.

4.1 Riparto delle risorse per gli interventi di parte capitale

Gli **interventi** di cui al paragrafo **3.1**, sono finanziati per € 1.700.000,00, così ripartiti:

a) una quota fissa di € 40.000,00 per ciascun Corpo di polizia locale;

b) una quota proporzionale calcolata sullo stanziamento residuale, al netto della quota fissa assegnata agli enti locali che presenteranno domanda, così ripartita:

- il 50 per cento in base alla popolazione residente negli enti locali di cui al paragrafo **2.2**, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat;
- il restante 50 per cento in base al numero degli operatori effettivi degli enti locali di cui al paragrafo **2.2**, dichiarati in sede di presentazione della domanda.

4.2 Riparto delle risorse per gli interventi di parte corrente

Gli interventi di parte corrente di cui al paragrafo **3.2,** sono finanziati per € 500.000,00, così ripartiti:

a) una quota fissa di € 20.000,00 per ciascun Corpo di polizia locale;

b) una quota proporzionale calcolata sullo stanziamento residuale, al netto della quota fissa assegnata agli enti locali che presenteranno domanda, ripartita come di seguito indicato:

- il 50 per cento in base alla popolazione residente negli enti locali di cui al paragrafo **2.2**, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat;
- il restante 50 per cento in base al numero degli operatori effettivi degli enti locali di cui al paragrafo **2.2**, dichiarati in sede di presentazione della domanda.

5 Procedimento di accesso al finanziamento.

5.1 Presentazione della domanda.

5.1.1 Gli enti locali interessati alla concessione del finanziamento presentano alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila, inviata per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, **entro venti giorni** dall'approvazione definitiva del Programma, a pena di inammissibilità.

5.1.2 Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano i moduli predisposti dal Servizio competente e pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza", al seguente indirizzo web: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2021/.

5.1.3 Per le forme collaborative di nuova istituzione o in caso di modifiche alle convenzioni già esistenti dovrà essere allegata alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda.

5.2 Integrazione documentazione o informazioni mancanti

Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente richiede agli interessati la documentazione mancante o le informazioni ulteriori che si rendessero necessarie. Gli enti sono tenuti a fornire quanto

richiesto **entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità o decadenza dal finanziamento**.

5.3 Riparto e concessione dei finanziamenti

Il riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore del Servizio competente **entro trenta giorni** dal termine previsto per la presentazione della domanda. È pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione "Polizia locale e sicurezza" e **viene comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione**.

5.4 Concessione e liquidazione del finanziamento.

Entro venti giorni dalla data di comunicazione di cui al partagrafo **5.3**, il Direttore del Servizio competente adotta il decreto di concessione e contestuale liquidazione del finanziamento.

5.5 Comunicazione della descrizione degli interventi

5.5.1 **Entro il 15 novembre 2021** gli enti beneficiari comunicano al Servizio competente la suddivisione dei finanziamenti assegnati, con riferimento ai singoli interventi previsti nelle Tipologie di parte capitale e di parte corrente, e una descrizione degli stessi, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

5.5.2 La mancata comunicazione di cui al paragrafo **5.5.1** comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura indicata al paragrafo **10**.

6 Variazioni degli interventi

6.1 I finanziamenti erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione degli interventi conformemente a quanto indicato nella comunicazione descrittiva degli interventi di cui al paragrafo **5.5**.

6.2 Nell'ambito delle tipologie degli interventi in conto capitale e di parte corrente è ammissibile la compensazione tra interventi diversi, limitatamente agli interventi già oggetto della comunicazione di cui al paragrafo **5.5**.

7 Monitoraggio

Al fine di valutare lo stato di avanzamento degli interventi può essere effettuato un monitoraggio presso gli enti locali beneficiari, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, secondo il modello che sarà predisposto dal Servizio regionale competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

8	**Periodo di ammissibilità della spesa.**

Ai sensi della legge regionale 7/2000, si considerano ammissibili a finanziamento le spese sostenute dagli enti beneficiari dalla data di presentazione della domanda al **31 marzo 2023**.

9	**Rendicontazione.**

9.1 La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il **31 marzo 2023.**

9.2 **Entro novanta giorni** dalla scadenza del termine di rendicontazione sopra indicato, è adottato il decreto di approvazione della rendicontazione ovvero, in caso di mancata rendicontazione, viene comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi.

10	**Revoca dei contributi concessi**

L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi secondo i seguenti criteri:

a) revoca totale o parziale in caso di impossibilità a realizzare in tutto o in parte gli interventi finanziati;
b) revoca totale o parziale in caso di mancata o parziale rendicontazione entro i termini previsti dal paragrafo **9**;
c) revoca parziale pari al 10 per cento del contributo complessivamente erogato in caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al paragrafo **5.5**.
d) revoca parziale: variazioni non ammesse ai sensi del paragrafo **6**;

SEZIONE III

Progetti in materia di sicurezza della popolazione proposti dai Comuni singoli o associati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), della legge regionale 9/2009.

Lo stanziamento di parte corrente è destinato alla realizzazione di progetti proposti dai Comuni singoli o associati, volti a migliorare la sicurezza della popolazione e, in particolare, delle famiglie e delle fasce deboli quali i giovani, le donne, gli anziani, nonché la tutela e la salvaguardia del decoro nella fruizione degli spazi pubblici.

I progetti, da realizzare anche in collaborazione con la polizia locale e/o con le Forze di polizia dello Stato, riguardano, in particolare:

a) l'informazione, la sensibilizzazione e l'educazione alla cultura della legalità rivolti alla popolazione giovanile per contrastare e prevenire fenomeni di disagio e comportamenti devianti, bullismo, *cyberbullismo*, vandalismo, uso di sostanze psicotrope, educare e promuovere l'utilizzo consapevole dei *social network*;
b) la sensibilizzazione e la prevenzione del rischio di violenza contro le donne e sui minori e l'individuazione di forme di abuso sommerso;
c) la prevenzione dei fenomeni delittuosi con particolare riguardo alle truffe e ai raggiri in genere e truffe informatiche;
d) sviluppo e crescita del senso civico cittadino: contrasto ai fenomeni di accattonaggio e all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore; promozione e valorizzazione del decoro urbano,

Il finanziamento dei progetti è assegnato mediante procedura valutativa, secondo i termini e le modalità previste da apposito bando da adottarsi con decreto del Direttore del Servizio regionale competente in materia di sicurezza.

Nell'ambito dei criteri di valutazione, individuati dal bando, è data rilevanza a parametri quali la consistenza territoriale, il numero dei soggetti pubblici e privati coinvolti, l'articolazione e la complessità delle azioni del progetto.

Le proposte progettuali saranno finanziate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria prevista dal bando e fino ad esaurimento delle risorse, secondo i seguenti importi massimi:

Comuni ex capoluogo di provincia singoli o associati	fino a un massimo di € 40.000,00
Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva superiore a 25.000 abitanti	fino a un massimo di € 25.000,00
Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva fino a 25.000 abitanti	fino a un massimo di € 15.000,00

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_10_1_DGR_291_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 291

Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2021-2022. Aggiornamento della DGR 1918/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 21 della L. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTI gli artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art.138 comma 1 lettera b che delega alle regioni la funzione amministrativa inerente la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie;

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la L. 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";

VISTA la L. 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia";

VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";

VISTO il D.M. 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTA la L. 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";

VISTO il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e della perequazione tributaria" convertito con modificazioni in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI i Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, in cui sono definiti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;

VISTO il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare l'art. 19 concernente la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

VISTA la L. 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità 2012" e, in particolare l'art. 4, comma 69 che ha modificato i limiti numerici di cui all'art. 19, comma 5, del D.L. 98 succitato;

VISTO il D.L. 95 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, in legge dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 14 concernente, tra l'altro, la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011;

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2012;

VISTO il D.P.R. 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012;
VISTO l'art.12 del D.L. n. 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito con modifiche dalla L. 128/2013;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 809 dell'8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;
VISTO il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia prot. n.AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016 concernente la suddivisione del territorio regionale in 11 ambiti territoriali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107/2015;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1918 del 18/12/2020, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2021 - 2022";
VISTO il Decreto del Dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 753 del 25/01/2021, con cui è stata data attuazione al Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche nella regione Friuli Venezia Giulia per l'a.s. 2021 - 2022, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Regionale;
DATO ATTO che, limitatamente al Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2021 - 2022, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti difficoltà che le scuole e le Amministrazioni comunali si trovano a dover affrontare nell'attuale periodo, si è ritenuto di adottare una procedura "semplificata" rispetto a quanto previsto nelle "Linee di indirizzo" approvate con la summenzionata DGR n. 899/2019, prevedendo, tra l'altro, lo spostamento al 31 ottobre 2020 del termine per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle richieste di aggiornamento del Piano di dimensionamento;
CONSIDERATO che in data 9 dicembre 2020 è pervenuta all'Amministrazione Regionale copia della deliberazione della Giunta del Comune di Monfalcone n. 275 del 02/12/2020, con la quale si propone di integrare il Piano di dimensionamento della rete scolastica di Monfalcone per l'a.s. 2021 - 2022 con la disponibilità di un ulteriore plesso con tre sezioni di scuola dell'infanzia, sito in via delle Mandrie a Monfalcone;
DATO ATTO che, secondo quanto comunicato dal Comune di Monfalcone, l'apertura del nuovo plesso scolastico deriverebbe dalla ristrutturazione, in accordo con Fincantieri S.p.A., dell'ex scuola materna di proprietà comunale "Redentore" e che solo di recente sono stati definiti gli accordi tra le parti e portati a compimento gli adempimenti necessari per le approvazioni relative ai lavori;
VALUTATA l'opportunità di accogliere immediatamente la proposta, pur presentata oltre il summenzionato termine del 31/10/2020, in quanto l'area territoriale di Monfalcone presenta da anni un'importante criticità in merito al numero di domande di iscrizione in esubero alle scuole dell'infanzia e l'apertura del nuovo plesso potrebbe contribuire ad arginare la problematica;
CONSIDERATO altresì che in data 10/12/2020 (ns. prot. n. 171084) è pervenuta anche la documentazione da parte dell'I.S.I.S. "Le Filandiere" di San Vito al Tagliamento, concernente la riproposizione del progetto di attivazione dell'indirizzo di studi di Liceo musicale, richiesta già presentata nel corso dell'anno 2019 ed istruita nell'ambito del Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2020/2021;
TENUTO CONTO che l'Istituto summenzionato ha allegato alla documentazione trasmessa anche la deliberazione del Collegio dei Docenti (Verbale del 03/12/2020) nella quale è stata espressa la richiesta ai competenti Organi scolastici e alla Istituzioni preposte di provvedere all'istituzione della sezione di Liceo Musicale a partire dall'anno scolastico 2022/2023;
VISTA la successiva nota del Servizio istruzione, università e diritto allo studio prot. n. 173579/P del 21/12/2020 con la quale, in applicazione di quanto stabilito nelle "Linee di indirizzo", si chiede all'Istituzione scolastica di ripresentare la candidatura, qualora ancora interessata, entro la metà del mese di ottobre 2021, in vista dell'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2022/2023, allegando tutta la documentazione necessaria (in particolare il parere del competente EDR in merito all'edilizia scolastica e alla disponibilità di adeguati spazi didattici e laboratoriali, nonché delle necessarie attrezzature);
RITENUTO pertanto di rinviare la valutazione dell'eventuale nuova richiesta proveniente dall'I.S.I.S. "Le Filandiere" al "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2022 - 2023", che verrà approvato entro il 31/12/2021;
PRESO ATTO che tutta la documentazione pervenuta in merito all'Amministrazione Regionale ed i suoi contenuti sono riassunti nell'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e

sostanziale;
RITENUTO, alla luce della documentazione agli atti, che sussistano le condizioni, dettagliate nell'allegato A, in base alle quali procedere all'approvazione di un ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2021 - 2022", in particolare prevedendo la seguente variazione agli allegati A e C alla DGR n. 1918/2020 (allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale):
- allegato A: aggiunta del paragrafo n. 1;
- allegato C: aggiunta del primo paragrafo delle variazioni alle "Autonomie scolastiche e punti di erogazione del servizio scolastico" nell'area territoriale di Gorizia;
TENUTO CONTO del parere prot. n. U.0001781 del 16/02/2021, espresso in merito al predetto ulteriore aggiornamento del Piano di dimensionamento regionale per l'a.s. 2021 - 2022 da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G.;
TENUTO CONTO altresì che nel procedimento sono state coinvolte le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e di Trieste alle quali è stata trasmessa la bozza dell'aggiornamento del Piano in parola, chiedendo di presentare eventuali osservazioni entro il 15/02/2021;
PRESO ATTO che entro la summenzionata data non è pervenuto in merito alcun rilievo;
FATTA RISERVA di assumere con successivi atti, anche a seguito di interventi normativi nazionali, ogni eventuale, ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del Piano di dimensionamento regionale di cui sopra, relativamente alle istruttorie già avviate;
SU PROPOSTA dell'Assessore lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e riportate nell'allegato A, all'approvazione di un ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2021 - 2022", in particolare per quanto concerne le seguenti variazioni agli allegati A e C alla DGR n. 1918/2020 (allegati A e B alla presente deliberazione):
- allegato A: aggiunta del paragrafo n. 1;
- allegato C: aggiunta del primo paragrafo delle variazioni alle "Autonomie scolastiche e punti di erogazione del servizio scolastico" nell'area territoriale di Gorizia.
2. Di rinviare la valutazione dell'eventuale nuova richiesta proveniente dall'I.S.I.S. "Le Filandiere" al "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2022 - 2023", che verrà approvato entro il 31/12/2021.
3. Di riservarsi di assumere con successivi atti, anche a seguito di interventi normativi nazionali, ogni eventuale, ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del Piano di dimensionamento regionale, relativamente alle istruttorie già avviate.
4. La presente deliberazione è trasmessa ai competenti organi ministeriali ai fini della conseguente adozione degli atti di competenza per l'anno scolastico 2021 - 2022 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Allegato A)

Sintesi proposte per l'elaborazione dell'ulteriore aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2021 – 2022
(Aggiornamento dell'allegato A) alla DGR n. 1918/2020)

PROPOSTE E CONSIDERAZIONI AFFERENTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI

➢ **Area territoriale di Gorizia**

N. (1)	SOGGETTO PROPONENTE, NR. DEL PROVVEDIMENTO E NR. DEL PROTOCOLLO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 899 DEL 30 MAGGIO 2019 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
1	**COMUNE DI MONFALCONE** Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 dd. 02/12/2020 (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2020-170804-A dd. 09/12/2020)	- Integrare il Piano di dimensionamento del Comune di un ulteriore plesso con tre sezioni di scuola dell'infanzia, sito in via delle Mandrie a Monfalcone. - Assegnare momentaneamente il nuovo plesso all'istituto comprensivo "Giacich," per contiguità territoriale, criterio adottato anche per le altre scuole, al fine di rendere l'offerta formativa armonica anche dal punto di vista organizzativo e logistico. - Rivedere con i soggetti competenti i criteri per l'assegnazione dei plessi ai rispettivi istituti e l'intera offerta formativa dei due istituti comprensivi, tenuto	- Stante il permanere delle criticità relative alle domande di iscrizione per le scuole dell'infanzia, il cui numero in esubero è risultato elevato anche per l'a.s. 2020/2021, ritenuti strategici ed importanti il ruolo e la funzione educativa e formativa di tale ordine di scuola, il Comune ha definito un progetto in accordo con Fincantieri S.p.A. volto a ristrutturare l'immobile di via delle Mandrie, di proprietà comunale, già sede dell'ex scuola materna "Redentore", riportando l'immobile alla funzione originaria con la disponibilità di n. 3 sezioni di scuola dell'infanzia. - Espletati tutti gli adempimenti necessari per le approvazioni	L'apertura di un nuovo plesso di scuola dell'infanzia a Monfalcone è subordinata all'esito positivo dell'accertamento ispettivo inerente l'esistenza effettiva di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti per la sicurezza, l'agibilità e la destinazione dell'edificio al servizio scolastico. Sussistendo i predetti requisiti, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022 potranno essere accolte anche nel mese di agosto 2021 in organico di fatto, come assicurato al Comune di Monfalcone con nota del 23/12/2020.	Paragrafo n. 3, lettere a) (Dimensioni delle autonomie scolastiche) e b) (Punti di erogazione del servizio).	Si ritiene **ACCOGLIBILE** la proposta presentata dal Comune di Monfalcone in merito all'apertura a decorrere dall'a.s. 2021/2022 di un nuovo plesso con tre sezioni di scuola dell'infanzia, sito in via delle Mandrie a Monfalcone, per le motivazioni addotte dal Comune, che la Giunta Regionale sostiene e fa proprie. L'attivazione è comunque subordinata all'esito positivo dell'accertamento ispettivo di competenza del Ministero dell'Istruzione. Quanto sopra, previa concessione della deroga per lo sforamento del limite dimensionale massimo degli iscritti presso l'I.C. "Giacich" (istituto all'interno del quale verrà temporaneamente collocato il nuovo plesso di scuola

N. (1)	SOGGETTO PROPONENTE, NR. DEL PROVVEDIMENTO E NR. DEL PROTOCOLLO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 899 DEL 30 MAGGIO 2019 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
		conto dei criteri stabiliti dalla Regione rispetto al dimensionamento scolastico ed alla popolazione scolastica afferente a ciascun istituto, nell'ottica di una organizzazione logistica ed efficace nonchè di ottimizzazione dei servizi da rendere alle famiglie.	relative ai lavori e definiti gli accordi tra le parti, il Comune ha disposto, con la deliberazione giuntale n. 250 dd. 18/11/2020, di presentare la documentazione all'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG per il ripristino dell'intero edificio a struttura scolastica per l'infanzia, chiedendo l'istituzione di una scuola dell'infanzia a partire dall'a.s. 2021/2022. - Necessita pertanto integrare il Piano di dimensionamento della rete scolastica di Monfalcone per l'a.s. 2021/2022, con la disponibilità di un ulteriore plesso con n. 3 sezioni di scuola dell'infanzia, sito in via delle Mandrie a Monfalcone, in considerazione del fatto che si dispone solo attualmente di una definizione più certa, con una tempistica più attendibile, dagli uffici competenti della Fincantieri riguardanti la conclusione dei lavori, nei tempi utili per l'apertura della scuola per il prossimo a.s.. - Il Comune ritiene di assegnare al momento il suddetto nuovo	Per quanto sopra, l'Ufficio Scolastico Regionale ritiene che il relativo aggiornamento della delibera sul dimensionamento della rete scolastica deve essere rinviato all'anno scolastico 2022/2023, fermo restando l'impegno dello stesso ad autorizzare le nuove sezioni in organico di fatto 2021/2022 a seguito degli accertamenti sopra indicati.		dell'infanzia). Si valuta altresì positivamente la volontà del Comune di rivedere con i soggetti competenti la distribuzione dei diversi plessi scolastici nei due istituti comprensivi cittadini, al fine di raggiungere un'armonica ed efficace distribuzione della popolazione scolastica e dell'offerta formativa fra le due autonomie scolastiche presenti sul territorio. Si auspica che tale redistribuzione venga definita e presentata dal Comune al massimo entro i termini per l'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico afferente l'a.s. 2022/2023.

N. (1)	SOGGETTO PROPONENTE, NR. DEL PROVVEDIMENTO E NR. DEL PROTOCOLLO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 899 DEL 30 MAGGIO 2019 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			plesso all'I.C. "Giacich" per contiguità territoriale, criterio adottato anche per le altre scuole, al fine di rendere l'offerta formativa armonica anche dal punto di vista organizzativo e logistico. - Tuttavia, l'Amministrazione Comunale si riserva di rivedere con i soggetti competenti i criteri per l'assegnazione dei plessi ai rispettivi istituti, l'intera offerta formativa dei due istituti comprensivi, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Regione rispetto al dimensionamento scolastico ed alla popolazione scolastica afferente a ciascun istituto, nell'ottica di una organizzazione logistica ed efficace nonchè di ottimizzazione dei servizi di rendere alle famiglie.			

- **Area territoriale di Pordenone**

N. (1)	SOGGETTO PROPONENTE, NR. DEL PROVVEDIMENTO E NR. DEL PROTOCOLLO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 899 DEL 30 MAGGIO 2019 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
2	**COMUNE DI PORDENONE** Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 dd. 28/08/2020 (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2020-150716-A dd. 07/10/2020)	- Conferma per l'a.s. 2021/2022 dell'attuale composizione della rete scolastica cittadina afferente agli Istituti Comprensivi.	- I quattro I.C. cittadini rientrano nei limiti numerici previsti nelle linee di indirizzo regionali e, rispetto al trend demografico della città, non si prevedono scostamenti sostanziali rispetto ai numeri attuali tali da implicare modifiche al dimensionamento per l'a.s. 2021/2022. - Gli attuali I.C. assicurano punti di erogazione dei servizi ben distribuiti nel territorio e nei rispettivi bacini di utenza.	L'USR non entra nel merito di quanto previsto nelle Linee guida Regionali.	Paragrafo n. 3, lett. a) (Dimensioni delle autonomie scolastiche).	Si **PRENDE ATTO** della volontà del Comune di mantenere l'attuale assetto della rete scolastica cittadina afferente agli Istituti Comprensivi, pur non trattandosi di tematica propriamente rientrante nel dimensionamento scolastico in quanto non sono state chieste variazioni o deroghe.

- **Area territoriale di Trieste**

N. (1)	SOGGETTO PROPONENTE, NR. DEL PROVVEDIMENTO E NR. DEL PROTOCOLLO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 899 DEL 30 MAGGIO 2019 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
3	**COMUNE DI TRIESTE** Deliberazione della Giunta Comunale n. 376 dd. 24/09/2020 (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2020-162037-A dd. 10/11/2020)	- Si dà atto che i plessi delle scuole dell'infanzia di Trieste rientrano nei parametri numerici dettati dalle linee d'indirizzo regionali ad eccezione delle scuole di Longera, Prosecco, Santa Croce e Illersberg (Basovizza).	- A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la Regione FVG ha stabilito un "Piano di dimensionamento semplificato" che prevede la deroga concessa automaticamente senza la necessità di presentare una richiesta espressa, per i casi di sforamento dei limiti dimensionali stabiliti nelle linee d'indirizzo regionali.	L'USR non entra nel merito di quanto previsto nelle Linee guida Regionali. L'autorizzazione al funzionamento delle classi/sezioni rientra nelle competenze dell'USR che assegna l'organico in funzione del numero di iscritti. Il mantenimento dei plessi (di competenza della Regione) è invece indipendente dall'autorizzazione al funzionamento delle classi.	Paragrafo n. 3, lett. b) (Punti di erogazione del servizio).	Si **PRENDE ATTO** della comunicazione pervenuta dal Comune di Trieste, confermando la deroga per i casi di sotto-dimensionamento.

➢ **Area territoriale di Udine**

N. (1)	SOGGETTO PROPONENTE, NR. DEL PROVVEDIMENTO E NR. DEL PROTOCOLLO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 899 DEL 30 MAGGIO 2019 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
4	**COMUNE DI ARTA TERME** Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 dd. 01/10/2020 (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2020-149936-A dd. 05/10/2020)	- Presa d'atto del positivo accorpamento degli Istituti Comprensivi "Arta Terme e Paularo" di Paularo e "Angelo Matiz" di Paluzza in un unico Istituto Comprensivo denominato "Jacopo Linussio – Angelo Matiz", che soddisfa il parametro numerico previsto dalle linee guida regionali. - Richiesta di deroga per il mantenimento in funzione della Scuola dell'infanzia di Arta Terme, sottodimensionata rispetto ai parametri previsti nelle linee d'indirizzo regionali (n. 14 alunni iscritti, inferiore al limite minimo di 20 previsto nelle linee d'indirizzo).	- Scarsa densità demografica del bacino territoriale, esistenza di condizioni particolari di isolamento a causa degli scarsi collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici, peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio e disagi e difficoltà quotidiane di vita nei territori di montagna, soprattutto nei periodi invernali.	L'USR non entra nel merito di quanto previsto nelle Linee guida Regionali. L'autorizzazione al funzionamento delle classi/sezioni rientra nelle competenze dell'USR che assegna l'organico in funzione del numero di iscritti. Il mantenimento dei plessi (di competenza della Regione) è invece indipendente dall'autorizzazione al funzionamento delle classi.	Paragrafo n. 3, lett. b) (Punti di erogazione del servizio).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** per le motivazioni addotte dal Comune, che la Giunta Regionale sostiene e fa proprie, per quanto concerne la richiesta di deroga per il mancato raggiungimento del limite minimo previsto nelle linee di indirizzo per il plesso di Scuola dell'infanzia di Arta Terme.

N. (1)	SOGGETTO PROPONENTE, NR. DEL PROVVEDIMENTO E NR. DEL PROTOCOLLO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 899 DEL 30 MAGGIO 2019 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
5	**COMUNE DI BERTIOLO** Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 dd. 12/10/2020 (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2020-157014-A dd. 26/10/2020)	- Conferma per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 dell'attuale assetto dell'Istituto Comprensivo di Codroipo e deroga per il superamento del limite dimensionale massimo previsto nelle linee di indirizzo approvate dalla Regione.	- I Comuni afferenti all'I.C. (Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento e Varmo) hanno sottoscritto un apposito protocollo d'intesa per sostenere e supportare la gestione amministrativa dell'I.C.. - I Comuni, nel corso di appositi incontri alla presenza della dirigente scolastica dell'I.C., hanno ribadito la valenza positiva e l'importanza dell'assetto unitario della dirigenza scolastica per le scuole del 1° ciclo d'istruzione. - I Comuni hanno messo in atto una positiva sinergia che ha permesso la realizzazione di diversi servizi in forma associata. - Sono state create mense interne ed un articolato servizio di trasporto ed accompagnamento scolastico. - Una revisione dell'attuale assetto dell'I.C. provocherebbe maggiori difficoltà organizzative per la gestione dei servizi, maggiori oneri a carico dei bilanci comunali e disagi per famiglie e studenti. - Dall'a.s. 2012/2013 è stata	L'USR non entra nel merito di quanto previsto nelle Linee guida Regionali.	Paragrafo n. 3, lett. a) (Dimensioni delle autonomie scolastiche).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE**, nella parte relativa alla conferma dell'attuale assetto dell'I.C. di Codroipo per l'a.s. 2021/2022, previa concessione di deroga al limite dimensionale massimo di n. 1.200 studenti previsto nelle linee di indirizzo, per le motivazioni addotte dal Comune, che la Giunta Regionale sostiene e fa proprie. Per l'a.s. 2022/2023, invece, il Comune, se del caso, dovrà ripresentare una nuova e motivata richiesta di deroga in quanto gli aggiornamenti del Piano regionale di dimensionamento scolastico continuano ad avere cadenza annuale, sulla base delle linee d'indirizzo triennali approvate con la DGR n. 899/2019.

N. (1)	SOGGETTO PROPONENTE, NR. DEL PROVVEDIMENTO E NR. DEL PROTOCOLLO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 899 DEL 30 MAGGIO 2019 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			fatta una riorganizzazione complessiva delle sedi scolastiche, tramite intese tra enti locali ed autorità scolastiche. - Sono stati attuati e programmati diversi interventi di adeguamento ed ampliamento degli edifici scolastici. - Il Comune di Codroipo ha investito notevoli risorse per riorganizzare ed ampliare gli uffici della dirigenza e della segreteria dell'I.C..			
		- Impegno delle competenti autorità per garantire il mantenimento di adeguate dotazioni di organico presso le scuole e gli uffici dell'I.C.. - Sostegno e potenziamento del punto di erogazione del servizio del C.P.I.A. di Udine operante presso l'I.C. di Codroipo.	- La richiesta viene presentata al fine di assicurare a favore degli alunni e delle famiglie interessate un sereno e regolare avvio del prossimo anno scolastico. - Il punto di erogazione del servizio di Codroipo del C.P.I.A. costituisce un importante punto di riferimento per il Medio Friuli per rispondere alle domande del territorio in merito ad accoglienza, alfabetizzazione, recupero e sviluppo di competenze strumentali, culturali e relazionali.		Paragrafo n. 6 (C.P.I.A.).	**PROPOSTA NON PERTINENTE** per quanto concerne le dotazioni dell'organico scolastico, in quanto materia non di competenza dell'Amministrazione Regionale, bensì del M.I.U.R.. **SI PRENDE ATTO** del sostegno manifestato dal Comune relativamente al punto di erogazione del C.P.I.A. operante presso l'I.C. di Codroipo.
		- Garanzia del proseguimento				**SI PRENDE ATTO** del sostegno

N. (1)	SOGGETTO PROPONENTE, NR. DEL PROVVEDIMENTO E NR. DEL PROTOCOLLO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 899 DEL 30 MAGGIO 2019 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
		e potenziamento delle proposte e dell'offerta educativo-formativa dell'I.S.I.S. "Jacopo Linussio" di Codroipo.				manifestato dal Comune relativamente al proseguimento ed ampliamento delle proposte e dell'offerta formativa dell'I.S.I.S. "Linussio", pur essendo una tematica su cui i Comuni non hanno competenze in senso stretto.
6	**COMUNE DI PULFERO** Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 dd. 27/10/2020 (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2020-158593-A dd. 29/10/2020)	- Mantenere nel Comune di Pulfero il plesso della Scuola dell'infanzia attualmente operante, facente parte dell'Istituto Comprensivo di San Pietro al Natisone, pur prendendo atto che per l'a.s. 2021/2022, a causa dell'emergenza da COVID-19, la Regione FVG ha concesso automaticamente una deroga, senza la necessità di presentare una richiesta espressa, per i casi di sforamento dai limiti dimensionali stabiliti nelle linee d'indirizzo regionali (sovra o sotto dimensionamento).	- Ai sensi della L.R. n. 33/2002, il Comune di Pulfero è stato classificato "montano"; inoltre è stato inserito tra i Comuni nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'art. 4 della Legge n. 38/2001. - Il locale plesso di scuola dell'infanzia risulta sottodimensionato rispetto ai parametri dettati dalle linee d'indirizzo. Queste prevedono tuttavia la possibilità di derogare al limite minimo di n. 20 bambini iscritti, riducendolo del 15% per ragioni di carattere eccezionale. - Tali condizioni di carattere eccezionale possono essere così individuate: • il territorio è suddiviso in n. 4 valli e n. 54 frazioni; • la popolazione scolastica, già	L'USR non entra nel merito di quanto previsto nelle Linee guida Regionali. L'autorizzazione al funzionamento delle classi/sezioni rientra nelle competenze dell'USR che assegna l'organico in funzione del numero di iscritti. Il mantenimento dei plessi (di competenza della Regione) è invece indipendente dall'autorizzazione al funzionamento delle classi.	Paragrafo n. 3, lett. b) (Punti di erogazione del servizio).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE**, per le motivazioni esplicitate dal Comune, che la Giunta Regionale sostiene e fa proprie, per il mantenimento in funzione del plesso della Scuola dell'infanzia attualmente operante sul territorio di Pulfero, riconoscendo le condizioni di carattere eccezionale che consentono la deroga al limite dimensionale minimo previsto nelle linee d'indirizzo.

N. (1)	SOGGETTO PROPONENTE, NR. DEL PROVVEDIMENTO E NR. DEL PROTOCOLLO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 899 DEL 30 MAGGIO 2019 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			gravata dalla chiusura di un plesso di scuola primaria, è obbligata a percorrere diversi chilometri di strada di montagna per raggiungere la scuola dell'infanzia; • tale situazione, già ora disagevole soprattutto nei periodi invernali, verrebbe ulteriormente aggravata qualora il plesso venisse chiuso, perché costringerebbe i bambini ad affrontare maggiori percorrenze chilometriche e orari di partenza/arrivo domiciliare non conformi ad assicurare una decorosa qualità della vita scolastica e di relazione. - Il Comune ha investito nell'adeguamento della struttura della scuola dell'infanzia ed ha aperto un centro per la prima infanzia.			
7	**COMUNE DI RAVASCLETTO** Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 dd. 28/09/2020 (ns. prot. n. LAVFORU-	- Mantenimento in funzione del plesso della Scuola dell'Infanzia di Ravascletto, che risulta sottodimensionato rispetto ai parametri stabiliti nelle linee d'indirizzo regionali.	- Ragioni di carattere eccezionale (trattasi dell'unica struttura scolastica rimasta nel territorio comunale). - Rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori, con particolare riferimento alle situazioni di disagio dei piccoli		Paragrafo n. 3, lett. b) (Punti di erogazione del servizio).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE**, per le motivazioni esplicitate dal Comune, che la Giunta Regionale sostiene e fa proprie, per il mantenimento in funzione del plesso della Scuola dell'infanzia di Ravascletto, previa concessione della deroga al limite dimensionale minimo previsto nelle

N. (1)	SOGGETTO PROPONENTE, NR. DEL PROVVEDIMENTO E NR. DEL PROTOCOLLO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 899 DEL 30 MAGGIO 2019 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
	GEN-2020-152984-A dd. 13/10/2020)		comuni. - È necessario dare futuro a questi territori per creare condizioni per poter accogliere le richieste di chi sceglie di vivere in montagna. - La scuola dell'infanzia rappresenta un contesto educativo essenziale e costituisce un servizio insostituibile per la prima socializzazione e interazione dei bambini. - La fascia d'età dei bambini della scuola dell'infanzia non può essere compatibile con una distanza significativa del percorso casa-scuola (il plesso più vicino si trova a 6 Km. con tempi di percorrenza che nel periodo invernale possono dilatarsi). - L'Emergenza epidemiologica da COVID-19 (per la quale al momento non ci sono certezze) può essere gestita sicuramente con maggior sicurezza con un numero ridotto di alunni.			linee d'indirizzo.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Allegato B)

Ulteriore aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2021 – 2022
(Aggiornamento dell'allegato C) alla DGR n. 1918/2020)

– **Autonomie scolastiche e punti di erogazione del servizio scolastico**

Area Territoriale	Aggiornamento
Gorizia	– Apertura a decorrere dall'a.s. 2021/2022 di un nuovo plesso scolastico con tre sezioni di scuola dell'infanzia in via delle Mandrie a Monfalcone, a seguito della ristrutturazione dell'edificio, di proprietà comunale, già sede dell'ex scuola materna "Redentore". L'apertura è comunque subordinata all'esito positivo dell'accertamento ispettivo di competenza del Ministero dell'Istruzione.
Pordenone	– Trasferimento della sede amministrativa del **C.P.I.A. di Pordenone** presso la sede dell'I.S.I.S. "Mattiussi – Pertini" di Pordenone.
Udine	– Trasferimento, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, della sede associata per i percorsi di I livello e di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana avviati dal **C.P.I.A. di Udine** dall'attuale sede (scuola secondaria di I grado "P. Valussi" di via Petrarca 19 a Udine) alla nuova sede di via Diaz 60 presso lo stabile denominato "Casa delle Associazioni".

– **Programmazione dell'offerta formativa**

Area Territoriale	Aggiornamento
Pordenone	– Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.S.I.S. "Sacile - Brugnera"** di **Sacile** mediante l'attivazione dell'articolazione RIM (Relazioni internazionali per il marketing" presso la sede dell'Istituto tecnico economico "G. Marchesini" di Sacile, nell'ambito dell'indirizzo di Amministrazione, finanza e marketing (già attivo presso l'Istituto), a partire dal terzo anno di corso. L'avvio del nuovo percorso di studi è subordinato alla presenza di risorse di organico sufficienti per garantire l'avvio del nuovo indirizzo di studi (valutazione di competenza dell'U.S.R. F.V.G.). – Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.S.I.S. "Il Tagliamento"** di **Spilimbergo** mediante l'attivazione dell'indirizzo di Informatica e telecomunicazioni nell'ambito del Settore tecnologico. L'avvio del nuovo percorso di studi è subordinato alla presenza di risorse di organico sufficienti per garantire l'avvio del nuovo indirizzo di studi (valutazione di competenza dell'U.S.R. F.V.G.).
Udine	– Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.S.I.S. "Paolino D'Aquileia"** di **Cividale del Friuli** mediante l'attivazione dell'indirizzo professionale di Servizi per la sanità e l'assistenza sociale. L'avvio del nuovo percorso di studi è subordinato alla presenza di risorse di organico sufficienti per garantire l'avvio del nuovo indirizzo di studi (valutazione di competenza dell'U.S.R. F.V.G.). – Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.S.I.S. "Magrini Marchetti"** di **Gemona del Friuli** mediante l'istituzione di una seconda sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo Scientifico dell'Istituto, sempreché le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e ciò non determini la creazione di situazioni di esubero del personale (valutazione di competenza dell'U.S.R. F.V.G.). – Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.S.I.S. "Enrico Mattei"** di **Latisana** mediante l'avvio dei seguenti indirizzi: • presso la **sede di Lignano Sabbiadoro**: attivazione dell'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, articolazioni di Enogastronomia e Servizi di sala e di vendita. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla presenza di risorse di organico sufficienti per garantire l'avvio del nuovo indirizzo di studi (valutazione di competenza dell'U.S.R. F.V.G.) nonché all'effettiva e perdurante disponibilità degli spazi e delle attrezzature necessari, che dovrà essere chiaramente e preventivamente

Area Territoriale	Aggiornamento
	definita, assieme ai ruoli e agli impegni finanziari dei diversi Enti interessati, nell'ambito di una Convenzione tra Istituto scolastico, Comune e Ente di Decentramento Regionale competente; • presso la **sede di Latisana**: attivazione dell'opzione di Scienze applicate nell'ambito del Liceo Scientifico già attivo e dell'articolazione Sistemi informativi aziendali (SIA) nell'ambito dell'indirizzo di Amministrazione, finanza e marketing, già attivo, subordinatamente alla presenza di risorse di organico sufficienti per garantire l'avvio dei nuovi percorsi di studi (valutazione di competenza dell'U.S.R. F.V.G.). – Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.S.I.S. "Arturo Malignani"** di **Udine** mediante la sostituzione del corso di Meccanica, meccatronica ed energia – opzione Tecnologie del legno attivato presso la sede di San Giovanni al Natisone con l'articolazione Meccanica e meccatronica all'interno del medesimo indirizzo di Meccanica, meccatronica ed energia. – Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa del **Liceo Artistico "Giovanni Sello"** di **Udine** mediante l'attivazione, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, del percorso scolastico di secondo livello per adulti di Liceo Artistico, indirizzo audiovisivo e multimediale. L'avvio del nuovo percorso di studi serale è subordinato alla presenza di un adeguato numero di iscrizioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_10_1_DGR_297_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 297

LR 14/2010, art. 3. - Conferma per il periodo decorrente dall'1 marzo 2021 al 31 marzo 2021 della misura dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo", come modificata dall'articolo 2, comma 115, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", ed in particolare, il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;
- in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro (contributo base relativo a tutti i Comuni), e la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva comunitaria 273/1975/CEE del 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C (2009) 1902 del 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 nonché dalla decisione della Commissione Europea C (2007) 5618 def. cor. (Comuni compresi in Zona 1);
- l'articolo 3 comma 56 della legge regionale n. 20 del 6 agosto 2015 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), che riconosce alla Giunta regionale la facoltà di approvare la misura dei suddetti contributi, previo parere della Commissione consiliare competente "nel caso di variazioni dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente", nonché l'entità degli stessi contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 centesimi/litro per la benzina e di e 8 centesimi/litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;

RICHIAMATA l'attenzione sulla grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori;

CONSIDERATO che anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa;

RICORDATO che il periodo di validità della misura dei contributi stabilita con precedente deliberazione giuntale n. 86 dd. 22 gennaio 2021 viene a scadere in data 28 febbraio 2021;

PRESO ATTO che a tutt'oggi non sono state ancora definite tra il Governo nazionale e quello Regionale le auspicate modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti, ma ritenuto, tuttavia, opportuno anche per il mese di marzo 2021, di avvalersi della facoltà di confermare l'incremento del contributo per l'acquisto di carburanti, come previsto dalla succitata legge regionale n. 14/2010;

RITENUTO, in considerazione delle compatibilità di spesa del bilancio, di confermare la misura contributiva fino alla data 31 marzo 2021, quantificando tale intervento contributivo nella misura riportata nelle sottostanti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4 LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	10 cent	7 cent	29 cent
Gasolio	8 cent	8 cent	4 cent	20 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'unanimità,

DELIBERA

1. di applicare per il periodo di un mese, decorrente dall' 1 marzo 2021 fino al 31 marzo 2021, l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, con gli importi stabiliti rispettivamente per la Zona 1 (contributo maggiorato) e per la Zona 2 (contributo base), e riportati nelle sottostanti tabelle

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4 LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	10 cent	7 cent	29 cent
Gasolio	8 cent	8 cent	4 cent	20 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_10_1_DGR_299_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 299

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Tipologia di intervento 16.5.1 - Approcci collettivi agro-climatico-ambientali. Bando approvato con DGR 358/2018. Modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 concernente il riconoscimento dei casi di forza maggior e circostanze eccezionali;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica

agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione n. 10, approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2020) final 5722 del 14 agosto 2020, della quale si è preso atto con propria deliberazione di Giunta regionale n. 1333 del 28 agosto 2020;
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale";
- il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2016 n.141;
- la propria deliberazione n. 358 del 23 febbraio 2018 concernente l'approvazione del bando per l'accesso al tipo di intervento 16.5.1 "approcci collettivi agro climatico ambientali", come modificato con deliberazioni n. 1797 del 28 settembre 2018 e n. 1836 del 4 dicembre 2020 e in particolare gli articoli:
- 10, che individua gli interventi ammissibili a finanziamento;
- 12, che indica i costi ammissibili;
- 19, che disciplina la procedura per l'istruttoria e la concessione del sostegno;
TENUTO CONTO che l'articolo 48, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (UE) n. 809/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, prevede che, per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica della ragionevolezza dei costi possa essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento;
CONSIDERATO che:
- l'articolo 12, comma 2 del bando in oggetto prevede alla lettera a) l'ammissibilità a finanziamento dei costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti,
- in assenza di tali piani non risulta possibile, per l'ufficio attuatore, valutare la congruità dei costi relativi agli interventi realizzati nelle aree forestali di cui al successivo comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo;
RITENUTO pertanto necessario prevedere che anche per tali interventi e, più in generale, per gli investimenti materiali e immateriali, i beneficiari possano chiedere che la verifica della ragionevolezza dei costi venga effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento;
CONSIDERATO che la modifica in questione non determina disparità di trattamento ai beneficiari della misura 16.5;
RITENUTO a tal fine necessario modificare l'articolo 19, comma 5 del bando in oggetto al fine di inserire, tra gli interventi per i quali i beneficiari possono chiedere che la verifica della ragionevolezza dei costi venga effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento, anche quelli di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10, e precisamente:
- la realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione del Progetto collettivo e che includono:
1. investimenti materiali di cui all'allegato G e riferibili alle seguenti tipologie:
1.1 investimenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole;
1.2 investimenti in infrastrutture viarie rurali, forestali e malghive;
1.3 investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente;
1.4 imboschimento e creazione di aree boscate;
1.5 investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
2. progettazione degli investimenti di cui alla precedente lettera d) e analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
3. investimenti immateriali quali creazione o implementazione di siti web, applicazioni multimediali, acquisizione di marchi, brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
RITENUTO pertanto di sostituire il comma 5 dell'articolo 19 del bando in oggetto con il seguente: "5. Nell'impossibilità di predisporre e produrre la documentazione di cui all'articolo 14, comma 2, i benefi-

ciari possono richiedere che per uno o più degli interventi di cui all'articolo 10 comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) venga confermato a sostegno l'importo indicato in domanda e che la verifica della ragionevolezza dei costi venga effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi dell'articolo 14, comma 9.";
VISTI infine:
- il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
- la propria deliberazione del 24 luglio 2020, n. 1133 recante "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali. Modifiche e integrazioni alla DGR 893/2020";
- l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Il bando relativo alla misura 16 cooperazione, tipo di intervento 16.5.1 "approcci collettivi agro-climatico-ambientali" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 358 del 23 febbraio 2018 è così modificato:
- il comma 5 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente: "5. Nell'impossibilità di predisporre e produrre la documentazione di cui all'articolo 14, comma 2, i beneficiari possono richiedere che per uno o più degli interventi di cui all'articolo 10 comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) venga confermato a sostegno l'importo indicato in domanda e che la verifica della ragionevolezza dei costi venga effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi dell'articolo 14, comma 9.".
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_10_1_DGR_300_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 300
LR 25/2020, art. 3, comma 2 e comma 3. Regolamentazione dei periodi e degli orari del prelievo di selezione della specie Cinghiale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
RICHIAMATO l'articolo 10, della legge 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;
VISTA la legge regionale 14 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
VISTA la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) e, in particolare l'articolo 6 bis concernente l'utilizzo del contrassegno inamovibile per il prelievo degli ungulati;
VISTO l'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modifiche, dalla legge 248/2005 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), il quale prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'e-

sercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;
VISTO in particolare l'articolo 8, della sopra menzionata legge regionale 6/2008 che individua nel Piano faunistico, il documento generale di pianificazione faunistica e venatoria;
VISTI altresì l'articolo 13, della già richiamata legge regionale 6/2008, che determina nel Piano venatorio distrettuale (PVD) l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale e, l'articolo 16, comma 3, lettera a), il quale prevede che l'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando la stessa sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;
VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;
VISTE le proprie deliberazioni 13 maggio 2016, n. 851, n. 852, n. 853, n. 854, n. 855, n. 856, n. 857, n. 858, n. 859, n. 860, n. 861, 862, n. 863, n. 864 e n. 865, con le quali sono stati approvati i PVD dei quindici Distretti venatori (DV) presenti;
VISTE altresì le proprie deliberazioni 16 settembre 2016, n. 1714 (DV n. 2, n. 3 e n. 4), 24 novembre 2016, n. 2234 (DV n. 1), 12 maggio 2017, n. 852 (DV n. 14), 18 maggio 2017, n. 901 (DV n. 2), 28 luglio 2017, n. 1421 (DV n. 15), 17 novembre 2017, n. 2234 (DV n. 13), n. 2235 (DV n. 6), 9 marzo 2018, n. 472 (DV n. 14), 30 agosto 2018, n. 1630 (DV n. 13), 21 settembre 2018, n. 1741 (DV n. 12), 1742 (DV n. 6), 11 gennaio 2019, n. 24 (DV n. 8), 22 febbraio 2019, n. 303 (DV n. 2), 3 maggio 2019, n. 726 (DV n. 12), 4 luglio 2019, n. 1133 (DV n. 1), n. 1134 (DV n. 13), 11 ottobre 2019, n. 1740 (DV n. 9), 31 ottobre 2019, n. 1874 (DV n. 6) e 23 ottobre 2020, n. 1586 (DV n. 4) con le quali sono state apportate alcune modifiche ai PVD precedentemente approvati;
VISTA la propria deliberazione 4 agosto 2017, n. 1494 recante "LR 6/2008, art 13, comma 7 bis. Individuazione dei criteri per la concessione del prelievo di fauna alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico-venatorie comprese nei Distretti venatori, comprensivi dei correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD (piani venatori distrettuali)";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) e in particolare l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che al fine di pianificare il prelievo della specie Cinghiale, nella massima considerazione delle esigenze di salvaguardia della biodiversità e di tutela delle produzioni agricole, la regolamentazione dei periodi e degli orari del prelievo di selezione della specie medesima avviene con deliberazione della Giunta regionale da adottare, ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifiche, dalla legge 248/2005, entro la fine dell'anno precedente a quello interessato, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi distinti per sesso e classi di età;
VISTO altresì il successivo comma 3, del già richiamato articolo 3, della legge regionale 25/2020, il quale prevede che i piani di abbattimento di cui al comma 2 sono adottati, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 7 bis, della legge regionale 6/2008 e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Piano faunistico regionale, dalla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria che, entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, concede il prelievo alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico-venatorie, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della medesima legge regionale;
ATTESO che il già menzionato articolo 3, della legge regionale 25/2020, al comma 6 ha previsto la proroga di un anno dei Piani venatori distrettuali di cui all'articolo 13, della legge regionale 6/2008 in scadenza al 31 marzo 2021;
TENUTO CONTO che l'esercizio venatorio finalizzato al prelievo di selezione di cui al comma 2, dell'articolo 3, della legge regionale 25/2020 avviene anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c), della legge regionale 6/2008, ovvero in assenza della ratifica distrettuale degli esiti dei censimenti annuali della specie Cinghiale, prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge regionale 6/2008;
CONSIDERATO che la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021, fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie Cinghiale dai commi da 2 a 5, dell'articolo 3, della legge regionale 25/2020 per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2021-2022;
VISTA la nota protocollo n. SCRI/12.6/6145 del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con la quale ai sensi dell'articolo 11, quaterdecies, comma 5, della legge 248/2005, formula all'ISPRA la richiesta di parere sull'individuazione del calendario venatorio 2021-22 per la caccia di selezione alla specie Cinghiale;
VISTA la nota n. 5204 di data 5 febbraio 2021, accolta al protocollo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, n. SCRI/12.5/8563 di data 5 febbraio 2021con la quale l'ISPRA ha espresso

parere favorevole al Piano di prelievo in caccia di selezione del Cinghiale proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e alla sua realizzazione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;
PRESO ATTO che l'ISPRA nel proprio parere ha specificato che per un efficace e rapido raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Regione, il prelievo della specie Cinghiale andrebbe prioritariamente concentrato sulle classi dei giovani e delle femmine indipendentemente dal loro status;
RITENUTO pertanto di regolamentare i periodi e gli orari del prelievo di selezione della specie Cinghiale, come individuato nell'allegato A alla presente deliberazione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'unanimità,

DELIBERA

per quanto in premessa:
1. Di regolamentare ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 25/2020 i periodi e gli orari del prelievo di selezione della specie Cinghiale, individuati nell'allegato A alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 6/2008 che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali provveda alle stesse.
3. Il Servizio competente in materia faunistica e venatoria provvede a comunicare i contenuti della presente deliberazione ai Distretti venatori.
4. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Regolamentazione dei periodi e degli orari del prelievo di selezione del cinghiale ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

Il prelievo di selezione del cinghiale di cui alla legge regionale 25/2020 si svolge con le seguenti regolamentazioni:

a. Il prelievo di selezione è esercitato dal 1 APRILE 2021 al 13 MAGGIO 2021, ogni giorno della settimana, esclusi il martedì e il venerdì, dalle ore 4:00 alle ore 24:00, nei confronti di tutte le classi di sesso e di età ad esclusione della femmina accompagnata da piccoli.

b. Il prelievo venatorio è esercitato previa concessione da parte del Servizio regionale competente dei relativi piani di prelievo distinti per sesso e classi di età.

c. Il prelievo di selezione rientra nell'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 28, comma 1, della LR 6/2008 e può essere esercitato dai cacciatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

d. Il prelievo di selezione è esercitato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 della LR 6/2008 sul Tesserino regionale di caccia, previa annotazione di una "X" nella colonna "SEL" della parte riservata alla caccia agli ungulati.

e. Il prelievo di selezione è esercitato nelle Riserve di caccia dotate di regolamento di fruizione venatoria approvato, che disciplini la caccia di selezione al cinghiale, e nelle Aziende faunistico-venatorie.

f. Il prelievo di selezione è esercitato anche nelle Riserve di caccia in cui si esercita in tutto o in parte la caccia tradizionale, purché dotate di regolamento di fruizione venatoria approvato, che ne disciplini l'esercizio.

g. Il prelievo di selezione è esercitato senza cane e con fucile a canna rigata dai cacciatori abilitati alla caccia agli ungulati (selezione e tradizionale). È ammesso l'uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti.

h. Il prelievo di selezione è esercitato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 bis della LR 24/1996 per l'utilizzo del contrassegno inamovibile.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_10_1_DGR_301_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 301

POR FESR FVG 2014-2020. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Estensione straordinaria al 31.12.2021 dei termini per la presentazione della richiesta di anticipazione di erogazione del contributo per le operazioni in corso di attuazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n.1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modifiche e integrazione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018, C(2020) 2691 del 23 aprile 2020 e C(2020) 8049 del 16 novembre 2020;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale 5 giugno 2015 n. 14;
RICHIAMATA le proprie deliberazioni n. 484 del 27.03.2020, con la quale sono state previste misure straordinarie per venire incontro alle esigenze dei beneficiari del POR FESR 2014-2020 in relazione all'attuale emergenza epidemiologica da COVID-2019, n. 646 del 30 aprile 2020, con la quale le predette misure sono state integrate e modificate e n. 1084 del 27.11.2020, con la quale è stata prevista, tra l'altro, un'ulteriore proroga dei termini di conclusione e rendicontazione dei progetti;
RICHIAMATA in particolare la disposizione di cui al punto 3. della DGR 484 del 27.3.2020, successivamente confermata al punto 5. della DGR 646 del 30.4.2020, con la quale è stata prevista per il periodo fino al 31.12.2020, anche in deroga ai termini eventualmente previsti nelle rispettive procedure di attivazione e fermi restando gli ulteriori requisiti ivi previsti, per i beneficiari di operazioni in corso di attuazione ovvero concluse ma non ancora rendicontate alla data del 23 febbraio 2020, la possibilità di chiedere ed ottenere l'anticipazione dell'erogazione del contributo fino alla data di presentazione del rendiconto e comunque nei limiti della misura massima prevista da ciascuna procedura di attivazione;
CONSIDERATO che il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica ed il suo attuale aggravamento hanno comportato per gli operatori dei vari settori economici la permanenza di situazioni di mancanza di

liquidità, con potenziali conseguenze gravi anche su aziende sane;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di consentire ai beneficiari un accesso più rapido ad una parte significativa degli importi di cui ai provvedimenti di concessione, prevedere l'estensione fino al 31.12.2021 della possibilità di chiedere ed ottenere l'anticipazione dell'erogazione del contributo fino alla data di presentazione del rendiconto e comunque nei limiti della misura massima prevista da ciascuna procedura di attivazione;
PRECISATO che le presenti disposizioni, laddove compatibili, si applicano a tutte le procedure di attivazione del POR FESR 2014-2020 già pubblicate alla data di approvazione della presente Deliberazione;
SENTITE le Strutture regionali attuatrici del POR FESR che confermano l'esigenza di porre in essere le azioni sopra richiamate al fine del perseguimento degli obiettivi posti dal programma garantendo adeguata flessibilità nelle tempistiche di attuazione e rendicontazione;
RITENUTO necessario divulgare con gli opportuni mezzi la presente iniziativa, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti eventualmente interessati l'esistenza di tali strumenti;
SU PROPOSTA dell'Assessore per le finanze,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di estendere, nell'ambito del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, per il periodo fino al 31.12.2021, anche in deroga ai termini eventualmente previsti nelle rispettive procedure di attivazione e fermi restando gli ulteriori requisiti ivi previsti, la possibilità, per i beneficiari di operazioni in corso di attuazione, di chiedere ed ottenere l'anticipazione dell'erogazione del contributo fino alla data di presentazione del rendiconto e comunque nei limiti della misura massima prevista da ciascuna procedura di attivazione;
2. di prevedere che le presenti disposizioni, laddove compatibili, si applichino a tutte le procedure di attivazione del Programma già pubblicate alla data di approvazione della presente Deliberazione.
3. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_10_1_ADC_AMB ENERGO ZOBEC EDI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi art. 46, comma 2, della LR 29/04/2015, n. 11. Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso ittiogenico e per il prelievo saltuario con dispositivo mobile per la produzione della birra artigianale alla ditta Zobec Edi.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa del Servizio gestione risorse idriche n. 1232/AMB dd. 16/02/2021, è stato concesso all'impresa individuale ZOBEC EDI con sede in Bagnoli Della Rosandra, 244 - 34018 San Dorligo della Valle - Dolina (TS), il rinnovo della concessione a derivare acqua ad uso ittiogenico per una portata di complessivi moduli medi 0,25 (25 l/s) e per il prelievo saltuario con dispositivo mobile di moduli medi 0,166 (16,6 l/s) per la produzione della birra artigianale, per un prelievo massimo annuo complessivo di 788.400 mc in comune di San Dorligo della Valle - Dolina (TS).
Gorizia, 24 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

21_10_1_ADC_AMB ENERPN COND ALLE GALLERIE_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento al Condominio Alle Gallerie (RIC 1309).

Con provvedimento del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1305/AMB emesso in data 22.02.2021, è stata riconosciuta al Condominio Alle Gallerie (unità non abitative) il diritto di continuare a derivare, fino al 31.12.2025, moduli max. 0,02 d'acqua mediante un pozzo ubicato in Comune di Casarsa della Delizia (PN) al foglio 6 mappale 588 per l'alimentazione dei servizi igienici dei negozi e degli uffici.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

21_10_1_ADC_AMB ENERPN ISOLCONFORT SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di rinnovo di derivazione d'acqua pubblica, con variante sostanziale, alla società Isolconfort Srl.

Con decreto del Responsabile di Posizione Organizzativa n.1277/AMB emesso in data 18.02.2021, è stato assentita alla società ISOLCONFORT SRL (PN/IPD/2410/2) il diritto di continuare a derivare acqua pubblica, fino a tutto il 31.12.2049, moduli massimi 0,065 (pari a l/sec.6,5) e medi 0,065 (pari a l/sec. 6,5), per un quantitativo annuo non superiore a 12.000 mc, per uso industriale e anticendio nonché uso potabile (servizi igienici e lavaggio locali), da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento (Pn) mediante due pozzi presenti rispettivamente sul terreno censito al foglio 3 mappale 1342 e 1349.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

21_10_1_ADC_INF TERR ARBA 24 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - Trieste

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Arba: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 10 del 30 giugno 2020 e della deliberazione consiliare di riapprovazione con integrazioni n. 26 del 27 novembre 2020.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 021/Pres. del 24 febbraio 2021, ha confermato l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 10 del 30 giugno 2020 e n. 26 del 27 novembre 2020, con cui il comune di Arba ha rispettivamente approvato e riapprovato con integrazioni la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2004 del 22 novembre 2019.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
arch. Franco Russo Cirillo

21_10_1_ADC_INF TERR CAMPOLONGO TAPOGLIANO 5 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - Trieste

Comune di Campolongo Tapogliano. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Campolongo Tapogliano, con deliberazione consiliare n. 30 del 30 settembre 2020, integrata con deliberazione consiliare n. 2 del 29 gennaio 2021, ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
arch. Franco Russo Cirillo

21_10_1_ADC_INF TERR SAN FLORIANO DEL COLLIO 7 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - Trieste

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Floriano del Collio: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 21 del 30 settembre 2020.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 020/Pres. del 24 febbraio 2021, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 21 del 30 settembre 2020, con cui il comune di San Floriano del Collio ha approvato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 389 del 13 marzo 2020.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
arch. Franco Russo Cirillo

21_10_1_ADC_PATR DEM COMUNE LIGNANO SABBIADORO_1_TESTO

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste

Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, finalizzata all'ottenimento di una concessione demaniale marittima con durata sino al

31/12/2033, per l'occupazione e l'utilizzo, per finalità di interesse pubblico, di un'area scoperta situata in prossimità della foce del fiume Tagliamento in Comune di Lignano Sabbiadoro identificata con il mappale 529, foglio 62 del Comune Censuario di Lignano Sabbiadoro. Richiedente: Comune di Lignano Sabbiadoro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

RICHIAMATO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01.04.2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009, che ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 1 aprile 2009;

PREMESSO che il Comune di Lignano Sabbiadoro, ha contribuito alla realizzazione e al funzionamento del servizio di trasporto denominato "Passo Barca", entrato in funzione nel maggio 2018 per consentire il collegamento fluviale con attraversamento del fiume Tagliamento dei cicloturisti tra le località di Lignano Sabbiadoro e Bibione, quale nuovo elemento dell'offerta turistica tra le due cittadine balneari che hanno ottenuto un forte incremento nel settore turistico permettendo altresì un collegamento delle piste ciclabili realizzate nei due comuni citati;

RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 13/02/2019 della Giunta Comunale di Lignano Sabbiadoro avente ad oggetto "Indirizzi amministrativi per la proposizione di istanza autonoma di concessione alla Regione FVG, del mappale 529 foglio 62 finalizzata alla realizzazione del passo barca" con la quale è stato riconosciuto l'interesse pubblico da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro all'apprestamento per la stagione 2019 e degli anni a seguire del servizio denominato "Passo Barca" che fornisce un utile collegamento fluviale fra le città di Lignano Sabbiadoro e Bibione costituendo un elemento focale dell'attrattività turistica locale e regionale;

RICHIAMATO il decreto n. 1312/FIN dd. 10/06/2019 con il quale, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, è stata rilasciata al Comune di Lignano Sabbiadoro una concessione demaniale marittima con durata sino al 31/12/2019, salvo proroghe preventivamente accordate, per l'occupazione e l'utilizzo, per finalità di interesse pubblico inerente l'attivazione del servizio denominato "Passo Barca", di un'area scoperta situata sulla riva sinistra in prossimità della foce del fiume Tagliamento in Comune di Lignano Sabbiadoro, località Riviera identificata con il mappale n. 529 Foglio n. 62 del C.C. di Lignano Sabbiadoro necessaria per il posizionamento di una porzione della rampa di accesso alla piattaforma galleggiante per il trasbordo al natante per i cicloturisti che collega la località balneare con quella di Bibione in Comune di San Michele al Tagliamento;

RICHIAMATO il decreto n. 1363/PADES dd. 08/06/2020 con il quale la concessione rilasciata con il sopracitato decreto è stata estesa sino alla data del 31/12/2020;

RICHIAMATA l'istanza prot. n. 38336 di data 31/12/2020 prot. di arrivo n. 7/A dd.04/01/2021 avanzata dal Comune di Lignano Sabbiadoro finalizzata all'ottenimento di una concessione demaniale marittima con scadenza sino al 31/12/2033 per l'occupazione e l'utilizzo, per motivi di pubblico interesse in forza di quanto espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 13/02/2019, di un'area situata in prossimità della foce del fiume Tagliamento in Comune di Lignano Sabbiadoro individuata con il mappale 529 Foglio 62 del Comune Censuario di Lignano Sabbiadoro per la realizzazione del passo barca per il collegamento tra le spiagge dei Comuni di Lignano Sabbiadoro e di Bibione;

RICHIAMATA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 130/2020 che ha riconosciuto l'interesse pubblico sotteso all'assunzione, da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro, del servizio di Passo Barca al fine dell'esigenza di assicurare "un utile collegamento fluviale fra le città di Lignano Sabbiadoro e Bibione, costituendo un elemento focale dell'attrattività turistica della località" a partire dalla stagione 2019 e per gli anni a seguire;

RICHIAMATO il decreto n. 1692/TERINF del 10/04/2019 con il quale il Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha disposto, ai sensi dell'art. 22,

comma 3, della LR 23/2007, il nulla osta al servizio aggiuntivo marittimo in Comune di Lignano Sabbiadoro denominato "Passo Barca" sul fiume Tagliamento in quanto il servizio ha finalità di trasporto pubblico locale per favorire la mobilità turistica e ciclabile nel periodo estivo 2019 a beneficio dell'utenza interessata ai territori delle due cittadine a vocazione balneare confermando, dal punto di vista turistico, la validità dell'iniziativa promossa dal Comune;
RICHIAMATO il decreto n. 2598/TERINF del 01/07/2020 con il quale il Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio con il quale, ai sensi dell'art.27 della LR 23/2007, ha concesso alla TPL FVG S.C.A.R.L., affidataria della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e marittimo di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'autorizzazione al sub affidamento alla ditta Sportown S.a.s. del servizio sperimentale Lignano-Bibione denominato "Passo Barca" nel periodo estivo 2020 avvalorando la finalità di trasporto pubblico locale;
VISTO l'articolo 52, comma 3, della Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 "Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006", secondo il quale "La domanda presentata da un ente pubblico per finalità di pubblico interesse è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati";
VISTO altresì l'articolo 11 della LR 25/2020 che dispone che "la durata delle concessioni demaniali marittime in scadenza è prorogata fino al 31 dicembre 2021 al fine di consentire alle Amministrazioni concedenti il perfezionamento dei procedimenti amministrativi di competenza nel rispetto della normativa vigente";
RICHIAMATO l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di Lignano Sabbiadoro per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comune.lignano-sabbiadoro.ud.it).
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dal giorno 10/03/2021 e fino al 08/04/2021.

Trieste, 1 marzo 2021

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella PASQUALE

21_10_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 226/2021 presentato il 04/02/2021
GN 259/2021 presentato il 09/02/2021
GN 289/2021 presentato il 11/02/2021
GN 295/2021 presentato il 12/02/2021
GN 308/2021 presentato il 15/02/2021
GN 309/2021 presentato il 15/02/2021
GN 348/2021 presentato il 16/02/2021
GN 350/2021 presentato il 16/02/2021
GN 351/2021 presentato il 16/02/2021
GN 352/2021 presentato il 16/02/2021
GN 363/2021 presentato il 17/02/2021
GN 364/2021 presentato il 17/02/2021
GN 384/2021 presentato il 18/02/2021
GN 437/2021 presentato il 22/02/2021
GN 440/2021 presentato il 22/02/2021

21_10_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 209/2021 presentato il 03/02/2021
GN 257/2021 presentato il 09/02/2021
GN 268/2021 presentato il 10/02/2021
GN 269/2021 presentato il 10/02/2021
GN 275/2021 presentato il 10/02/2021
GN 280/2021 presentato il 11/02/2021
GN 293/2021 presentato il 12/02/2021
GN 341/2021 presentato il 16/02/2021
GN 390/2021 presentato il 18/02/2021
GN 405/2021 presentato il 19/02/2021
GN 412/2021 presentato il 19/02/2021
GN 413/2021 presentato il 19/02/2021
GN 414/2021 presentato il 19/02/2021
GN 415/2021 presentato il 19/02/2021
GN 416/2021 presentato il 19/02/2021
GN 417/2021 presentato il 19/02/2021
GN 418/2021 presentato il 19/02/2021
GN 419/2021 presentato il 19/02/2021
GN 423/2021 presentato il 22/02/2021
GN 424/2021 presentato il 22/02/2021
GN 425/2021 presentato il 22/02/2021
GN 426/2021 presentato il 22/02/2021
GN 427/2021 presentato il 22/02/2021
GN 442/2021 presentato il 22/02/2021
GN 443/2021 presentato il 22/02/2021
GN 444/2021 presentato il 22/02/2021
GN 445/2021 presentato il 22/02/2021
GN 454/2021 presentato il 23/02/2021
GN 455/2021 presentato il 23/02/2021
GN 456/2021 presentato il 23/02/2021
GN 457/2021 presentato il 23/02/2021
GN 458/2021 presentato il 23/02/2021
GN 459/2021 presentato il 23/02/2021
GN 460/2021 presentato il 23/02/2021
GN 461/2021 presentato il 23/02/2021

21_10_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 5329/2020 presentato il 15/12/2020
GN 5537/2020 presentato il 24/12/2020
GN 5580/2020 presentato il 30/12/2020
GN 255/2021 presentato il 19/01/2021
GN 401/2021 presentato il 27/01/2021
GN 421/2021 presentato il 28/01/2021
GN 548/2021 presentato il 04/02/2021
GN 558/2021 presentato il 04/02/2021
GN 581/2021 presentato il 05/02/2021
GN 586/2021 presentato il 05/02/2021
GN 587/2021 presentato il 05/02/2021
GN 588/2021 presentato il 05/02/2021
GN 590/2021 presentato il 05/02/2021
GN 593/2021 presentato il 05/02/2021
GN 595/2021 presentato il 08/02/2021
GN 596/2021 presentato il 08/02/2021
GN 597/2021 presentato il 08/02/2021
GN 598/2021 presentato il 08/02/2021
GN 621/2021 presentato il 09/02/2021
GN 631/2021 presentato il 09/02/2021
GN 632/2021 presentato il 10/02/2021
GN 664/2021 presentato il 10/02/2021
GN 666/2021 presentato il 11/02/2021
GN 670/2021 presentato il 11/02/2021
GN 690/2021 presentato il 11/02/2021
GN 692/2021 presentato il 11/02/2021
GN 693/2021 presentato il 11/02/2021
GN 695/2021 presentato il 11/02/2021
GN 696/2021 presentato il 11/02/2021
GN 700/2021 presentato il 12/02/2021
GN 702/2021 presentato il 12/02/2021
GN 704/2021 presentato il 12/02/2021
GN 705/2021 presentato il 12/02/2021
GN 706/2021 presentato il 12/02/2021
GN 710/2021 presentato il 12/02/2021
GN 715/2021 presentato il 15/02/2021
GN 716/2021 presentato il 15/02/2021
GN 734/2021 presentato il 16/02/2021
GN 736/2021 presentato il 16/02/2021
GN 742/2021 presentato il 16/02/2021
GN 749/2021 presentato il 16/02/2021
GN 750/2021 presentato il 16/02/2021
GN 752/2021 presentato il 16/02/2021
GN 753/2021 presentato il 16/02/2021
GN 755/2021 presentato il 16/02/2021
GN 756/2021 presentato il 16/02/2021

GN 757/2021 presentato il 17/02/2021
GN 758/2021 presentato il 17/02/2021
GN 761/2021 presentato il 17/02/2021
GN 762/2021 presentato il 17/02/2021
GN 784/2021 presentato il 17/02/2021
GN 785/2021 presentato il 17/02/2021
GN 791/2021 presentato il 17/02/2021
GN 793/2021 presentato il 18/02/2021
GN 794/2021 presentato il 18/02/2021
GN 795/2021 presentato il 18/02/2021
GN 810/2021 presentato il 18/02/2021
GN 812/2021 presentato il 19/02/2021
GN 813/2021 presentato il 19/02/2021
GN 817/2021 presentato il 19/02/2021
GN 819/2021 presentato il 19/02/2021
GN 820/2021 presentato il 19/02/2021

21_10_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 317/2021 presentato il 22/01/2021
GN 355/2021 presentato il 25/01/2021
GN 435/2021 presentato il 29/01/2021
GN 478/2021 presentato il 01/02/2021
GN 484/2021 presentato il 02/02/2021
GN 486/2021 presentato il 02/02/2021
GN 488/2021 presentato il 02/02/2021
GN 489/2021 presentato il 02/02/2021
GN 517/2021 presentato il 03/02/2021
GN 556/2021 presentato il 04/02/2021
GN 566/2021 presentato il 04/02/2021
GN 568/2021 presentato il 04/02/2021
GN 585/2021 presentato il 05/02/2021
GN 634/2021 presentato il 10/02/2021
GN 649/2021 presentato il 10/02/2021
GN 677/2021 presentato il 11/02/2021
GN 686/2021 presentato il 11/02/2021
GN 688/2021 presentato il 11/02/2021
GN 719/2021 presentato il 15/02/2021
GN 720/2021 presentato il 15/02/2021
GN 721/2021 presentato il 15/02/2021
GN 723/2021 presentato il 15/02/2021
GN 739/2021 presentato il 16/02/2021
GN 740/2021 presentato il 16/02/2021
GN 745/2021 presentato il 16/02/2021
GN 809/2021 presentato il 18/02/2021
GN 815/2021 presentato il 19/02/2021
GN 816/2021 presentato il 19/02/2021
GN 825/2021 presentato il 22/02/2021
GN 852/2021 presentato il 23/02/2021
GN 853/2021 presentato il 23/02/2021

21_10_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3648/2019 presentato il 29/03/2019
GN 6098/2019 presentato il 30/05/2019
GN 6389/2019 presentato il 06/06/2019
GN 6979/2019 presentato il 19/06/2019
GN 7291/2019 presentato il 28/06/2019
GN 7919/2019 presentato il 11/07/2019
GN 8357/2019 presentato il 23/07/2019
GN 8444/2019 presentato il 24/07/2019
GN 8658/2019 presentato il 29/07/2019
GN 8880/2019 presentato il 02/08/2019
GN 8884/2019 presentato il 02/08/2019
GN 8983/2019 presentato il 06/08/2019
GN 8991/2019 presentato il 07/08/2019
GN 9206/2019 presentato il 09/08/2019
GN 9316/2019 presentato il 12/08/2019
GN 9373/2019 presentato il 14/08/2019
GN 9459/2019 presentato il 19/08/2019
GN 9954/2019 presentato il 06/09/2019
GN 10018/2019 presentato il 09/09/2019
GN 10025/2019 presentato il 09/09/2019
GN 11262/2019 presentato il 08/10/2019
GN 11397/2019 presentato il 09/10/2019
GN 11460/2019 presentato il 11/10/2019
GN 11720/2019 presentato il 17/10/2019
GN 12063/2019 presentato il 25/10/2019
GN 12423/2019 presentato il 05/11/2019
GN 12577/2019 presentato il 07/11/2019
GN 12583/2019 presentato il 07/11/2019
GN 12682/2019 presentato il 08/11/2019
GN 12805/2019 presentato il 11/11/2019
GN 13197/2019 presentato il 21/11/2019
GN 13198/2019 presentato il 21/11/2019

GN 13199/2019 presentato il 21/11/2019
GN 13200/2019 presentato il 21/11/2019
GN 13216/2019 presentato il 21/11/2019
GN 14729/2019 presentato il 24/12/2019
GN 14966/2019 presentato il 31/12/2019
GN 246/2020 presentato il 14/01/2020
GN 694/2020 presentato il 23/01/2020
GN 695/2020 presentato il 23/01/2020
GN 912/2020 presentato il 28/01/2020
GN 1183/2020 presentato il 03/02/2020
GN 2499/2020 presentato il 05/03/2020
GN 2617/2020 presentato il 09/03/2020
GN 2798/2020 presentato il 12/03/2020
GN 3374/2020 presentato il 28/04/2020
GN 3486/2020 presentato il 04/05/2020
GN 3487/2020 presentato il 04/05/2020
GN 3625/2020 presentato il 07/05/2020
GN 4534/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4540/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4541/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4542/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4543/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4544/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4545/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4546/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4547/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4548/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4553/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4554/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4555/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4556/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4557/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4560/2020 presentato il 08/06/2020
GN 4619/2020 presentato il 10/06/2020
GN 5067/2020 presentato il 19/06/2020
GN 5068/2020 presentato il 19/06/2020
GN 5214/2020 presentato il 23/06/2020
GN 5216/2020 presentato il 23/06/2020
GN 5217/2020 presentato il 23/06/2020
GN 5218/2020 presentato il 23/06/2020
GN 5219/2020 presentato il 23/06/2020
GN 5229/2020 presentato il 23/06/2020
GN 5874/2020 presentato il 09/07/2020
GN 5888/2020 presentato il 10/07/2020
GN 5890/2020 presentato il 10/07/2020
GN 5892/2020 presentato il 10/07/2020
GN 5893/2020 presentato il 10/07/2020
GN 6223/2020 presentato il 20/07/2020
GN 6224/2020 presentato il 20/07/2020
GN 6232/2020 presentato il 20/07/2020
GN 6375/2020 presentato il 23/07/2020
GN 6376/2020 presentato il 23/07/2020
GN 6597/2020 presentato il 29/07/2020
GN 6737/2020 presentato il 31/07/2020
GN 7082/2020 presentato il 10/08/2020
GN 7129/2020 presentato il 11/08/2020
GN 7165/2020 presentato il 12/08/2020
GN 7176/2020 presentato il 12/08/2020
GN 7484/2020 presentato il 28/08/2020
GN 7487/2020 presentato il 28/08/2020
GN 7505/2020 presentato il 28/08/2020
GN 7506/2020 presentato il 28/08/2020
GN 7507/2020 presentato il 28/08/2020
GN 8014/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8015/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8016/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8017/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8022/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8023/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8025/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8026/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8027/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8028/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8041/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8042/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8046/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8049/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8053/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8054/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8056/2020 presentato il 14/09/2020
GN 8057/2020 presentato il 14/09/2020
GN 8064/2020 presentato il 14/09/2020
GN 8066/2020 presentato il 14/09/2020
GN 8068/2020 presentato il 14/09/2020
GN 8070/2020 presentato il 14/09/2020
GN 8188/2020 presentato il 17/09/2020
GN 8301/2020 presentato il 21/09/2020
GN 8310/2020 presentato il 21/09/2020
GN 8343/2020 presentato il 22/09/2020
GN 8403/2020 presentato il 23/09/2020
GN 8404/2020 presentato il 23/09/2020
GN 8406/2020 presentato il 23/09/2020
GN 8411/2020 presentato il 23/09/2020
GN 8418/2020 presentato il 23/09/2020
GN 8420/2020 presentato il 23/09/2020
GN 8566/2020 presentato il 25/09/2020
GN 8575/2020 presentato il 25/09/2020
GN 8580/2020 presentato il 25/09/2020
GN 8678/2020 presentato il 29/09/2020
GN 8941/2020 presentato il 05/10/2020
GN 8996/2020 presentato il 06/10/2020
GN 9265/2020 presentato il 13/10/2020
GN 9363/2020 presentato il 14/10/2020
GN 9610/2020 presentato il 26/10/2020
GN 9659/2020 presentato il 26/10/2020
GN 9660/2020 presentato il 26/10/2020
GN 10006/2020 presentato il 02/11/2020
GN 10681/2020 presentato il 18/11/2020
GN 10801/2020 presentato il 20/11/2020
GN 10888/2020 presentato il 24/11/2020
GN 11527/2020 presentato il 07/12/2020
GN 11645/2020 presentato il 11/12/2020
GN 11730/2020 presentato il 14/12/2020
GN 11899/2020 presentato il 17/12/2020
GN 12250/2020 presentato il 24/12/2020

21_10_1_ADC_SEGR GEN UTTS-LFOND EDITTO OPICINA III PUBBLICAZIONE_0_INTESTAZIONE

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di Opicina 05/COMP/2019. III pubblicazione dell'Editto della Corte di Appello di Trieste emesso con provvedimento dd. 6 ottobre 2020-17 novembre 2020.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 6 ottobre 2020-17 novembre 2020 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

N. 93/2020 V.G.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

VOLONTARIA GIURISDIZIONE Civile

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa — Presidente
dott. Carla Marina Lendaro — Consigliere rel.
dott. Francesca Mulloni — Consigliere

in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B –B.L.I. n. 96, richiamata dall'art.1, secondo comma, R.D. 499/1929

rende noto

- che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste progetto per nuove Partite Tavolari inerenti all'iscrizione dell'immobile di cui alla p.c. n. 2294/1 pascolo cl. 5^ di mq. 240, ora non censita in alcuna Partita Tavolare su domanda di MALALAN Adriano, nato a Trieste il 3.6.1966 (C.F.MLLDRN66H03L424D);
- che alla neoformata partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia di iscrizione tavolare dal giorno 28.2.2021;
- che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di cui all'art.9 del testo all. al R.D. 499/1929 si potranno acquistare, modificare od estinguere solo con l'iscrizione sul Libro Fondiario.
- che per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prendere visione presso l'Ufficio Tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal paragrafo 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B –B.L.I. n. 96

invita

tutte quelle persone che:
a) intendono conseguire, in forza di un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;
b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto di ipoteca, servitù od altro diritto suscettibile di iscrizione;
a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio Tavolare di Trieste entro il giorno 20 dicembre 2020, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art.9 allegato al R.D. n. 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.
L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda lite circa il loro riconoscimento.
Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.
Così deciso in Trieste in data 6.10.2020

Consigliere est.
dott. Carla Marina Lendaro

Presidente
dott. Giuseppe De Rosa

Pagina 1

La presente copia è conforme all'originale.
Trieste, lì 1/12/20
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

ANNOTAZIONE
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
SENTENZA - VEDI ALLEGATA
ORDINANZA DEL 15/11 - 1/12/20
TRIESTE, 1/12/20
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

N. 93/2020 V.G.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa Presidente

dott. Carla Marina Lendaro Consigliere rel.

dott. Francesca Mulloni Consigliere

nel procedimento iscritto al n. 93/2020 V.G. ha emesso la seguente

ORDINANZA

- letta la nota con istanza di correzione di errore materiale nell'avviso di cui al decreto di questa Corte di Appello di Trieste del 6.10.2020 a seguito di "avvio del procedimento di regolazione" ex lege n. 96 del 1871, che è stata presentata dal Commissario per il Completamento del libro Fondiario in data 6.11.2020;
- ritenuta ammissibile l'istanza e sussistente all'evidenza l'errore materiale lamentato,

dispone che:

- nel predetto provvedimento, a pag. 1, rigo 17^, in luogo di:

"…. che alla neoformata partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia di iscrizione tavolare dal giorno 28.2.2021;..",

venga sostituito e si legga:

"……. che alla neoformata partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia di iscrizione tavolare dal giorno 28.4.2021;…".

Manda alla cancelleria di provvedere anche quanto alle comunicazioni.

Trieste, 17.11.2020

Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa

La presente copia è conforme all'originale.
Trieste, lì 1/12/20
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

21_10_3_AVV_AG REG ERSA DECRETO 154_REVOCA INCARICHI ISPETTORE FITOSANITARIO_009

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica - Pozzuolo del Friuli (UD)

Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica di Pozzuolo del Friuli n. 154 del 25 febbraio 2021. Revoca incarichi di Ispettore fitosanitario. Art. 34 del Dlgs. 214/2005 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 e s.m.i., concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA , istituita con L.R. 1 ottobre 2002, n. 24;
VISTA la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27/08/2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative, approvata con deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e s.m.i., con la quale sono attribuite al Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA le funzioni di competenza regionale del Servizio fitosanitario nazionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2020, n. 1195 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo Tonello, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1° agosto 2023;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 34 - Ispettori fitosanitari;
PRESO ATTO che a termini dell'articolo 34, comma 4 del d.lgs. 214/2005 i nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati dal numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento nonché dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale;
DATO ATTO che i dipendenti ERSA dott. Gianluca BIANCHI già individuato, mediante decreto del Direttore dell'allora denominato Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA n. 119/SC/CF/pb dd. 10/06/2011, Ispettore fitosanitario con attribuzione del numero identificativo 034/06 e dott. Michele FABRO già individuato, mediante proprio decreto n. 1085 dd. 06/12/2019, Ispettore fitosanitario con attribuzione del numero identificativo 044/06, sono stati destinati, nell'ambito del Servizio, a svolgere altri compiti tecnici non di stretta pertinenza alle materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

PRESO ATTO che il dott. Marco Valecic, già in servizio presso il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA - Ufficio periferico di Trieste e già nominato Ispettore fitosanitario con attribuzione del numero identificativo 030/06 mediante decreto del Direttore dell'allora denominato Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione n. 6/SFR del 25/01/2007, a seguito di trasferimento disposto a partire dal 03/02/2020, mediante decreto del Direttore della Direzione centrale, autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 445/AAL del 27/01/2020, dall'ERSA alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità, non svolge più i compiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pertinenti al Servizio fitosanitario;
RITENUTO, pertanto, di revocare gli incarichi di "Ispettore fitosanitario" dott. Gianluca BIANCHI, al dott. Michele FABRO e al dott. Marco Valecic e di provvedere all'aggiornamento dei dati depositati presso il Servizio fitosanitario centrale nell'apposito registro nazionale degli Ispettori fitosanitari;
RITENUTO, inoltre, come previsto dall'art. 34, comma 6, del citato d.lgs. 214/2005, di ritirare ai medesimi, il documento di riconoscimento di Ispettore fitosanitario;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:
1. Di revocare gli incarichi di "Ispettore fitosanitario" ai dipendenti ERSA dott. Gianluca BIANCHI (già Ispettore fitosanitario - numero identificativo 034/06) e dott. Michele FABRO (già Ispettore fitosanitario - numero identificativo 044/06) che sono stati destinati a svolgere, nell'ambito del Servizio, altri compiti tecnici non di stretta pertinenza alle materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
2. Di revocare l'incarico di "Ispettore fitosanitario" al dott. Marco Valecic che a seguito di trasferimento alle dipendenze alle dipendenze della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità dalla data del 03/02/2020 non svolge più i compiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pertinenti al Servizio fitosanitario;
3. Di aggiornare i dati depositati presso il Servizio fitosanitario centrale nell'apposito registro nazionale degli Ispettori fitosanitari;
4. Di ritirare, come previsto dall'art. 34, comma 6, del d.lgs. 214/2005, i documenti di riconoscimento di Ispettore fitosanitario al dott. Gianluca BIANCHI, al dott. Michele FABRO e al dott. Marco VALECIC;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 il presente decreto non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile.
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo Tonello

21_10_3_AVV_COM FORNI DI SOTTO 17 PRGC_002

Comune di Forni di Sotto (UD) - Area tecnico manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica

Avviso di approvazione della variante n. 17 al PRGC del Comune di Forni di Sotto.

SI RENDE NOTO

- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 sexies comma 7 della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n° 5, che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 di data 22/2/2021, è stata approvata la Variante n° 17 al Piano Regolatore Generale Comunale di FORNI DI SOTTO, correlata alla realizzazione dell'opera pubblica denominata "LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI PENETRAZIONE IN BORGO TREDOLO - LOCALITÀ SAN ROCCO (PER NUOVI ALLOGGI ATER) - OP 139"
- dell'approvazione viene dato avviso sul BUR.

Forni di Sotto, 24 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
per. Claudio Coradazzi

21_10_3_AVV_COM FORNI DI SOTTO 18 PRGC_001

Comune di Forni di Sotto (UD) - Area tecnico manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica

Avviso di adozione e deposito della variante n. 18 al PRGC del Comune di Forni di Sotto.

SI RENDE NOTO

- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 sexies comma 2 della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n° 5, che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 di data 22/2/2021, è stata adottata la Variante n° 18 al Piano Regolatore Generale Comunale di FORNI DI SOTTO, correlata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica generale dell'opera pubblica denominata "Legge Regionale 22 marzo 2017, n. 5 - Lavori di realizzazione di un centro di aggregazione giovanile - OP 141"
- che la suddetta variante verrà depositata presso la Segreteria Comunale per un periodo di 30 giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi;
- del deposito viene dato avviso sul BUR, sull'albo comunale e sul sito web del Comune;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni;
- che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Forni di Sotto, 24 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
per. Claudio Coradazzi

21_10_3_AVV_COM OVARO 69 PRGC_007

Comune di Ovaro (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 69 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, approvato con decreto del Presidente della regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale di Ovaro n. 5 del 24-02-2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 69 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC).

Tale deliberazione, unitamente agli elaborati, sarà depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal lunedì al venerdì, durante l'orario di apertura al pubblico, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune di Ovaro osservazioni alla variante.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni.

Ovaro, 26 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
ing. Dino Spangaro

21_10_3_AVV_COM PONTEBBA 78 PRGC_003

Comune di Pontebba (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 78 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli affetti dell'art. 63 sexies, comma 2, della L.R. 23.02.2007 n. 5

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.02.2021, esecutiva, è stata adottata la variante urbanistica n. 78 al Piano regolatore generale comunale.
I relativi elaborati, saranno depositati nella sede municipale presso l'Ufficio Servizio Gestione del Territorio per la durata di trenta giorni effettivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può formulare osservazioni.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono fa pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pontebba, 25 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL TERRITORIO:
p.i. Mario Donadelli

21_10_3_AVV_COM PONTEBBA 79 PRGC_004

Comune di Pontebba (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 79 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli affetti dell'art. 63 sexies, comma 2, della L.R. 23.02.2007 n. 5

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18.02.2021, esecutiva, è stata adottata la variante urbanistica n. 79 al Piano regolatore generale comunale.
I relativi elaborati, saranno depositati nella sede municipale presso l'Ufficio Servizio Gestione del Territorio per la durata di trenta giorni effettivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può formulare osservazioni.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono fa pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pontebba, 25 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL TERRITORIO:
p.i. Mario Donadelli

21_10_3_AVV_COM TARVISIO 83 PRGC_006

Comune di Tarvisio (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 83 al PRCG di Tarvisio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 63sexies, co. 7, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2021, esecutiva, è stata approvata la variante di livello comunale n. 83 al P.R.C.G. di Tarvisio, secondo le procedure previste dall'art. 63sexies, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.
Per quanto disposto dal comma 7 dell'art. 63sexies, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., la variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.

Tarvisio, 25 febbraio 2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA:
dr. Guerrino Varutti

21_10_3_AVV_COM VALVASONE ARZENE DECR ESPR 1888 CASTELLO_005

Comune di Valvasone Arzene (PN)

Decreto di esproprio n. 1888 del 25.02.2021 - Completamento restauro fossato, ponti e degli accessi del castello di Valvasone - CUP. B22B07000030002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

DECRETA

L'espropriazione a favore del COMUNE DI VALVASONE ARZENE - Piazza Mercato 1 - 33098 Valvasone Arzene - (PN) - CF.01772920938, degli immobili si seguito indicati, necessari per la realizzazione dei lavori di "Completamento restauro fossato, ponti e degli accessi del castello di Valvasone" di proprietà delle ditte sotto elencate:

DITTA
LENARDUZZI DEBORA - nata a San Vito AL Tagliamento il 25.09.1968 - CF.LNR DBR 68P65 I403K - PROP.2/12 - USUFRUTTO 4/12
PINNI EDOARDO - nato a San Daniele del Friuli il 28.08.2003 - CF.PNN DRD 03M28 H816FV - PROP.2/12
PINNI ROBERTO - nato a San Vito al Tagliamento il 11.09.1972 - CF.PNN RRT 72P11 I403X - PROP.6/12
PINNI TOMMASO - nato a San Daniele del Friuli il 29.05.1999 - CF.PNN TMS 99E29 H816N - PROP.2/12

FG.29 - MAP 1172 - MQ.52 - AREA URBANA

DITTA
LESCHIUTTA ENZO UMBERTO - nato in Venezuela il 15.10.1961 - CF.LSC NMB 61R15 Z614R - PROP.1000/1000

FG.29 - MAP 1171 - MQ.82 - AREA URBANA -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO:
ing. Massimo Biasutti

21_10_3_AVV_UFF COM DEL DECRETO 440_LAVORI RIFACIMENTO BARRIERE_NOMINA COMMISSIONE_008

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Decreto del Soggetto attuatore 26 febbraio 2021, n. 440. Nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice di gara per l'affidamento dei lavori di "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)". CUP: I41B07000150005.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

CHE, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
CHE, con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
CHE, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022;
CHE l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
CHE l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
CHE il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
CHE l'intervento in oggetto rientra tra le opere di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'O.P.C.M. 3702/2008 e s.m.i., aventi ad oggetto "interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Trieste o sul raccordo Villesse-Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza";
CHE, con Decreto del Commissario Delegato n. 350 del 17 ottobre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)";
CHE, con Decreto del Commissario Delegato n. 351 del 17 ottobre 2017, è stato disposto l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)", da effettuarsi attraverso Procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CHE, con Decreto del Soggetto Attuatore n. 391 del 22 febbraio 2019, il procedimento di gara è stato sospeso per un periodo di dodici mesi;
CHE, con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 427 del 10 giugno 2020, è stato disposto il ritiro della procedura di gara alla luce della permanenza delle criticità alla base della sospensione di cui al summenzionato decreto 391;
CHE la citata decisione di non aggiudicare l'appalto è stata comunicata a tutti i candidati, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, in data 26 giugno 2020, senza ricevere impugnazioni;
CHE, a seguito di tali provvedimenti, ormai inoppugnabili, al fine di assicurare la celere esecuzione dell'intervento in oggetto nel rispetto dei contenuti dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i. e tenuto conto delle motivazioni del Decreto n. 427 del 10 giugno 2020, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi unitari del progetto esecutivo e di alcuni ulteriori elaborati di progetto;
CHE, con decreto del Soggetto Attuatore n. 434 del 16 settembre 2020, sono stati disposti l'annullamento parziale in autotutela, in virtù delle previsioni dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Decreto del Commissario Delegato n. 350 del 17 ottobre 2017, l'approvazione dell'aggiornamento di alcuni elaborati progettuali del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)", nonché l'approvazione dell'aggiornamento del relativo Quadro economico del progetto esecutivo;
CHE, con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 436 del 26 novembre 2020, è stato dato avvio al procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, da effettuarsi attraverso Procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CHE la migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CHE, con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 436 del 26 novembre 2020, è stato approvato il Bando di gara, corredato dal Disciplinare di gara, dai relativi allegati, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di Contratto per l'affidamento di cui sopra da svolgersi con i sopraccitati criteri, per un importo complessivo a base d'asta pari ad Euro 9.393.325,87 di cui (i) Euro 9.127.851,55, per lavori a corpo,

assoggettabili a ribasso d'asta, e (ii) Euro 265.474,32, per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, non assoggettabili a ribasso d'asta;
CHE il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 238-587154 del 7 dicembre 2020, sulla G.U.R.I. n. 143 V.a Serie Speciale del 7 dicembre 2020, sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.autovie.it in data 7 dicembre 2020, nonché reso pubblico per estratto sui quotidiani "LA STAMPA", "IL PICCOLO", "LA REPUBBLICA" e "MESSAGGERO VENETO" in data 12 dicembre 2020;
CHE il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 18 gennaio 2021, alle ore 12.00;
CHE entro il suddetto termine sono pervenute n. 4 offerte;
CHE, con Decreto del Soggetto Attuatore n. 439 del 18 gennaio 2021, è stato nominato il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto;
CHE, nella giornata del 19 gennaio 2021, il seggio di gara ha dato avvio all'apertura delle offerte ed alla verifica della relativa documentazione amministrativa;
CHE, con la nota prot. Commissario U/508 del 25 gennaio 2021, il Responsabile Unico del Procedimento, per le motivazioni in essa riportate, ha chiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la disponibilità di un tecnico qualificato di provata competenza nelle infrastrutture civili e stradali, da poter proporre al Soggetto Attuatore quale componente della Commissione giudicatrice della gara in oggetto;
CHE, con la nota acquisita al prot. Commissario E/662 del 1° febbraio 2021, la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto la figura dell'ing. Nicola Tripani, funzionario in servizio presso la stessa Direzione;
CHE, con la Nota Interna prot. NI/34 del 26 febbraio 2021, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto la nomina dei seguenti componenti della Commissione Giudicatrice di gara per l'espletamento delle procedure finalizzate alla definizione della proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto e per fornire il necessario supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica della congruità delle offerte:
- *Presidente*: ing. Nicola Tripani;
- *Componente*: ing. Valentina Cancian Putton;
- *Componente*: geom. Angelo Bertoli;
- *Segretario verbalizzante*: dott. Federico Boldarino;

CHE, visti i curriculum vitae, i componenti della Commissione di gara sopraccitati risultano in possesso dei requisiti, dell'esperienza e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico, nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
CHE il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato positivamente le condizioni ostative richiamate nella Nota Interna prot. NI/34 del 26 febbraio 2021;
CHE non ci sono maggiori oneri in quanto, due dei tre soggetti proposti per la Commissione Giudicatrice di gara, nonché il segretario verbalizzante, sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete, di cui si avvale il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., mentre un soggetto è funzionario presso la Regione Friuli Venezia Giulia e non percepirà alcun compenso per l'attività in oggetto;
CHE l'art. 2, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede: "l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento";
CHE, con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, è stato nominato il dott. Graziano Pizzimenti, quale Soggetto Attuatore dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008, tra i quali quello di avviare e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli atti contrattuali, nonché di emanare ogni atto e procedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già assegnati al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa;
TUTTO CIÒ PREMESSO ED IN VIRTÙ delle funzioni attribuite con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, il Soggetto Attuatore, dott. Graziano Pizzimenti,

DECRETA

- di nominare, per le motivazioni citate in premessa da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento per relationem, ai sensi dell'art. 77, comma 1, e dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Commissione Giudicatrice di gara per l'espletamento delle procedure finalizzate alla definizione della proposta di aggiudicazione e per fornire il necessario supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica della congruità delle offerte in merito alla gara indetta per l'affidamento dei lavori di "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)", come di se-

guito composta:
- *Presidente*: ing. Nicola Tripani;
- *Componente*: ing. Valentina Cancian Putton;
- *Componente*: geom. Angelo Bertoli;
- *Segretario verbalizzante*: dott. Federico Boldarino;

- di conferire delega al Responsabile del Procedimento per procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE:
dott. Graziano Pizzimenti

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ALESSIA CLOCCHIATTI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali